

135.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABBATANGELO: Per un intervento volto ad ovviare ai danni derivati ai comuni dell'alto casertano dall'esclusione dal programma di metanizzazione del Mezzogiorno (4-13422) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8380	AMARANTE: Sulle modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 concernente le: Norme per la ripartizione della somma versata dal governo della Repubblica Federale di Germania per indennizzi a cittadini colpiti da misure di persecuzione nazional-socialiste (4-12507) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8385
ACCAME: Sulla ventilata costruzione di un carcere a Villa Caselle (Pontedecimo-Genova) (4-14805) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8381	AMARANTE: Sul piano di ristrutturazione presentato per lo stabilimento fonderia Ideal-Clima di Salerno (4-14109) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8387
ACCAME: Sugli abusi urbanistici e sulle irregolarità amministrative emerse in relazione agli insediamenti cantieristici sul fiume Magra (La Spezia) (4-15395) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8382	AMICI: Per un intervento nei confronti della direzione dell'ITALGEL di Ferentino (Frosinone) al fine di risolvere la vertenza aperta dai dipendenti dell'azienda (4-13732) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8387
ALMIRANTE: Sull'opportunità di precisare l'esatto ambito di applicazione dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la locazione degli immobili adibiti ad attività alberghiere (4-15330) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8384	AMODEO: Per l'ammodernamento ed il miglioramento del servizio ferroviario sulla tratta Siracusa-Ragusa-Vittoria (4-15541) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8388

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
BARTOLINI: Sulla grave situazione produttiva, finanziaria e occupazionale delle officine meccaniche Bosco di Terni di proprietà della GEPI (4-09303) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8390	CANTELMÌ: Provvedimenti per evitare la riduzione di un posto di cancelliere ed uno di segretario nell'organico del tribunale di Avezzano (L'Aquila) (4-16237) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8395
BASSI: Per il completamento ed il potenziamento dell'organico del tribunale di Trapani (4-16092) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8390	CAPPELLI: Per l'adozione di provvedimenti volti a porre fine ai continui furti di merci che si verificano nel porto di Ravenna (4-13151) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8396
BENCO GRUBER: Sulla ventilata trasformazione dell'officina Alfa Romeo di Trieste in ufficio regionale, con conseguente diminuzione di personale (4-09628) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8391	CAPPELLI: Per un più stretto e severo controllo sulle importazioni di conigli vivi dai paesi dell'Est (4-16020) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8396
BENCO GRUBER: Sulla ricostruzione delle carriere degli ufficiali del ruolo separato e limitato, ex combattenti e partigiani in servizio dal 1° gennaio 1971 (4-13277) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8391	CARTA: Sui problemi derivanti all'agricoltura della Sardegna per la perdurante siccità (4-15455) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8397
BERNARDI GUIDO: Provvedimenti a favore degli agricoltori della provincia di Roma danneggiati dalla grandinata dell'11 luglio 1982 (4-15954) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8392	CASTOLDI: Per la revoca della denuncia all'autorità giudiziaria del consiglio di fabbrica e del licenziamento di tre dei suoi membri, da parte della Pavesi-Pai di Novara (4-13788) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8398
BOGGIO: Sulla messa in cassa integrazione di 325 dipendenti da parte dell'azienda Intesa di Gagliano (Enna) (4-13472) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8392	CERIONI: Sui danni causati dal nubifragio che si è abbattuto sulle città di Ancona, Pesaro e altri comuni delle Marche il 4 settembre 1981 (4-09744) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8399
BONINO: Sulla vicenda della piccola Anastasia Di Lellio, affidata con sentenza di separazione emessa dal tribunale di Roma alla madre (4-11805) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8393	CERQUETTI: Sui motivi che hanno indotto l'amministrazione della difesa a favorire la Philips per l'acquisto di <i>Driverscopes</i> per la guida notturna di mezzi corazzati (4-15360) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8399

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
CICCIOMESSERE: Sulle ragioni della mancata corresponsione alla signora Enrica Plotegher di Besenello (Trento) dell'assegno di accompagnamento (4-13044) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8400	COSTAMAGNA: Sui provvedimenti che si intendono prendere per riparare i danni causati dalla alluvione abbattutasi nel comune di Traversella (Torino) il 22 settembre 1981 (4-12706) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8406
COSTAMAGNA: Sull'opportunità di ristrutturare l'edificio reparto linee elettriche-officina riparazioni della stazione di Bardonecchia (Torino) (4-02914) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8400	COSTAMAGNA: Per il miglioramento della viabilità sulle strade statali della provincia di Vercelli, con particolare riferimento al tratto San Germano-Cascine Strà (4-12823) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8406
COSTAMAGNA: Sulla gestione della camera di alta moda italiana (4-09501) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8400	COSTAMAGNA: Per una limitazione dell'uso sulle strade di cloruro di sodio e di calcio in occasioni di nevicate (4-13313) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8406
COSTAMAGNA: Sul blocco, da parte dell'ENEL, dell'inchiesta predisposta dal sindaco di Castagneto Po (Torino) per conoscere i motivi dell'inquinamento delle acque utilizzate dalla centrale idroelettrica di Galeani (Torino) per produrre potenza (4-10085) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8402	COSTAMAGNA: Sui motivi che hanno indotto l'Amministrazione delle finanze a revocare i benefici della legge n. 336 del 1970 al signor Giovanni Basile e su un suo richiamo in servizio (4-14042) (4-14043) (4-15738) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8407
COSTAMAGNA: Provvedimenti per fronteggiare la situazione derivante dal pensionamento per limiti di età di ufficiali e sottufficiali della polizia (4-11246) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8403	COSTAMAGNA: Per la sistemazione della strada Ponderano-Cerrione (Vercelli) (4-14085) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8409
COSTAMAGNA: Sull'abbattimento delle piante lungo il tratto Pinerolo-Osasco della statale dei laghi di Avigliana (Torino) (4-12062) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8405	COSTAMAGNA: Per l'utilizzo dell'impianto della centrale nucleare di Filippona al posto di quella di Trino (Vercelli) (4-14176) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8409
COSTAMAGNA: Sulla diminuzione dei posti letto nell'ospedale di Castellamonte (Torino), nonostante l'ampliamento della costruzione (4-12583) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8405	COSTAMAGNA: Per un intervento volto a consentire la realizzazione, nel comune di Tronzano (Vercelli), di una casa di riposo (4-14786) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8410

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per la creazione in piazza Chiaves a Torino di un centro socio-terapeutico per <i>handicappati</i> (4-14929) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8410	(Torino) (4-15342) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8414
COSTAMAGNA: Per la riorganizzazione strutturale della rimessa locomotive di Chivasso (Torino) (4-14951) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8411	COSTAMAGNA: Per il rifacimento ed il potenziamento della rete idrica di Pecetto (Torino) (4-15412) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	8415
COSTAMAGNA: Sull'opportunità di accogliere la richiesta del distretto di Romentino (Novara), circa l'istituzione di corsi per insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di <i>handicaps</i> (4-14977) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8411	COSTAMAGNA: Sulla mancata accettazione, da parte dell'ufficio della motorizzazione civile di Biella (Vercelli), delle prenotazioni relative alla revisione degli autoveicoli con più di dieci anni di vita (4-15499) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8415
COSTAMAGNA: Sulle carenze organiche e di mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Baceno (Novara) (4-15013) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8412	COSTAMAGNA: Sul ritrovamento dei tossicodipendenti della zona presso la chiesetta di Santa Maria di Madonna di Celle presso Trofarello (Torino) (4-15624) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8415
COSTAMAGNA: Sulla localizzazione di una scuola unica presso la Giacomo Saudino di Vico Canavese (Torino) (4-15197) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8412	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia relativa alla contestazione, da parte dei cartolibrari di Novara, del principio e del metodo del prestito d'uso dei libri di testo nella scuola media inferiore (4-15629) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8415
COSTAMAGNA: Per un intervento volto a risolvere la crisi in cui versa la stazione ferroviaria di Caltignaga (Novara) (4-15212) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8413	COSTAMAGNA: Per l'adozione di iniziative volte a porre fine ai guasti che si verificano sulla linea ferroviaria Torre Pellice-Torino (4-15718) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8416
COSTAMAGNA: Sull'opportunità di chiarire il testo approvato dal Consiglio dei ministri in materia di limitazione del segreto bancario (4-15290) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8414	COSTAMAGNA: Sul disservizio della linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice (Torino) (4-15858) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8417
COSTAMAGNA: Sui danni causati ad alcuni agricoltori dal crollo del ponte di Seiva a Verrua Savoia		CRAVEDI: Sulla decisione presa dalla ALIVAR di trasferire in altre località tutta l'attrezzatura per	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
la produzione di surgelati dello stabilimento De Rica di Piacenza (4-12725) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8418	GRIPPO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare un piano di ristrutturazione per lo stabilimento Pozzi di Sparanise (Casserta) (4-14064) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8421
CUSUMANO: Sulla riduzione dell'organico dei magistrati del tribunale di Trapani (4-08266) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8418	GRIPPO: Per istituire uno scalo di autovetture presso la stazione di Lamazia Terme (Catanzaro) (4-15017) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8423
DEL DONNO: Sullo stato della domanda di trasferimento in Puglia del signor Michele Conte in servizio presso il deposito locomotive di Torino (4-15478) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8419	GUARRA: Per la sollecita istituzione presso il comune di Eboli (Salerno) del commissariato di polizia di Stato (4-09775) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8424
DEL DONNO: Sulla scarsità dei depositi per bagagli presso importanti stazioni ferroviarie di città turistiche (4-15549) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8419	LAMORTE: Per la sollecita pubblicazione delle graduatorie del personale direttivo passato dagli enti soppressi o privatizzati alle regioni (4-15982) (risponde SCHIETROMA, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	8424
FEDERICO: Sui criteri di determinazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà degli istituti di previdenza dei dipendenti degli enti locali (4-12693) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8419	MANFREDI GIUSEPPE: Sui motivi per i quali alcuni professori di ruolo del liceo scientifico di Fossano (Cuneo) non figurano ancora, ai fini del pagamento, nei ruoli del Ministero del tesoro (4-11448) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8426
GARAVAGLIA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare l'esclusione dei laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche dalla possibilità di concorrere ai posti della carriera direttiva di chimici del Ministero della sanità (4-14935) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8420	MANNUZZU: Sulla veridicità dell'emana- zione di particolari modalità di attuazione della disciplina relativa alle rappresentanze dei detenuti e degli internati (4-15481) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8426
GREGGI: Sull'illegittimità dell'azione condotta dal comando nucleo regionale polizia tributaria di Trieste, che opera interventi che violano il segreto bancario, utilizzando ai fini fiscali documenti bancari acquisiti in forza di leggi penali valutarie (4-08418) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8421	MARTINAT: Sulla veridicità del fatto che l'avvocato Mario Androne, presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dal 1974, non ha mai prestato giuramento alla Repubblica (4-13587) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8427

	PAG.		PAG.
MASIELLO: Sulla illegittima installazione, da parte della SIP, di una centrale telefonica in una zona del comune di Altamura (Bari) destinata a verde pubblico (4-15043) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8427	PEZZATI: Per la realizzazione, da parte della SNAM, dell'impianto di metanizzazione nei comuni compresi nell'area territoriale del Mugello Alto e Mugello Val di Sieve in provincia di Firenze (4-14285) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8432
MICELI: Per la rivalutazione degli assegni annui spettanti ai decorati di medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo e croce di guerra al valor militare (4-13802) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8428	RALLO: Sull'ordinanza ministeriale del 2 febbraio 1982 sulle modalità di scrutini ed esami, che contraddice quanto prescritto dalla legge in materia di orario di lavoro degli insegnanti (4-14813) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8433
PARLATO: Per il potenziamento dell'organico della pretura di Afragola (Napoli) (4-06745) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8429	RALLO: Sulla distruzione, al centro operativo AIMA di Acireale (Catania), di migliaia di tonnellate di limoni (4-15321) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8433
PARLATO: Sulla veridicità di quanto dichiarato dall'ANPAC in merito a presunte carenze da parte dell'Alitalia, nel campo dell'addestramento professionale dei piloti (4-12217) (risponde BAIAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8429	RAUTI: Sul comportamento del sindaco e del vice sindaco di Sgurgola (Frosinone) nei confronti di alcuni militanti della locale sezione del MSI-DN e per una verifica delle modalità di gestione dell'amministrazione comunale di detto comune (4-11251) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8435
PARLATO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per bloccare il progetto relativo alla realizzazione di una discarica di fanghi inquinanti, di rifiuti industriali ed urbani in località Montairone (Firenze) (4-15489) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8430	RAUTI: Sulle carenze dei servizi di sicurezza presso le agenzie romane del Credito italiano, in relazione alle frequenti rapine subite dalle suddette agenzie (4-14146) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8436
PAZZAGLIA: Per la soluzione della vertenza dei dipendenti del settore merci e posta dell'aeroporto di Fiumicino (Roma) che paralizza tale servizio (4-12876) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8431	RAVAGLIA: Sugli interventi che si intendono compiere per rimuovere le difficoltà procedurali che si frappongono al conferimento all'AIMA dei quantitativi eccedenti di frutta (4-15318) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8437
PERNICE: Per il sollecito ampliamento dell'organico del tribunale di Trapani (4-16256) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8432		

PAG.	PAG.
<p>RENDE: Sulla mancata approvazione del secondo piano per la metanizzazione dei comuni meridionali come previsto dalla legge n. 784 del 1980 (4-11623) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 8438</p>	<p>cità, la fase produttiva (4-15469) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 8442</p>
<p>RENDE: Sull'impianto per la lavorazione del cedro costituito da un capannone ed annessi uffici in Santa Maria del Cedro (Cosenza) (4-12100) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 8439</p>	<p>RUSSO FERDINANDO: Sui provvedimenti che si intendono adottare a difesa dell'agricoltura delle zone di collina (4-15587) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 8443</p>
<p>ROSSINO: Sulla mancata corrispondenza ai farmacisti della provincia di Ragusa dell'indennità di farmacia rurale (4-14388) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>). 8439</p>	<p>SANTI: Sull'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, in riferimento alle aziende alberghiere che vengono aperte all'attività per la prima volta e avviate dall'affittuario (4-13284) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 8445</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Sui finanziamenti destinati alla Sicilia nell'ambito della erogazione della terza quota 1981 del FEOGA (4-15003) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro della agricoltura e delle foreste</i>). 8440</p>	<p>SANTI: Sulla gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti pubblici e privati (4-13559) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 8446</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Per l'utilizzazione delle carrozze Eurofina nel treno rapido <i>Aurora</i> Roma-Palermo-Roma (4-15124) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 8440</p>	<p>SANTI: Sull'opportunità di costruire un carcere minorile in località Villa Caselle nel comune di Genova, in un'area inserita all'interno e nelle vicinanze di strutture pubbliche e residenze abitative (4-14234) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 8447</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Sui motivi che ritardano l'emanazione del decreto che indica le modalità per l'assunzione temporanea di personale presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 593 del 1981 (4-15325) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8441</p>	<p>SANTI: Sui provvedimenti che si intendono prendere in ordine ai rilievi negativi espressi dagli esperti nei confronti del reattore nucleare <i>PeK</i>, che la società NIRA sta costruendo per conto del CNEN (4-14235) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 8448</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Sui provvedimenti che si intendono adottare, anche a livello comunitario, affinché il mondo agricolo, in particolare quello siciliano, possa riprendere, dopo i danni causati dalla sic-</p>	<p>SANTI: Sugli intendimenti della direzione dell'Ansaldo in relazione al futuro della divisione componenti nucleari della CMI di Genova (4-14271) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 8449</p>

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
SANTI: Sui provvedimenti che si intendono prendere per consentire alle province di contrarre più agevolmente i mutui necessari per la realizzazione di opere pubbliche (4-14669) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8450	danneggiati dalla persistente siccità (4-15031) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8456
SANTI: Sui rapporti professionali tra studi legali ed enti pubblici (4-14994) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8451	TASSONE: Sulla utilizzazione di un complesso ospedaliero a Girifalco (Catanzaro), la cui originaria destinazione prevista era di centro psichiatrico specializzato (4-13779) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8457
SERVADEI: Per un intervento del Presidente del Consiglio volto ad eliminare le divergenze esistenti tra i ministri interessati per ottenere le condizioni richieste dall'incaricato del gruppo finanziario arabo per l'acquisto del gruppo Maraldi (4-11722) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8452	TASSONE: Sulla disparità di trattamento a favore dei beneficiari della legge sul precariato che godono della possibilità di partecipare a concorsi riservati per titoli e colloquio (4-15870) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8458
SERVADEI: Sulle dichiarazioni rese dal deputato svizzero Jean Ziegler, circa l'ingente massa di capitali italiani trasferiti clandestinamente anche di recente in banche svizzere (4-14326) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8453	TATARELLA: Sulle iniziative intraprese per risolvere il problema della siccità che sta distruggendo i raccolti nelle province di Bari e Foggia (4-14467) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8458
SERVADEI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per tutelare il patrimonio boschivo esistente fra i comuni montani di Bagno di Romagna e di Santa Sofia (Forlì) (4-15276) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8454	TRANTINO: Per il computo della tredicesima mensilità ai fini della liquidazione anche al personale statale cessato dal servizio dal 31 maggio 1965 a tutto il 1975 (4-07403) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8460
SPATARO: Per l'inclusione del comune di Licata (Agrigento) nell'elenco dei comuni siciliani danneggiati dalla siccità (4-15731) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8455	TRANTINO: Sull'attuale programma orario dell'Alitalia per i collegamenti di Catania con Roma (4-13819) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8460
STERPA: Per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori della provincia di Foggia		TREMAGLIA: Sui motivi che impediscono all'ENEL di Cassino di allacciare l'energia elettrica all'abitazione di Belmonte Castello (Frosinone) di proprietà del signor Rocco Paggiari (4-14287) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	8461

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

PAG.	PAG.
<p>TRIPODI: Sulle modalità per il conseguimento dell'idoneità nei concorsi per farmacie urbane e rurali (4-11531) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).</p>	<p>dall'intendente di finanza di Rovigo, dottor Picone, a seguito della sentenza che lo scagionava dai reati contestatigli nello svolgimento delle sue funzioni (4-15422) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>
8462	8467
<p>VALENSISE: Per la sollecita realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce tra Gallico e Gambarie (Reggio Calabria) (4-10274) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).</p>	<p>ZANONE: Sulla natura ai fini fiscali, degli emolumenti corrisposti ai componenti delle commissioni tributarie (4-13698) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>
8463	8468
<p>VIZZINI: Sulla mancata progressione in carriera dell'impiegato delle ferrovie dello Stato di Palermo a causa della sua situazione familiare (4-15575) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	<p>ZANONE: Provvedimenti a favore della provincia di Mantova colpita dal nubifragio del 13 giugno 1982 (4-15955) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>
8463	8469
<p>ZANFAGNA: Sulla illegittima disposizione data ai propri uffici dall'ispettorato tasse ed imposte indirette del Lazio di applicare agli atti di trasferimenti di terreni in genere e di fabbricati rurali l'imposta di registro del 15 per cento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (4-09360) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	<p>ZANONE: Per il potenziamento dell'organico dei magistrati del tribunale di Trapani (4-16522) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>
8464	8469
<p>ZANFORLIN: Sui criteri di scelta dei consiglieri e dei consiglieri censori della succursale della Banca d'Italia di Rovigo (4-14358) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>ZARRO: Sulle decisioni che il CIPE assumerà in ordine ai programmi per la metanizzazione del Mezzogiorno ed, in particolare, per le aree interne della Campania (4-15613) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).</p>
8465	8470
<p>ZANFORLIN: Sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di revoca delle dimissioni presentate</p>	<p>ZURLO: Sulle misure coercitive adottate dall'autorità giudiziaria di Padova nei confronti dei protagonisti della liberazione del generale Dozier (4-15299) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>
	8472

ABBATANGELO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere cosa intendano fare, e se ritengano opportuno intervenire per riparare ad una ingiustizia che si sta perpetrando nei riguardi degli abitanti di quei comuni dell'alto Casertano che si sono visti escludere dal programma di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera 22 febbraio 1981 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981.

È da tener presente che l'allacciamento del metano algerino potrebbe portare un grosso contributo anche occupazionale a tutta una serie di comuni quali Marzano Appio, Tora, Piccilli, Conca della Campania ed altri, che si vedrebbero così di fatto inseriti, dopo anni di silenzio e di esclusioni da parte delle autorità centrali e periferiche, in un serio tentativo di rilancio economico di zone depresse, che per laboriosità ed onestà non sono seconde a nessuno in Italia, così smentendo di fatto una lettera che la SNAM (protocollo n. 184823/19 novembre 1981) ha inviato al comune di Marzano Appio, affermando che la spesa sarebbe antieconomica, pur tenendo presenti le agevolazioni previste dalla delibera del CIPE. (4-13422)

RISPOSTA. — Si richiamano preliminarmente le dichiarazioni rese dal titolare di questo Ministero alla XII Commissione industria della Camera dei deputati rispettivamente il 7 e il 15 luglio 1982

sullo stato di attuazione del piano energetico nazionale. Ciò premesso, si fa presente che i criteri obiettivi di selezione in base ai quali si stanno formando gli elenchi da sottoporre al CIPE hanno tenuto conto:

di una più equilibrata distribuzione territoriale degli impieghi del gas metano anche in considerazione di una diversificazione delle fonti energetiche primarie utilizzate nel meridione che sia più prossima ai livelli delle regioni settentrionali;

delle reali necessità di ogni comune anche in relazione alle esigenze più generali di carattere economico e sociale;

della necessità di consentire una reale fattibilità economico-finanziaria, oltre che tecnica, delle reti di distribuzione cittadina al fine di evitare che tutto il piano venga disatteso ed inattuato.

L'ostacolo più grande che si incontra nella consistente diffusione della metanizzazione è che il margine di economicità delle gestioni, pur tenuto conto delle agevolazioni previste dalla legge n. 784 del 1980, si riduce, in termini finanziari, col decrescere delle dimensioni dei comuni. Per ovviare a tali difficoltà è stata ipotizzata la individuazione - demandando tale compito alle regioni interessate - di comprensori o bacini di utenza con gestione unitaria di una pluralità di reti cittadine che, realizzando economie di scala, consentirebbero la fattibilità delle opere sia nella fase strutturale sia in

quella di distribuzione e di gestione del servizio. La gestione unitaria dei bacini di utenza (pluralità di reti cittadine appartenenti ad una certa area territoriale) che assembla i comuni favoriti a quelli sfavoriti può addirittura creare delle soluzioni associative come già previsto vagamente dall'articolo 1 della citata legge n. 784.

Di seguito si riportano i criteri individuati per selezionare:

a) i comuni che si ritiene di potere e dovere aggiungere a quelli già indicati nella prima fase e nel programma integrativo speciale, in quanto comuni che potranno essere allacciati al metanodotto principale ed alle bretelle e derivazioni programmate o previste, e quindi metanizzabili singolarmente;

b) i comuni che potranno essere allacciati, e quindi metanizzabili, subordinatamente alla loro partecipazione a bacini di utenza a gestione unitaria (ai quali, come si è detto, si ipotizza che possano partecipare anche i comuni metanizzabili singolarmente in base al programma generale).

Requisiti per l'allacciamento dei comuni singoli:

1) la popolazione del comune non deve essere inferiore a tremila abitanti, al 31 dicembre 1980;

2) il limite di popolazione minima potrà essere ridotto a 1.500 abitanti qualora nel comune esistano consumi di metano per uso extrafamiliare, servibili dalla rete cittadina complessivamente superiori a 500 mila metri cubi l'anno;

3) la condotta di allacciamento dai metanodotti più vicini, esistenti o in progetto, alla periferia urbana, non potrà superare la lunghezza di 0,25 metri per abitante.

Requisiti per la realizzazione di bacini di utenza a gestione unitaria:

1) la gestione delle reti dei comuni del bacino di utenza deve essere affidata

ad un operatore unico, in modo da realizzare economie di scala;

2) la popolazione complessiva del bacino non deve essere inferiore a ventimila abitanti;

3) la popolazione di ogni singolo comune non deve essere inferiore a tremila abitanti, computabili anche come somma di abitanti di comuni distinti purché non sussista soluzione di continuità fra gli abitanti stessi. Potranno partecipare alla formazione dei comprensori anche i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, purché dotati di consumi di metano extrafamiliare servibili dalla rete cittadina non inferiori a 500 mila metri cubi all'anno; in tal caso la popolazione del comune, ai fini del calcolo dei parametri dell'allacciamento e dell'adduttore, verrà assunta convenzionalmente pari a tremila abitanti;

4) la distanza tra i comuni più lontani del comprensorio non deve superare i 50 chilometri di viabilità;

5) la condotta, o la somma delle condotte di allacciamento dai metanodotti più vicini esistenti o in progetto alla periferia urbana, non potrà superare gli 0,50 metri per abitante dei comuni designati come nuove reti;

6) la realizzazione del bacino di utenza non dovrà rendere necessaria la posa di nuovi adduttori secondari in misura superiore a 0,20 metri per abitante dei comuni designati come nuove reti, al netto delle quote imputabili ad eventuali utenze industriali, e sempreché non si rendano necessarie opere di eccezionale impegno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

ACCAME. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla ventilata costruzione di un carcere a Villa Caselle

(Pontedecimo - Genova) e tenendo presente che la maggioranza della popolazione si è dimostrata contraria all'utilizzo della Villa per questo scopo - se non intendano individuare una soluzione diversa utilizzando un'area demaniale del Ministero della difesa per l'impiego come carcere, lasciando così libera la Villa Caselle per l'utilizzo richiesto dalla maggioranza della popolazione.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che più di una area demaniale in provincia di Genova ed in prossimità del capoluogo potrebbe risultare idonea per essere adibita a carcere. (4-14805)

RISPOSTA. — La costruzione di un nuovo istituto di custodia preventiva per i minori in Genova è stata prevista nel programma di edilizia penitenziaria finanziato con le leggi 12 dicembre 1971, numero 1133 e 1° luglio 1977, n. 404. Attesa la particolare conformazione orografica della città di Genova, non è stato però possibile reperire un'area idonea allo scopo e la commissione di cui all'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, durante la riunione del 17 maggio 1974, ha espresso parere contrario alla scelta di un'area in zona Molassana, effettuata su proposta e indicazione del comune di Genova.

Dal momento che era risultato assolutamente impossibile reperire altra area idonea alla costruzione dell'edificio in argomento, questa Amministrazione ha deciso di utilizzare il complesso della ex casa di rieducazione per i minorenni in località Villa Caselle di Genova - Pontedecimo, per la indifferibile necessità di utilizzare un istituto di custodia preventiva e una prigione-scuola per i minorenni della Liguria (50 posti); giova ricordare infatti che, allo stato, i minori della Liguria vengono destinati a Boscomarengo (Alessandria), in Piemonte, ove si trova l'istituto più vicino in grado di ospitarli.

La ristrutturazione dell'istituto di Genova - Pontedecimo è stata decisa, inoltre, al fine di eliminare il grave inconveniente, più volte lamentato dalla locale magistratura, del frequente transito dei mi-

norì nelle case circondariali liguri. L'inse-diamento di un centro per anziani e *handicappati*, cui da talune parti si fa riferimento, difficilmente potrebbe realizzarsi, in quanto l'area in questione mal si adatterebbe allo scopo per il quale si vorrebbe procedere alla sdemanializzazione, perché sita in zona collinare e scoscesa.

È il caso di rilevare infine che eventuali provvedimenti di permuta richiederebbero tempi di realizzazione molto lunghi, mentre i lavori per la costruzione del nuovo istituto e la ristrutturazione dell'edificio preesistente, decisi sin dal 1977, stanno per avere inizio. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, su conforme parere della commissione giudicatrice di appalto-concorso, ha infatti approvato il progetto esecutivo da affidare all'impresa CODEMI di Milano. L'importo complessivo dell'opera ammonta a lire 14.600 milioni, per cui verrà sottoposto all'esame del comitato paritetico l'assegnazione del finanziamento integrativo di lire 6.600 milioni. Sono in corso le procedure di formalizzazione del contratto.

Il Ministro di grazia e giustizia:

DARIDA.

ACCAME. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso:

che il 23 giugno 1982, a Sarzana, durante una seduta del Consiglio comunale, alcuni consiglieri (anche della stessa maggioranza) avanzarono pesanti critiche sul piano di iniziativa privata (PIP) per i cantieri, abusivamente insediatisi sul Magra alcuni anni prima e solo di recente sanati, denunciando, tra l'altro, vistosi abusi urbanistici, commessi dai cantieri anche dopo la concessione della sanatoria;

che l'assessore all'urbanistica, rispondendo alle osservazioni fatte circa le varie illegittimità sopra citate, dichiarò che il comune di Sarzana aveva puntualmente provveduto a denunciarle lamentando,

però, che le « decine di denunce » presentate non avevano suscitato alcun provvedimento;

che tali dichiarazioni, riportate con grande evidenza dalla stampa locale, indussero il pretore di Sarzana a richiedere la trascrizione delle bobine « che si riferiscono a presunte denunce senza seguito e ad irregolarità amministrative » -

se sia noto al Governo quali esiti abbiano avuto le denunce relative ad abusi urbanistici ed altri reati, riferibili agli insediamenti cantieristici sul Magra, e quali « irregolarità amministrative » siano emerse. (4-15395)

RISPOSTA. — I procedimenti penali aperti davanti alla pretura di La Spezia, riferibili agli insediamenti cantieristici sul fiume Magra, risultano i seguenti: n. 493 del 1976, a carico di Giovanni Santucci, azioni Metalcost, imputato del reato previsto e punito dagli articoli 32 e 41 lettera b), legge 17 agosto 1942, n. 1150. Tale procedimento è stato definito con sentenza dibattimentale in data 9 dicembre 1976 di assoluzione per insufficienza di prove; tale sentenza è stata riformata dal tribunale di La Spezia, con sentenza del 13 ottobre 1978, di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; n. 1014 del 1977 rubricato come atti relativi ad occupazione abusiva di zona demaniale, riferito ad insediamento della società per azioni Euromare e archiviato il 15 febbraio 1979, con la seguente motivazione: allo stato non emergono con chiarezza né la natura del fatto, né i responsabili dello stesso; ulteriori indagini si rendono superflue in considerazione del recente provvedimento di amnistia; n. 5759 del 1979, a carico di Francesco Baudone, sindaco di Sarzana (La Spezia). Trattasi del procedimento, definito con sentenza istruttoria in data 17 marzo 1982, di non doversi procedere per intervento di amnistia; n. 1708 del 1980, n. 1712 del 1981, a carico di Giovanni Santucci, legale rappresentante della società per azioni Metalcost più due imputati del reato previsto e punito dal-

l'articolo 17, lettera b), legge 28 gennaio 1977, n. 10. Tale procedimento, già pervenuto alla fase dibattimentale, è stato rimesso a nuovo ruolo con ordinanza dell'8 luglio 1982 per consentire ulteriori accertamenti, richiesti dalla difesa, in merito all'epoca di esecuzione dei lavori, ai fini dell'applicazione dell'amnistia; n. 2162 del 1981, a carico di Sergio Floridi, legale rappresentante della società a responsabilità limitata Euromare, imputato del reato di cui all'articolo 17, lettera b), legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per tale procedimento è già stato emesso decreto di citazione a giudizio, per l'udienza del 23 settembre 1982; n. 8761 del 1981, a carico di Giovanni Santucci, legale rappresentante della società per azioni Metalcost, imputato del reato previsto e punito dagli articoli 96, lettera g), regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e 374, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Tale procedimento è stato definito con sentenza dibattimentale dell'11 marzo 1982, n. 67, di non doversi procedere per intervenuta amnistia; n. 2031 del 1982, a carico di Sergio Floridi, legale rappresentante della società per azioni Euromare, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 635, capoverso n. 3 del codice penale. Tale procedimento è stato definito con sentenza del 17 giugno 1982, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di lire 350 mila di multa. Avverso tale sentenza è stato interposto appello il 17 giugno 1982.

Quanto, infine, alla trascrizione delle bobine che si riferiscono a presunte denunce senza seguito e ad irregolarità amministrative, la competente autorità giudiziaria ha comunicato che, a seguito di notizie riportate dalla stampa locale, ritenne opportuno richiedere al segretario del comune di Sarzana la trascrizione delle dichiarazioni rese in consiglio comunale da un assessore del comune, e che dall'esame della richiesta documentazione emersero soltanto generici riferimenti e l'esplicita affermazione che il discorso non riguardava la pretura di Sarzana.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

ALMIRANTE E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la legge 27 luglio 1978, n. 392, ha dettato la « Disciplina delle locazioni di immobili urbani » e negli articoli da 27 e successivi ha disciplinato la locazione anche degli immobili adibiti ad attività alberghiere con specifiche norme particolari — se siano a conoscenza che detta normativa viene elusa da parte di costruttori di nuovi edifici i quali locherebbero i complessi completi di attrezzature, di arredamento, ed anche di licenza pur non avendo mai esercitato il mestiere d'albergatore e senza iscrizione alla camera di commercio per questa attività; che inoltre si registrano, con sempre maggiore frequenza, casi di locazione del complesso come « azienda » pur mancando quell'avviamento commerciale che ne costituisce l'elemento peculiare e caratteristico.

Per conoscere se, di fronte a queste situazioni, il Governo non ritenga di precisare quale sia il più esatto ambito di applicazione del citato articolo 27 che nella attuale deformazione interpretativa consente ai proprietari degli immobili di avvantaggiarsi, con pieno danno degli affittuari che sono gli unici ad operare coraggiosamente nel non semplice settore alberghiero, lasciandoli privi di essenziali tutele di legge come, ad esempio, il diritto alla indennità per avviamento nei casi di cessazione del rapporto di locazione, perché tale indennità non è prevista quando l'originario contratto risulta effettuato come affitto di una « azienda ».

(4-15330)

RISPOSTA. — La dottrina giuscommerciale meno recente considerava essenziale, per qualificare una fattispecie come negozio sull'azienda, che oggetto del negozio fosse l'organico complesso di elementi organizzati per l'esercizio dell'impresa, munito di quell'attributo essenziale e necessario che era costituito dall'avviamento. Secondo tale indirizzo, qualora la volontà delle parti non si fosse appuntata

sull'avviamento, la fattispecie si sarebbe risolta in una molteplicità di negozi diversi aventi ad oggetto una pluralità di beni singolarmente e non unitariamente considerati.

In passato l'opinione suddetta ha trovato qualche riscontro giurisprudenziale, ma secondo una tesi più recente ed ormai diffusamente affermata, per l'applicazione della specifica disciplina sull'azienda, la funzionalità e l'avviamento del complesso dei beni aziendali sono richiesti non già come caratteristiche attuali dei medesimi ma anche solo come loro attributi potenziali. La tesi in parola ha avuto un'origine schiettamente giurisprudenziale ed è sorta proprio per risolvere i casi nei quali appariva dubbio se un contratto relativo ad azienda di nuova costruzione, e da completare in alcuni dei suoi elementi, dovesse qualificarsi come affitto di azienda alberghiera, come tale estraneo alla legislazione vincolistica, ovvero come locazione di immobile, e relative pertinenze, come destinazione alberghiera. Le prime affermazioni giurisprudenziali dell'indirizzo che ritiene irrilevante per l'individuazione di un complesso di beni come azienda la attualità dell'avviamento possono riscontrarsi in diverse sentenze, alcune delle quali recenti, della Suprema corte di cassazione. Successivamente la dottrina ha accolto favorevolmente tale tesi e ne ha sottolineato la portata espansiva, di là dei limiti propri del problema che aveva dato l'occasione di elaborarla.

Nella situazione venutasi a creare l'unico intervento legislativo idoneo a soddisfare le attese degli albergatori che esercitano la loro impresa in un immobile non di loro proprietà non potrebbe che concretarsi in una norma che, inserendosi nel contesto dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dichiarasse espressamente, con una sorta di valutazione legale tipica, che si ha contratto di locazione di immobile ad uso alberghiero e non affitto di azienda alberghiera quando il complesso dei beni oggetto del contratto, ancorché unitariamente considerati dalle parti nella loro destinazione ed attività d'im-

presa, non sia dotato di avviamento in atto. Con una simile innovazione, per altro, il legislatore mostrerebbe di ignorare le più recenti acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza, formalizzando con legge una tesi ormai superata. Inoltre, attribuendo decisa rilevanza all'avviamento nel solo settore dell'affitto di azienda alberghiera, creerebbe le premesse per una possibile censura di incostituzionalità, data la non ragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità delle ipotesi di affitto d'azienda nelle quali il requisito anzidetto non è ritenuto essenziale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORÀ.

AMARANTE E ROMANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premezzo:

a) che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, recante « Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini colpiti da misure di persecuzione nazional-socialiste », sancisce che le domande degli interessati andavano presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto stesso;

b) che l'articolo 8 del citato decreto afferma che l'apposita Commissione doveva concludere l'esame delle domande entro un anno dalla scadenza fissata per la loro presentazione e doveva redigere, entro i successivi due mesi, l'elenco dei beneficiari, diretti e indiretti, elenco da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ammettendosi l'eventuale ricorso entro 30 giorni e la decisione da parte del Ministro del tesoro entro i successivi tre mesi;

c) che tuttavia, all'articolo 13 del citato decreto, è previsto l'accantonamento, per cinque anni, dell'1 per cento della somma ai fini di una ripartizione tra gli interessati le cui domande non fossero

giunte nei termini a causa di forza maggiore -:

1) la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale sono stati pubblicati gli elenchi di cui all'articolo 8 del più volte richiamato decreto n. 2043, e l'indicazione della somma *pro capite* ripartita;

2) l'elenco dei ricorsi presentati dopo la pubblicazione dei nominativi nella *Gazzetta Ufficiale*, e il loro esito;

3) se vi sono ancora ricorsi da definire, e per quale motivo;

4) la somma complessiva e quella *pro capite* ripartita secondo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del richiamato decreto;

5) la somma non ripartita e versata secondo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo 13 del richiamato decreto.

(4-12507)

RISPOSTA. — La liquidazione dell'indennizzo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, a favore dei deportati nei campi di eliminazione in Germania nonché dei loro congiunti, ha avuto luogo nell'anno 1968 in base allo stato di riparto predisposto dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, tenendo conto del numero degli ammessi al beneficio, dei mesi di deportazione e della somma di 40 milioni di marchi tedeschi — pari all'epoca a lire 6.250.440.000 — messa a disposizione del governo federale tedesco a titolo di riparazione morale per cittadini italiani vittime della deportazione. Detratta da tale somma — a termini del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — le aliquote del 2,50 per cento e dell'1 per cento (complessivamente lire 218.765.400), si è proceduto alla suddivisione, tra gli aventi diritto, dell'importo residuo di lire 6.031.674.600.

Poiché il numero totale dei mesi di deportazione è risultato, dai conteggi appositamente effettuati, pari a 167.214, la con-

seguinte somma spettante a titolo di indennizzo per ogni mese di deportazione, è stata determinata in lire 36.071.588. Le domande avanzate sono state 325.694; i pagamenti effettivamente eseguiti (dalla Banca nazionale del lavoro) hanno interessato 13.697 partite, escluso un residuo di altre 52, ancora da saldare. Gli elenchi nominativi delle domande accolte dalla commissione sopraindicata, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio 1968, n. 130. In detti elenchi, a fianco del nominativo di ciascun beneficiario, risulta indicato il numero dei mesi di deportazione ai quali viene rapportato l'ammontare dell'indennizzo spettante (lire 36.071.588 per il numero dei mesi di deportazione). La somma complessiva ripartita è stata pari a lire 6.031.674.515,83 (36.071,588 per 167.214 numero totale dei mesi di deportazione).

È da precisare che secondo la previsione contenuta nell'articolo 13 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 — parzialmente sostituito poi nell'articolo unico della legge 14 marzo 1968, n. 211 — l'1 per cento della somma messa a disposizione dal Governo federale tedesco, unitamente agli interessi maturati, dovevano essere tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere ripartiti tra coloro che, per causa di comprovata forza maggiore non avessero potuto presentare le istanze di indennizzo nei termini previsti ed altresì, tra quei cittadini le cui domande fossero risultate accolte a seguito di impugnativa.

Nella *Gazzetta ufficiale* del 19 marzo 1981, n. 78 (disposizioni e comunicati), sono stati successivamente pubblicati gli elenchi nominativi riguardanti appunto le domande prodotte tardivamente dagli interessati. In tali elenchi, a fianco di ciascun beneficiario, è stato indicato il numero dei mesi di deportazione, pari complessivamente a 342, per un totale di lire 12.336.483.096 (36.071,588 per 342), ulteriormente ripartiti).

Come è noto, avverso le decisioni della Commissione, più volte citata, potevano produrre ricorso — entro il termine peren-

torio di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi stessi nella *Gazzetta ufficiale* — sia coloro che erano stati inclusi negli elenchi, sia quelli che ne erano rimasti esclusi. Contro le risultanze degli elenchi pubblicati il 22 maggio 1968, sono stati presentati complessivamente 10.051 ricorsi definiti tutti con singoli decreti ministeriali; di tali ricorsi 1.069 risultano accolti mentre i rimanenti 8.982 respinti con motivazioni precisate però in ciascun provvedimento di rigetto.

Tutti i provvedimenti — sia concessivi sia negativi — sono stati debitamente notificati agli interessati, ma di essi non è stato compilato alcun elenco in quanto non previsto dalle norme vigenti. Avverso i provvedimenti ministeriali di cui si è detto sopra, vennero proposti nove ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e 1.308 al Capo dello Stato. Di tali ricorsi ne risultano definiti 1.310 di cui 583 di accoglimento e 727 di rigetto. Per i ricorsi accolti risultano emessi 546 decreti ministeriali concessivi di indennizzo e 37 decreti di diniego debitamente motivati. Rimangono da definire sette ricorsi straordinari al Capo dello Stato, per i quali si è in attesa del prescritto parere da parte del Consiglio di Stato. Contro gli elenchi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 19 marzo 1981, n. 78, non risulta prodotto alcun ricorso.

Va, intanto, segnalato che in base alla originaria normativa, per dare attuazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963, e procedere alla seconda fase di riparto, si sarebbe dovuta attendere la definizione di tutti i ricorsi, alcuni dei quali pendenti. Dato il lungo tempo ed attese le comprensibili e pressanti sollecitazioni degli interessati, il Governo ritiene opportuno includere nell'emanando testo unico delle norme in materia di pensione di guerra approvato, poi, con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, una apposita disposizione (articolo 139) in base alla quale la liquidazione dell'indennizzo in questione poteva essere effettuata con carattere di imme-

diatezza, senza cioè dover attendere l'esito delle impugnative interposte. La norma stabilisce, infatti, che l'indennizzo di cui trattasi viene concesso ai soggetti di pertinenza — senza far luogo ad ulteriore stato di riparto — nella misura e con i criteri stabiliti a suo tempo per l'attribuzione delle singole quote, ai beneficiari della ripartizione principale effettuata nel 1968 a termini dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2043.

Ai fini di cui sopra è altresì previsto il versamento in conto entrate tesoro della somma accantonata sul conto corrente tesoreria denominato fondo versato dalla Repubblica federale di Germania da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404, e la successiva iscrizione della stessa somma, al capitolo 6172 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sul quale graveranno gli oneri per la liquidazione dell'indennizzo in argomento.

La commissione per gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazional-socialiste (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963), ha ultimato i suoi lavori in data 12 febbraio 1981 ed il 25 febbraio 1981 ha dato disposizioni alla Banca nazionale del lavoro, presso cui era stato originariamente aperto il conto ordinario n. 200675, di procederne alla estinzione mediante versamento dei saldi, per capitale ed interessi, sul conto corrente fruttifero n. 282, denominato fondo versato dalla Repubblica federale di Germania, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

Alla data del 29 marzo 1982, su tale fondo risultano versate (quietanza 1950): lire 24.943.875, corrispondenti per lire 22.580.860 (al netto degli interessi e del conguaglio della ritenuta fiscale) al residuo di 52 partite di indennizzo indirette, da pagare; (quietanza 1951): lire 27 milioni 775.165, riguardanti l'importo di 63 assegni di indennizzo restituiti dalle poste per decesso o irreperibilità dei beneficiari.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

AMARANTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se per lo stabilimento fonderia « Ideal-clima » di Salerno, ovvero per altri stabilimenti dello stesso gruppo, sia stato presentato un piano di ristrutturazione o riconversione a norma della legge n. 675/1977, e, in caso affermativo, per conoscere i contenuti del suddetto piano specialmente in riferimento al tipo di produzione ed ai livelli occupazionali previsti. (4-14109)

RISPOSTA. — Da parte dello stabilimento fonderia Ideal-Clima di Salerno non è pervenuta alcuna richiesta di applicazione dei benefici di cui alla legge n. 675 del 1977.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORÀ.

AMICI, DE GREGORIO E ANTONELLIS. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave tensione che si è venuta a determinare tra i lavoratori e la direzione dell'azienda a partecipazione statale ITALGEL di Ferentino (Frosinone) a causa della mancata definizione di una vertenza aziendale, in atto da alcuni mesi per precise responsabilità della stessa direzione aziendale;

se sono al corrente dell'ingiustificato atteggiamento preso dalla suddetta direzione che si rifiuta di incontrarsi con i sindacati unitari provinciali e regionali dei lavoratori, assumendo la pretesa di intavolare trattative solo con i rappresentanti nazionali dei sindacati stessi;

se sono stati informati che i lavoratori, proprio per le su esposte ragioni, sono stati costretti a mettere in atto forme di lotta e di pressione che arrecano gravi danni alla produzione e all'economia dell'azienda;

se non ritengano di dover intervenire con tutta urgenza nei confronti della direzione ITALGEL perché receda dalla assurda posizione assunta e si incontri, nel più breve tempo possibile, con le legittime istanze sindacali, locali e regionali. Si potrà in tal modo evitare che il malcontento dei lavoratori, particolarmente quelli stagionali che sono i più colpiti, debba sfociare in azioni sindacali più determinate. (4-13732)

RISPOSTA. — Dal 1° marzo 1982 presso lo stabilimento di Ferentino (Frosinone) della ITALGEL sono in corso delle agitazioni, iniziate con la richiesta da parte del consiglio di fabbrica di una nuova piattaforma aziendale (premio di produzione ed altro), il cui costo, per l'azienda, ascende a circa 200 mila lire al mese per ciascun dipendente.

Nello stesso arco temporale era in discussione presso le autorità centrali di Governo e presso la regione Lombardia la grave vertenza relativa allo stabilimento di Cornaredo (Milano), conclusasi con i noti accordi per l'avvio del piano di risanamento dell'ITALGEL che — fra l'altro — ha contemplato la chiusura di quello stabilimento. In quel particolare momento in cui era in discussione la chiusura di uno dei suoi quattro stabilimenti di produzione, si comprende come l'ITALGEL non potesse accedere a richieste di aumenti salariali, che comportavano un sensibile aggravio del costo del lavoro, per altro già allineato ai trattamenti di maggior favore praticati dalle altre aziende del settore.

Va precisato che l'azienda non si è sottratta — come si afferma nella interrogazione — al confronto sindacale ma, ha fatto doverosamente presenti i motivi e le ragioni per cui non poteva accedere alle richieste avanzate anche ricorrendo ad assai discutibili forme di lotta.

Dal 5 aprile 1982 si è aperto un confronto sindacale regionale con le strutture della FILIA, confronto oggi definito, e dalla stessa data del 5 aprile 1982 nello

stabilimento di Ferentino sono cessati gli scioperi del personale.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

AMODEO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — in ordine al previsto ammodernamento della tratta Siracusa-Ragusa-Vittoria ed al fine di migliorare il servizio ferroviario — se non si ritenga di installare i nuovi apparati DOC (Dirigenza operativa centrale) presso gli uffici di Ragusa, attuale sede di dirigenza unica per la tratta Modica-Licata, dove di recente sono stati realizzati — nella parte dello scalo ferroviario — nuovi locali che sarebbero idonei alla installazione delle suddette apparecchiature;

per sapere se non si intenda provvedere ad ammodernare gli ambiti di lavoro mediante la ristrutturazione della stazione di Acate-Comiso-Donnafugata-Genesi-Ragusa Ibla-Sampieri e Pozzallo nonché dei marciapiedi, itinerari preferenziali ed interviste di tutte le stazioni della tratta Ragusa-Licata e delle garitte ai chilometri 344 + 267, chilometri 320 + 710, chilometri 309 + 541, chilometri 304 + 177, chilometri 302 + 528, chilometri 267 + 753; se si intenda provvedere anche per la messa in opera dei servizi igienico-sanitari nelle garitte che ne risultano provvisti, per la ristrutturazione delle case cantoniere abitabili di tutta la tratta, per la installazione di apparati di sicurezza in tutti i passaggi a livello al fine di seguire il piano aziendale di antinfortunistica; per la installazione di telefoni di servizio a distanza progressiva;

per conoscere infine quali provvedimenti si intendano adottare per dare soluzione alla attuale carenza del personale di linea del 39°, 40° e 33° tronco della tratta stessa e per sapere inoltre se, al fine di migliorare il servizio, non si ritenga di assegnare al D.L. di Modica due automotori gruppo 668 e un locomotore 343, nonché disporre la revisione generale di tutti

i mezzi di trazione e l'utilizzazione del carro soccorso per tutte le 24 ore, in atto per ogni incidente o esigenza di servizio della zona, spostando il carro di soccorso da Caltanissetta o da Siracusa. (4-15541)

RISPOSTA. — Nel programma delle opere previste per la centralizzazione del traffico sulla linea Canicattì-Gela-Siracusa è stata già considerata dall'Azienda delle ferrovie dello Stato la possibilità di installare i nuovi apparati della dirigenza centrale operativa in locali idonei nella stazione di Ragusa.

Circa l'ammodernamento degli ambienti di lavoro di alcune stazioni della linea Siracusa-Ragusa-Vittoria, si fa presente che è stata destinata la somma di 300 milioni di lire per i lavori di riclassamento dei fabbricati viaggiatori di Cassibile, Rosolini, Pozzallo e Ragusa Ibla, mentre ad interventi di miglioria delle altre stazioni si provvederà con i fondi assegnati per gli ambienti di lavoro alla sede compartimentale di Palermo. È stato inoltre già avviato un programma per realizzare itinerari preferenziali e sistemazioni delle intervie, secondo gradi di priorità nelle stazioni della tratta Ragusa-Licata; attualmente sono in corso i lavori nelle stazioni di Ragusa Ibla, Ragusa, Genisi e Donnafugata, che verranno successivamente estesi a tutte le restanti stazioni.

Per quanto riguarda la manutenzione dei posti di guardia dei passaggi a livello, sarà senz'altro provveduto alla realizzazione di servizi igienici nei posti che ne sono sprovvisti, mentre il loro rinnovamento sarà oggetto di valutazione in sede di elaborazione del programma compartimentale per l'ammodernamento dei passaggi a livello attualmente in corso.

Riguardo allo ristrutturazione delle case cantoniere della linea in questione non è possibile attualmente procedere ad interventi di straordinaria manutenzione a causa della esiguità dei fondi messi a disposizione per l'esercizio in corso: tuttavia, il problema è debitamente seguito dall'azienda ferroviaria. Al potenziamento delle apparecchiature relative al servizio

passaggi a livello della Siracusa-Ragusa-Gela si provvederà contestualmente alla realizzazione del telecomando sull'intera linea Siracusa-Gela-Canicattì.

Per quanto riguarda l'installazione del telefono di servizio a distanza progressiva sulla linea medesima, la posa del cavo per telecomunicazioni, necessario per la realizzazione del previsto comando centralizzato del traffico, permetterà l'allacciamento ogni due chilometri di telefoni lungo la linea. In relazione, poi, alla situazione del personale dei tronchi di linea trentatreesimo, trentanovesimo e quarantesimo, si fa presente che per i tronchi stessi si ha rispettivamente una effettiva consistenza di 20, 26 e 24 agenti, in relazione a piante organiche, rispettivamente, di 21, 31 e 31 unità, con differenze che, percentualmente, non si discostano da quelle riscontrate in impianti analoghi. Nonostante l'impegno notevole da parte dell'azienda per procedere al ripianamento degli organici, non si potrà provvedere con la tempestività auspicata, sia per i limiti di legge e di bilancio sulla pianta globale, sia per motivi contingenti, quali le comprensibili difficoltà per la mobilità del personale ed il carico di agenti divenuti nel tempo fisicamente non idonei alle mansioni del profilo professionale rivestito. Il problema è, ora, allo studio nei termini generali, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda infine il servizio dei mezzi di trazione si premette che le automotrici 668 e le locomotive D. 343, che fanno servizio su Modica, sono in dotazione agli altri depositi della Sicilia, opportunamente attrezzati per consentire la manutenzione. Non si ritiene per altro opportuno assegnare al deposito locomotive di Modica (Ragusa) i mezzi di trazione richiesti in quanto un ulteriore frazionamento delle macchine comporterebbe automaticamente un aumento della dotazione per le necessarie riserve. Il predetto deposito locomotive dispone di un posto di soccorso mobile, su carro di prima categoria, che opera durante le ore di apertura della officina del deposito stesso con zona di azione compresa tra le stazioni di Rosolini e di Gela. Il basso nu-

mero di interventi eseguiti e la vicinanza con i carri attrezzi di Siracusa e Caltanissetta, non consigliano la trasformazione del posto di soccorso di Modica in sede di carro attrezzi.

Tutti i rotabili, siano essi trainati o semoventi, vengono periodicamente revisionati secondo scadenze prestabilite dal servizio materiale e trazione dell'azienda ferroviaria, compresa una grande revisione generale comportante lo smontaggio completo del mezzo ed il suo ripristino a disegno.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

BARTOLINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere —

in merito alla grave situazione produttiva, finanziaria e occupazionale delle Officine meccaniche « Bosco » di Terni;

premesso che questa azienda, di proprietà della GEPI, è ormai da lungo tempo alle prese con grosse difficoltà che rischiano, qualora non eliminate in tempo utile, di provocare pericolose conseguenze sullo stato e sulle prospettive dell'azienda non esclusa quella della sua chiusura totale;

premesso altresì che a tutt'oggi, nonostante le richieste più volte formulate in tal senso dalle forze politiche e sociali e dalle istituzioni locali, il Governo, la GEPI e l'EFIM non si sono chiaramente pronunciati in ordine all'inserimento della predetta industria nell'area pubblica da attuarsi tramite l'assorbimento della stessa da parte dell'EFIM;

considerato il fatto che in mancanza di tale decisione diventa praticamente impossibile la ricerca di altre soluzioni ivi compresa la possibilità che si costituisca una nuova società a partecipazione pubblica e privata od un eventuale passaggio a privati;

vivamente preoccupato per le conseguenze gravissime che possono derivare per le officine meccaniche « Bosco » dal perdurare di tale stato di cose con particolare riferimento ad un ulteriore deterioramento produttivo, finanziario e occu-

pazionale dell'azienda ed a eventuali tentativi di svalutare il patrimonio rappresentato dalla stessa per poi procedere alla sua svendita —

in che modo i competenti Ministeri dell'industria e delle partecipazioni statali intendano intervenire perché sia fatta immediata chiarezza e perché siano affrontati e risolti i problemi del nuovo assetto proprietario e quelli del risanamento e del rilancio della predetta azienda. (4-09303)

RISPOSTA. — Il pacchetto azionario di controllo della società per azioni di Terni è stato ceduto alla società per azioni Aviofer-Breda Ferroviaria, società finanziaria del gruppo EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

BASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, nessun magistrato, dei 150 previsti in aumento, è stato assegnato al tribunale di Trapani, del quale sono ben note le carenze di organico e le vacanze;

per sapere se, tenendo anche conto del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura e trattandosi di tribunale di capoluogo di provincia, non si intenda provvedere con urgenza a restituire a quel tribunale il posto sospeso e quello congelato avvalendosi delle residue disponibilità di cui alla legge 19 febbraio 1982, n. 27. (4-16092)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, in corso di registrazione, l'organico dei magistrati del tribunale di Trapani è stato aumentato di due giudici, elevando così da 11 a 13 unità la relativa pianta. Attualmente, non risultano posti vacanti nel-

la dotazione organica dei magistrati dello stesso tribunale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

BENCO GRUBER. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere in quale forma si intenda ovviare, malgrado le ripetute affermazioni che le aziende a partecipazione statale non subiranno riduzione a Trieste, alla prospettata trasformazione in quella città entro il dicembre dell'anno in corso dell'officina dell'Alfa Romeo - azienda parastatale - che attualmente impiega 20 operai, in « ufficio regionale » con 4 o 5 dipendenti, escludendo così un servizio particolarmente richiesto in una città di frontiera, con afflusso turistico e commerciale di clientela straniera. (409628)

RISPOSTA. — A Trieste l'Alfa Romeo disponeva di una dipendenza commerciale, facente capo alla filiale di Padova, con una propria officina di assistenza tecnica e con un organico complessivo di 21 unità lavorative. L'andamento generale negativo di questa dipendenza ha portato alla sua chiusura, già prevista del resto quattro anni fa, considerate anche altre valutazioni di carattere logistiche e commerciale. Va rilevato che il provvedimento adottato non deve significare alcuna intenzione da parte dell'Alfa Romeo di ridurre la propria presenza commerciale a Trieste, ed infatti la decisione organizzativa ha previsto la costituzione, con sede sempre a Trieste, di un più snello ufficio regionale Alfa Romeo le cui specialistiche competenze nel settore commerciale, in quello della assistenza tecnica e nella promozione della vendita dei ricambi avranno come riferimento operativo l'intera regione e non più il solo ambito cittadino.

In sostanza nel più ampio quadro di un programma di rinnovamento della rete di vendita Alfa Romeo in Italia si è rite-

nuto di dover affrontare in termini prioritari, avuto riguardo all'importanza del tema, il problema dell'assistenza tecnica alla clientela Alfa Romeo; essa come del resto viene oggi praticato dalle più moderne reti commerciali europee ed americane deve essere allocata presso la rete di vendita indiretta, facendo scomparire costose iniziative di tipo concorrenziale nei confronti dei concessionari. In futuro infatti il concessionario Alfa Romeo deve avere la piena responsabilità di tutte le variabili specifiche inerenti la sua attività imprenditoriale. Per quanto riguarda i dipendenti, sono state assunte tutte le iniziative necessarie al fine di offrire al personale, che dal 1° gennaio 1982 non poteva più prestare la propria attività presso il nuovo ufficio regionale, la più ampia gamma di possibilità di occupazione presso altre unità aziendali o presso altre aziende di Trieste o della zona.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

BENCO GRUBER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, nella emanazione delle norme delegate per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del ruolo separato e limitato, ex combattenti e partigiani, in servizio al 1° gennaio 1971, si intenda provvedere, in conformità all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni, in rispetto della giustizia equiparativa e delle legittime aspirazioni degli interessati ormai più che sessantenni, alla detta ricostruzione di carriera riconoscendo, per il conferimento delle dovute promozioni, il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia e nelle forze armate di provenienza.

Si fa presente che, ove tale norma di riferimento per la ricostruzione della carriera non fosse osservata, non verrebbe soltanto commessa un'ingiustizia, ma si punirebbe un corpo che in anni difficili per la zona A del territorio libero di

Trieste ha contribuito a difendere la continuità di applicazione della legge italiana. (4-13277)

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede che i benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, siano estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, *ex combattenti* o partigiani, in servizio al 1° gennaio 1971. Nei confronti di tale personale, pertanto, si procederà alla ricostruzione di carriera prevista dal citato articolo 7, riconoscendo il servizio prestato ed il grado rivestito nella forza armata o nella formazione partigiana di provenienza.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

BERNARDI GUIDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

che a causa di una violentissima grandinata abbattutasi domenica 11 luglio 1982 su una vasta zona della provincia di Roma, comprendente principalmente i comuni dei Castelli Romani, sono andati distrutti centinaia di ettari di coltura di uva pregiata;

che l'eccezionale violenza di tale evento atmosferico ha compromesso, in modo irreparabile, non solo il prossimo raccolto, ma anche quelli avvenire, per il gran numero di vitigni stroncati;

che i danni riportati dagli agricoltori locali pregiudicano gravemente i bilanci degli interessati e l'equilibrio economico della intera zona —:

se il Ministero dell'agricoltura e foreste, acquisiti gli accertamenti svolti dagli Uffici dell'Ispettorato Agrario, non ritenga di emanare il decreto di riconosci-

mento dell'area colpita come « disastrosa di prima categoria », ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590. (4-15954)

RISPOSTA. — Il Ministero, appena venuto in possesso delle motivate proposte della regione Lazio, ha adottato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il decreto 7 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 settembre 1982, n. 265, con il quale, per la provincia di Roma, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità, fra l'altro, della grandinata dell'11 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Colonna, Rocca Priora, Montecompatri, Monteporzio Catone, Roma, Velletri, Lariano, Lanuvio, Genzano, Zagarolo, Galliano e Tivoli. A seguito di tale decreto, come previsto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Lazio dovrà provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata legge n. 590 del 1981.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

BOGGIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che l'azienda « Intesa » di Gagliano in provincia di Enna operante nel settore tessile-abbigliamento del gruppo ENI ha posto in cassa integrazione 325 dipendenti per tre settimane con previsione di altre tre settimane in rapporto ai tempi di riorganizzazione del ciclo produttivo di alcuni reparti e alle vendite dei capi finiti — quali siano le effettive linee di risanamento e di ristrutturazione aziendale che dovrebbero portare all'autonomia gestionale e commerciale nell'ambito del piano di settore del gruppo, garantendo l'occupazione e lo sviluppo produttivo dell'azienda.

(4-13472)

RISPOSTA. — Lo stabilimento Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna) ha prodotto sino al 1979 abiti civili ed abbigliamento per conto della Lebole Euroconf di Arezzo.

Dal 1980, nel quadro della attribuzione di autonomie produttive e gestionali e rispondendo, per altro, alle sollecitazioni ed attese locali, è stata assegnata alla fabbrica la produzione di abiti civili venduti con proprio marchio *Cromwell*. A queste produzioni vanno aggiunte quelle di capi di vestiario professionale (commessa Ferrovie dello Stato). Prosegue inoltre l'azione di completamento della struttura organizzativa della unità produttiva articolata per linea di prodotto, pur con qualche difficoltà di reperimento di personale veramente qualificato, essendo detto personale poco propenso ad insediarsi in aree lontane dai centri forti del settore tessile-abbigliamento.

Nella campagna produttiva della collezione autunno-inverno 1982 si sono registrate sospensioni contingenti dell'attività produttiva con ricorso alla cassa integrazione guadagni di due settimane. Questo periodo risulta inferiore a quello registrato nelle precedenti campagne in cui si sono avute dissaturazioni intorno al 30 per cento.

Nella conferenza delle partecipazioni statali in Sicilia e in un incontro con le forze politiche tenutosi presso la provincia di Enna il 26 marzo 1982, è stato più volte riconfermato l'impegno al mantenimento dell'attuale occupazione (433 addetti). Per quanto riguarda le linee di azione aziendale si precisa che esse sono rivolte soprattutto al consolidamento della produzione *Cromwell* e che si stanno concretando attraverso la qualificazione della rete commerciale; una accurata selezione della clientela sul piano dell'affidabilità; il miglioramento della qualità e vestibilità del prodotto; la riduzione dei costi di trasformazione ancora alti rispetto alla concorrenza.

Produzioni integrative saranno rappresentate dalle forniture professionali che dovranno gradualmente trovare più ampi

sbocchi sia nell'area siciliana sia nei paesi del Mediterraneo. Lo stabilimento sta producendo e produrrà in futuro anche per le esportazioni. Nel complesso tuttavia, si prevede che il risultato della gestione resterà per alcuni anni ancora in perdita — pur decrescente — non essendo realisticamente ipotizzabili per i prossimi esercizi economici, pareggi di gestione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

BONINO, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, FACCIO, CRIVELLINI E TESSARI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità:

1) che il giorno 23 agosto 1981 il signor Emil Petru Ratiu, nato a Chisinau (Romania) il 16 dicembre 1935 e abitante in Roma, via Beniamino de Ritis 32/3, dopo aver tenuto con sé per tutta la giornata la figlia minore Anastasia, non la restituiva più alla moglie, signora Anna-paola Di Lellio, coniuge affidatario come da sentenza di separazione emessa dal tribunale di Roma, così contravvenendo alle disposizioni della sentenza stessa;

2) che in data 16 settembre 1981 il giudice tutelare della pretura di Roma, adito per i fatti sopra esposti dalla signora Anna-paola Di Lellio, ordinava a tutte le autorità di pubblica sicurezza competenti di attivarsi al fine di predisporre quanto necessario per la ricerca ed il recupero della piccola Anastasia, ed ordinava al contempo alla questura di Roma l'iscrizione sulle rubriche di frontiera della minore Anastasia Ratiu, per impedirne l'espatrio;

3) che in data 24 settembre 1981 il tribunale dei minori di Roma, con provvedimento n. 4451 ordinava al comando dei carabinieri gruppo Roma 1 e per tramite di questo alla compagnia carabinieri di Montesacro (Roma) di predisporre ogni provvedimento utile al ritrovamento ed alla restituzione della piccola

Anastasia alla madre, ivi compreso il pedinamento del signor Ratiu;

4) che successivamente la signora Annapaola Di Lellio ricorreva al tribunale dei minori di Roma perché fosse tolta al signor Emil Petru Ratiu la patria potestà sulla piccola Anastasia;

5) che a tutt'oggi né le autorità di pubblica sicurezza, né la compagnia carabinieri di Montesacro hanno ottemperato agli ordini della magistratura;

6) che, a tutt'oggi, il tribunale dei minori di Roma — ignorando l'urgenza e la gravità dei fatti, tanto maggiore a seguito della dichiarazione resa dal signor Ratiu avanti a quel tribunale, con la quale questi apertamente dichiarava l'intenzione di « farsi giustizia da sé », non ha ancora provveduto in ordine alla patria potestà del signor Ratiu sulla piccola Anastasia.

In caso affermativo, si chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro dell'interno intende prendere al riguardo nei confronti del comando dei carabinieri gruppo Roma 1 e della compagnia carabinieri di Montesacro; si chiede di conoscere altresì se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno attivare azione disciplinare nei riguardi del collegio del tribunale dei minori di Roma adito dalla signora Di Lellio. (4-11805)

RISPOSTA. — La minore Anastasia Ratiu risulta affidata, con provvedimento del tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 155 del codice civile, in sede di separazione dei coniugi, alla madre, signora Anna Paola Di Lellio, alla quale, in quanto affidataria, è stato attribuito l'esercizio esclusivo della potestà sulla figlia.

A seguito di una duplice istanza in data 16 settembre 1981 della signora Di Lellio, il giudice tutelare di Roma ha adottato tempestivamente nello stesso giorno i provvedimenti di legge nell'interesse della minore. In particolare ha disposto che la piccola Anastasia fosse immediatamente riconsegnata alla madre affidataria,

esercitante la potestà parentale in via esclusiva, ex articolo 155 del codice civile, a cura della forza di polizia, autorizzando l'esecuzione del provvedimento in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo e presso chiunque la minore si trovasse.

Con separato decreto, sempre del 16 settembre 1981, ha poi ordinato che la minore fosse prontamente iscritta in tabella di frontiera, affinché ne fosse impedito l'espatrio, tanto se munita di passaporto italiano quanto di passaporto straniero, nel presupposto che si trattasse in ogni caso di cittadina italiana, mandando per l'esecuzione alla questura di Roma, ufficio passaporti, e a qualsiasi altra autorità di pubblica sicurezza. Con tale duplice ordine di misure, poteva dirsi attuato in via di urgenza tutto quanto era possibile giuridicamente per garantire la immediata attuazione del diritto della madre all'esercizio della potestà sulla figlia, salvo beninteso il recupero materiale della bambina affidato alle forze di polizia. Nonostante ciò, il tribunale per i minorenni di Roma ha immediatamente emesso, tenuto conto dell'urgente necessità, i provvedimenti temporanei nell'interesse della minore, ai sensi dell'articolo 336, ultimo comma del codice civile, idonei ad assicurare, con effetto rafforzativo, l'esercizio esclusivo della potestà materna e il materiale recupero della minore stessa.

La richiamata norma, che attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di emettere i necessari provvedimenti temporanei e urgenti, con carattere evidentemente cautelativo, ha lo scopo di permettere al giudice un approfondito esame del merito (eventuale decadenza della potestà o altre limitazioni della stessa ai sensi degli articoli 330, 333 del codice civile). Alla decisione su di esso potrà giungersi invero nel pieno rispetto di un adeguato contraddittorio, nonché previo esperimento di tutti i mezzi di prova necessari, ivi compreso un accurato esame della personalità del minore, di quella dei genitori, delle loro condizioni socio-economiche e culturali nonché delle dinamiche familiari (si rende necessaria talvolta anche l'esecu-

zione di elaborate perizie psicologiche o psichiatriche).

Ciò ovviamente richiede nella maggior parte dei casi, come in quello in questione, tempi non certo brevissimi tenuto conto che si tratta di privare entrambi i genitori o uno solo di essi, come nella fattispecie, del potere genitoriale ovvero di limitarne in modo rilevante e duraturo l'esercizio. I tempi rispettati nel caso che interessa sono stati e sono tuttora più che adeguati tenuto conto della delicatezza del caso stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto appare del tutto infondata qualsiasi doglianza o censura rivolta ai giudici del tribunale per i minorenni di Roma. Le ricerche e gli accertamenti, affidati al gruppo carabinieri Roma 1), sono state sempre svolti col massimo impegno.

Nel marzo 1982 l'INTERPOL, a seguito di ricerche compiute anche all'estero, ha comunicato alla legione carabinieri di Roma che Anastasia Ratiu si trova in Romania, presso l'abitazione della nonna paterna sita in Bucarest.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

CANTELMI, BRINI, ESPOSTO, DI GIOVANNI E PERANTUONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che si starebbe per procedere alla riduzione di un posto di cancelliere ed uno di segretario nell'organico del tribunale di Avezzano, mentre non si provvederebbe ad assegnare un segretario alla cancelleria della pretura di Trasacco;

se, nell'ipotesi di fondatezza della notizia, non ritenga di intervenire, con tempestività, per evitare che ciò si verifici.

La riduzione del numero dei cancellieri e dei segretari nel tribunale di Avezzano, già oggi abbastanza esiguo, aggraverebbe ulteriormente il già faticoso svolgimento dei lavori d'istituto, data la rile-

vante mole di lavoro a fronte di un organico di personale numericamente insufficiente; mentre non troverebbe alcuna giustificazione il fatto di lasciare la sola pretura di Trasacco priva persino di un segretario, nel momento in cui si vanno a coprire tutte le altre già disagiate preture del circondario marsicano, con la presenza di almeno un segretario.

(4-16237)

RISPOSTA. — Presso il tribunale di Avezzano (L'Aquila) sono previsti attualmente un primo dirigente e due cancellieri, nonché cinque unità nel ruolo dei segretari. Gli indici di lavoro per questo personale, come si desume dai dati relativi al 1981, sono rispettivamente di 2,83 per i cancellieri e di 4,51 per i segretari. La riduzione dell'organico nel ruolo dei funzionari della carriera direttiva è stata disposta con decreto ministeriale 6 agosto 1982, al fine di aumentare le dotazioni delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306: tale provvedimento prevedeva globalmente la diminuzione di 105 unità da reperirsi negli uffici giudiziari. A tal fine sono stati individuati, dopo un'attenta analisi dei dati sul flusso di lavoro, gli uffici in cui una diminuzione non avrebbe inciso sulla funzionalità del servizio.

Con lo stesso provvedimento, decreto ministeriale 6 agosto 1982, si è provveduto ad una generale ristrutturazione degli organici dei segretari degli uffici giudiziari della penisola: in questo contesto sono state anche salvate alcune situazioni di eccedenza organica come quella del tribunale di Avezzano.

Per quanto attiene all'istituzione di un posto presso la pretura di Trasacco (L'Aquila), è da rilevare che con il decreto ministeriale sopra richiamato, sono state distribuite 1.275 unità di segretario delle 1.400 apportate globalmente in aumento dalla legge 9 febbraio 1982, n. 33; restano, quindi, prive del segretario in pianta, 79 preture. In sede di distribuzione delle 125 unità residue saranno tenute nella

massima considerazione le esigenze della pretura di Trasacco.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

CAPPELLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione creatasi all'interno del porto di Ravenna per i continui furti di merci, in particolare di quelle nei *containers*, in attesa di imbarco nel porto stesso.

I furti hanno assunto proporzioni preoccupanti: si parla di « continui prelievi » su commissione che, nella loro complessità, assumono aspetti gravissimi, non soltanto economici, screditando il porto e non incoraggiando, certamente, l'utenza a svilupparne il traffico.

Per conoscere quali provvedimenti verranno assunti per eliminare dal porto di Ravenna questa calamità, in grado di compromettere seriamente un'attività economica fondamentale per tutta l'economia emiliano-romagnola. (4-13151)

RISPOSTA. — Sono stati denunciati negli ultimi tempi una cinquantina di furti di merci giacenti nell'area portuale di Ravenna per un valore complessivo di 180 milioni di lire. Per altro, il reparto operativo del gruppo provinciale dei carabinieri ha condotto a termine un'operazione che si è conclusa con l'arresto di due persone, la denuncia a piede libero di una terza e il recupero di merce rubata per un valore di 160 milioni di lire.

Normalmente, poi, la guardia di finanza effettua numerose perlustrazioni diurne e notturne controllando tutta l'area portuale ed in particolare i piazzali di sosta dei *containers*.

Si soggiunge che, considerata l'importanza commerciale del porto di Ravenna e la particolare topografia dell'area portuale molto ampia e recintata solo in parte, si sta esaminando la possibilità di istituire *in loco* un commissario di fron-

tiera marittima, la cui realizzazione è però subordinata al reperimento di un idoneo locale da adibire a sede di tale ufficio. Nel frattempo sono stati intensificati i servizi di vigilanza, da parte di tutte le forze dell'ordine.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

CAPPELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza delle persistenti e gravi infrazioni alle norme d'importazione dei conigli vivi dai paesi dell'est e della mancanza di adeguati controlli sanitari alle frontiere. Tali massicce importazioni di conigli di qualità scadente danneggiano la produzione italiana di qualità, dato che i conigli esteri, importati vivi e successivamente macellati nel nostro paese, sono fatti passare per « nostrani » ed immessi al consumo a prezzi gonfiati.

Per conoscere quali iniziative riterrà opportuno intraprendere per tutelare gli interessi degli allevatori nazionali e per risanare la grave crisi del settore cunicolo. (4-16020)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in seguito alle vive preoccupazioni manifestate dall'associazione nazionale coniglicoltori (ANCI) per il fatto che gli istituti zooprofilattici hanno accertato casi di zoonosi che sarebbero trasmesse all'uomo da roditori importati, ha chiesto al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari - di esaminare l'opportunità di sospendere le importazioni di roditori, a salvaguardia sia della salute umana sia della sanità degli allevamenti cunicoli nazionali. Il Ministero della sanità ha fatto presente di non ritenere necessaria la sospensione totale delle importazioni di roditori ed ha impartito disposizioni, con circolare telegrafica, indirizzata anche ai veterinari di confine, porto ed aeroporto, affinché siano effettuate nel modo più accurato possibile visite sanitarie alle partite di roditori in entrata in Italia.

Si aggiunge che questo Ministero, al fine di ottenere in sede nazionale una maggiore qualificazione della produzione di carne cunicola, ha approvato in tempi brevi lo *standard* di qualità ed il marchio di qualità proposto dal consorzio nazionale cunicolo per il prodotto conferito dai soci.

È stato anche notevolmente incrementato il contributo ministeriale in favore dell'ANCI per ottenere il potenziamento dell'attività selettiva, rilevante presupposto per il miglioramento della produzione. Si è infine predisposto un programma, che prevede la costruzione ed il funzionamento di un centro genetico, che potrà contribuire in larga misura al miglioramento della produttività di tale comparto zootecnico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

CARTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle drammatiche condizioni dell'agricoltura sarda per l'eccezionale andamento climatico e la perdurante siccità. L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare alla stregua di quanto disposto per le altre regioni del paese e sulla scorta degli atti relativi alla delimitazione delle zone già individuate dalla regione sarda.

(4-15455)

RISPOSTA. — Il Ministero, a conoscenza della situazione determinatasi nel settore agricolo di vaste zone del Mezzogiorno e delle isole a causa della eccezionale, prolungata siccità, ha invitato le regioni interessate a procedere nel più breve tempo possibile all'accertamento della natura e dell'entità dei danni. In attesa delle risultanze di tali accertamenti, il Ministero, di concerto con quello del Tesoro, ha adottato il decreto 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1982, n. 175, con il quale, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956,

n. 838, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole, singole e associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle regioni, previa dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981. Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, così prorogate, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Appena poi venuto in possesso delle motivate proposte della regione Sardegna, il Ministero ha adottato, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 590 del 1981, i decreti del 19 luglio 1982 e del 22 settembre 1982, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette ufficiali* del 13 agosto 1982, n. 222 e del 6 ottobre 1982, n. 275, con i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nel periodo inverno-primavera 1982 nel territorio di numerosi comuni delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. A seguito di tali decreti, e come previsto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Sardegna dovrà ora provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla richiamata legge n. 590 del 1981.

Si rammenta, inoltre, che il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, derivante dalla unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027) con il quale viene stanziata la somma di lire 90 miliardi ad incremento del fondo di solidarietà nazio-

nale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze creditizie e contributivo-creditizie, previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981. Il provvedimento prevede altresì l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi, per quelli dei coltivatori diretti, e di lire 24 miliardi, per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti, residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenze nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi cedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento. Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interesse. Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente

all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

CASTOLDI E ALLEGRA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere —

premesso che la direzione della Pavesi-PAI di Novara, del gruppo ALIVAR, cogliendo a pretesto una pacifica manifestazione di lavoratori all'interno della fabbrica a sostegno di un'azione rivendicativa, ha denunciato all'autorità giudiziaria l'intero consiglio di fabbrica ed ha licenziato tre suoi membri;

rilevato che tale provocatoria decisione è volta a mascherare, surrettiziamente, il rifiuto della direzione ad affrontare nel merito le questioni connesse con il rinnovo contrattuale aziendale —

se non ritenga necessario ed urgente un suo autorevole intervento mirato alla revoca del pretestuoso e grave provvedimento della direzione aziendale ed alla ripresa di un democratico confronto all'interno dell'azienda sulle prospettive del suo sviluppo produttivo ed occupazionale.

(4-13788)

RISPOSTA. — Le trattative sindacali relative al contratto integrativo Pavesi-PAI di Novara, che hanno avuto luogo nei primi mesi del 1982, sono state turbate da episodi particolarmente spiacevoli che hanno indotto la direzione ad adottare decisioni e provvedimenti di carattere esclusivamente disciplinare. Dopo numerosi incontri, ai quali sono intervenute anche le segreterie nazionale e provinciale della FILIA, si è giunti — garanti anche il sindacato ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Novara — ad un accordo globale, che è oggi nella sua fase di attuazione.

In una visione generale del problema, la direzione della società ha anche riesaminato e riconsiderato — ove ciò era reso possibile dalle caratteristiche particolari dei singoli casi — anche i provvedimenti disciplinari in precedenza adottati e i licenziamenti, di cui è cenno nella interrogazione cui si risponde, sono stati mutati in sospensioni disciplinari per dieci giorni.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

CERIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative intenda porre in atto per far fronte ai gravi danni causati ai singoli, alle attività industriali, artigianali e commerciali, dal nubifragio che si è abbattuto sulle città di Ancona, Pesaro ed altri comuni marchigiani — il giorno 4 settembre — secondo la normativa e la prassi attuate in precedenti analoghe calamità. (4-09744)

RISPOSTA. — Da parte delle prefetture di Ancona e Pesaro e delle locali camere di commercio non sono pervenute segnalazioni di danni causati dal nubifragio del 4 settembre 1982. Si deve pertanto ritenere che i predetti organi locali abbiano valutato che l'entità dei danni riportati dai settori di rispettiva competenza non sia tale da richiedere l'avvio della procedura per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'evento naturale di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

CERQUETTI E ZANINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che la ditta Aeritalia di Nerviano ha vinto recentemente una gara bandita dall'Esercito per la provvista di 680 *Driver-scopes* con un vecchio modello

Philips IT 9632 di cui è licenziataria, a preferenza di un più recente modello nazionale P 192 di cui la stessa Aeritalia è pienamente proprietaria;

premessi che la vincita del prodotto nazionale avrebbe permesso di avviare produzioni con l'Argentina e con la Spagna subordinatamente alla adozione del mezzo da parte delle forze armate italiane;

premessi infine che le organizzazioni sindacali degli stabilimenti di Nerviano hanno accusato l'Aeritalia di aver sacrificato il prodotto nazionale a vantaggio di quello straniero per ragioni interne alla medesima società —:

se intende accertare quali siano state le ragioni aziendali che hanno indotto l'Aeritalia a non sostenere il prodotto nazionale, che solo giustificerebbe il permanere di strutture di progettazione di strumenti ottici dentro lo stabilimento di Nerviano;

se intende intervenire affinché attraverso questi atti non si arrivi a creare condizioni di smantellamento di settori dello stabilimento in questione. (4-15360)

RISPOSTA. — L'Aeritalia ha partecipato alla gara bandita dal Ministero difesa-esercito per 680 *driver-scopes* con un proprio progetto, pienamente cosciente che tale prodotto, pur essendo migliore tecnicamente e più rispondente ai moderni orientamenti operativi nel campo considerato, avrebbe incontrato gravi difficoltà ad essere adottate per ragioni logistiche, in quanto il modello Philips IT 9632 (costruito su licenza ed offerto in alternativa dalla stessa Aeritalia) è già montato su vari mezzi dell'esercito italiano.

In tali condizioni l'Aeritalia, dopo aver adeguatamente sostenuto, nei tempi e nei modi più opportuni, la propria soluzione, anche nella prospettiva (sia pure non immediata), di possibili vendite sui mercati esteri, non ha in definitiva ritenuto di spingere la propria azione fino al punto di mettere in discussione i risultati della gara con il conseguente rischio di annullamento.

lamento della stessa e, quindi, di rinvio *sine-die* della fornitura.

Ad ogni modo, a parte le ragioni di prestigio e le, per altro incerte, prospettive di esportazione, l'Aeritalia non è stata in alcun modo penalizzata sotto l'aspetto del carico di lavoro dalla scelta fatta dal Ministero della difesa, in quanto eseguirà comunque l'intera fornitura.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

CICCIOMESSERE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni della mancata corresponsione alla signora Enrica Plotegher in Forlin, domiciliata a Besenello, V. Manzoni 6, dell'assegno di accompagnamento.

La citata signora, invalida al 100 per cento, è costretta ad una vita di stenti che solo parzialmente potrebbe essere alleviata dal modesto assegno richiesto regolarmente sin dal giugno 1980.

Per conoscere quindi quali iniziative s'intendano adottare per eliminare i ritardi nella corresponsione degli assegni dovuti a cittadini privi perfino delle minime risorse per sopravvivere e colpiti da grave invalidità. (4-13044)

RISPOSTA. — L'istanza della signora Enrica Plotegher intesa ad ottenere l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento è stata accolta dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Trento in data 3 maggio 1982. È in corso la corresponsione all'interessata della suddetta indennità, nonché degli arretrati.

Il Ministro dell'interno:
ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di invitare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ad urgentemente ristrutturare

l'edificio Reparto linee elettriche-officina riparazione della stazione di Bardonecchia (Torino), laterale al binario dispari ed ubicato a metà percorso tra la stazione stessa ed il portale d'ingresso della galleria del Frejus.

È veramente desolante lo spettacolo di abbandono e di degrado che questo edificio offre ai turisti in transito che, servendosi della navetta ferroviaria Modane-Bardonecchia e viceversa ed uscendo od entrando nella galleria ferroviaria del Frejus, s'attestano, per le relative operazioni d'imbarco e di sbarco, proprio dinanzi a questo edificio, quasi a ricevere il primo saluto di una Italia in rovina.

(4-02914)

RISPOSTA. — Il vetusto fabbricato, al quale si fa riferimento nella interrogazione, è attribuito per metà in uso alla azienda delle Ferrovie dello Stato e per metà alla guardia di finanza. Il fabbricato stesso è da demolire in quanto la relativa area si rende indispensabile per il potenziamento degli impianti della stazione di Bardonecchia.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato ha, quindi, provveduto già da tempo a trasferire altrove i servizi che occupavano i locali di propria competenza, che, pertanto, attualmente, sono inutilizzati. È quindi evidente che qualsiasi intervento di restauro costituirebbe una inutile spesa. Pertanto, appena i competenti organi del Ministero delle finanze avranno provveduto a spostare i propri uffici in altri locali, si procederà alla demolizione dell'intero fabbricato.

Il Ministro dei trasporti:
BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali siano gli scopi della Camera dell'alta moda italiana. Per sapere con quali criteri il segretario generale contratta case di moda, stabilisce sfilate all'estero, facendosi dare

contributi notevoli e se non si ritenga opportuno fare intervenire la Guardia di finanza per verificare questo stato di cose.

(4-09501)

RISPOSTA. — La Camera nazionale dell'alta moda italiana, costituita il 29 settembre 1962, ed avente sede in Roma, è una associazione di categoria che riunisce i creatori di moda italiani più prestigiosi. Si tratta, in particolare, di una associazione privata, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, apolitica e che non ha, per statuto, fine di lucro. Gli scopi della camera nazionale dell'alta moda italiana sono: la tutela, la valorizzazione e la disciplina dell'attività professionale delle categorie alle quali i soci appartengono; l'attribuzione ai soci della qualifica di casa creatrice di alta moda; il coordinamento, lo studio e l'attuazione delle manifestazioni di moda; la collaborazione con ministeri, enti pubblici e privati per i problemi del settore moda; la costituzione e la regolamentazione dei settori:

- case creatrici di alta moda femminile;
- case creatrici di alta moda maschile;
- case creatrici *boutique* di alta moda;
- case creatrici di maglieria di alta moda;
- case creatrici di alta moda pronta;
- case creatrici di pellicceria di alta moda;
- case creatrici di gioielli fantasia, pelletteria, calze e prodotti complementari dell'alta moda;
- case produttrici di *prêt-à-porter* di alta moda femminile, maschile e pellicceria abbinata a soci della camera nazionale;
- ditte fabbricanti e distributrici di tessuti di alta moda e ditte fornitrici di materie prime per l'alta moda;
- case creatrici di calzature femminili e maschili di alta moda;
- ditte fabbricanti profumi e linee di cosmetici per l'alta moda;

case editrici di pubblicazioni di moda;

la organizzazione delle manifestazioni ufficiali di alta moda e alta moda pronta italiana.

Gli organi della Camera nazionale dell'alta moda sono:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

I proventi dell'associazione sono costituiti dai contributi ordinari e straordinari dei soci; dai contributi volontari dei soci aderenti e dai servizi eventualmente resi a non soci (di informazioni, di documentazione, promozionali).

In particolare, le entrate del sodalizio sono rappresentate da:

contributi volontari delle case associate (circa 115), che versano anche una quota di ammissione di lire cinque milioni ed una annuale di lire 740 mila;

contributi del Ministero del commercio con l'estero pari al 60 per cento delle spese sostenute per le manifestazioni di moda, sulla base di preventivi approvati dallo stesso dicastero;

proventi derivanti da servizi promozionali effettuati in occasione di manifestazioni di moda (pubblicità in genere, servizi fotografici, eccetera).

La Camera nazionale della moda organizza le manifestazioni romane di alta moda che si svolgono ogni anno a Roma in gennaio e luglio. Ad esse partecipano le case di alta moda che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento della camera moda. Alle manifestazioni assistono, di regola, circa 600 giornalisti in rappresentanza di circa 350 testate estere e di circa 300 testate italiane che pubblicano poi centinaia e centinaia di servizi.

In proposito il Ministero del commercio con l'estero ha fatto presente di aver iniziato ad intrattenere rapporti con l'ente in questione dal luglio 1975, periodo in cui venne concesso alla camera un contributo finanziario per l'organizzazione delle sfilate di alta moda italiana, di Roma. Prima di tale data i contributi di cui trattasi, la cui concessione risale ad oltre un decennio, venivano erogati in favore del centro romano alta moda, poi passato ad altra attività.

Negli anni successivi, il predetto Ministero, dietro parere favorevole del comitato tecnico consultivo *promotion*, ha regolarmente concesso alla camera — alla quale aderiscono tutte le più importanti case di alta moda italiane — contributi annui a fronte di spese ovviamente sempre regolarmente documentate, per pubblicità sulla stampa estera e per affitto degli alberghi sede della manifestazione. Detto Dicastero concede contributi anche per le manifestazioni di alta moda pronta che si svolgono a Milano, nei mesi di marzo e ottobre di ogni anno, manifestazioni alle quali partecipano oltre 700 giornalisti e migliaia di operatori economici. Nessun contributo è stato invece concesso per la organizzazione di sfilate all'estero.

La Camera nazionale dell'alta moda italiana ha svolto anche numerose missioni all'estero, con grande successo promozionale.

I costi per la regia, scenografia, documentazione, indossatrici e indossatori sono stati sostenuti, per ogni manifestazione, in parti uguali dalle case partecipanti. Le selezioni delle case partecipanti vengono effettuate dagli organi della camera della moda che ha la responsabilità del successo della manifestazione.

L'associazione ha istituito i libri contabili previsti dalla vigente legislazione civile, fiscale e sul lavoro e redige annualmente il proprio bilancio, che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Sentito il Ministero delle finanze si ritiene utile precisare, da ultimo, che la guardia di finanza ha poteri che derivano direttamente dai propri compiti istituzionali, regolati da precise disposizioni di leg-

ge. Quando si manifestano fatti che automaticamente vengono ritenuti rilevanti e degni di attenzione, essa agisce pertanto direttamente, avviando accertamenti per i quali non ha alcun bisogno di ricevere impulsi o autorizzazioni da parte dell'autorità politica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere se è vero che l'azione intrapresa dal sindaco di Castagneto Po (Torino) per conoscere i motivi dell'inquinamento delle acque utilizzate dalla centrale idroelettrica di Galeani per produrre potenza, è stata stroncata sul nascere lunedì 31 agosto dall'ENEL, che ha impedito il prelievo delle acque a monte ed a valle del gruppo turbine da parte degli analisti della provincia di Torino, appositamente sollecitata al rilevamento dei dati di contaminazione;

per sapere se risulti al Governo che la magistratura di Chivasso, sotto la cui giurisdizione rientra la centrale idroelettrica di Galeani, sia stata interessata sia al problema dell'inquinamento o meno del Po, sia alla mancata collaborazione da parte dell'ENEL a far completare una indagine di fondamentale importanza affidata alle cure di pubbliche amministrazioni.

(4-10085)

RISPOSTA. — La regione Piemonte, nel quadro delle manifestazioni *Salviamo il Po*, organizzò lunedì 31 agosto 1981 la partenza da Torino della regata Torino-Venezia e chiese all'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) di agevolare la navigabilità del Po, nel tratto San Mauro (Torino) Chivasso (Torino). L'ENEL, per venire incontro alla richiesta, dispose la riduzione della portata derivata dalla centrale di Cimena (ubicata in località Galeani del comune di Castagneto Po) da 110 metri

cubi al secondo a 20 metri cubi al secondo, lasciando defluire nel Po, nel tratto compreso tra la presa e la restituzione, una maggiore portata di circa 90 metri cubi al secondo. La manifestazione si svolse regolarmente e da parte degli organizzatori furono espressi vivi ringraziamenti all'ENEL per la collaborazione offerta.

Nel corso della manifestazione, alle ore 10, si presentarono alla suddetta centrale un consigliere comunale di Castagneto Po, una funzionaria della locale unità sanitaria locale, un giornalista ed una guardia comunale per accertare le condizioni dell'acqua defluente dalla centrale. Il responsabile locale dell'ENEL, nel far presente che, secondo le disposizioni in atto, l'accesso di estranei era soggetto all'autorizzazione della direzione, si assunse l'impegno di richiederla al più presto. Fu quindi convenuto che il gruppo sarebbe ritornato alle ore 14 dello stesso giorno con le attrezzature necessarie per i prelievi. La direzione ENEL diede il suo consenso, ma nessuno si ripresentò né alle ore 14, né dopo. In proposito l'ENEL ha comunque precisato che l'acqua utilizzata dalle centrali idroelettriche non subisce nel suo percorso, dalla presa alla restituzione, alcuna alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e che, anzi, il movimento, specie nella turbina, ne favorisce l'ossigenazione.

Il Ministero di grazia e giustizia, dal canto suo, ha comunicato che non è stata intrapresa alcuna azione nei confronti dell'ENEL, non essendo stato possibile ravvisare elementi penalmente rilevanti in quanto accaduto il 31 agosto 1981.

Con l'occasione il predetto Dicastero, in merito al problema dell'inquinamento del Po nel territorio appartenente alla giurisdizione del pretore di Chivasso, ha fatto presente che detta autorità, in data 19 gennaio 1979, ha inviato una lettera circolare ai sindaci di quel mandamento perché individuassero e segnalassero le ditte che scaricavano in acque pubbliche rifiuti, sia direttamente che attraverso fognature pubbliche. Il medesimo pretore, inoltre, per violazioni delle norme detta-

te dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, iniziava quattro procedimenti penali che si concludevano con tre sentenze di condanna ed una di assoluzione; quest'ultima concerne la centrale termoelettrica ENEL di Chivasso. Le notizie sopra riportate sono state confermate dal Ministero della sanità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere -

considerato che il 31 dicembre del corrente anno 1981 oltre 50 ufficiali della polizia di Stato e numerosissimi sottufficiali saranno posti in congedo perché colpiti dai limiti di età previsti dai rispettivi stati giuridici che regolamentavano la materia prima della riforma;

considerato che la doglianza dei predetti ufficiali e sottufficiali non riguarda l'interpretazione giuridica del nuovo ordinamento (in effetti la legge prevede che, in attesa dei decreti delegati, venga applicata al personale la normativa del precedente stato giuridico militare) anche se appare iniquo ed illegittimo applicare ad un determinato numero di persone una norma sfavorevole, prevista da un ordinamento militare, in regime smilitarizzato, ma deriva invece dal fatto che gli ufficiali ed i sottufficiali che dovranno lasciare il servizio entro il corrente anno subirebbero un trattamento diverso dai colleghi che compiranno la stessa età entro il prossimo anno, allorquando saranno perfezionati i decreti delegati (entro il 25 aprile 1982) -

se sia a conoscenza della discriminazione che avverrebbe nei confronti di una categoria che ha combattuto e sofferto l'ultimo conflitto mondiale, che ha partecipato alla lotta per la liberazione, che ha attivamente concorso alla istaurazione della democrazia in Italia ed al suo mantenimento e che ha contribuito, non poco, a gestire il primo periodo della riforma, anche per il fatto che in tale categoria di-

scriminata esistono ufficiali e sottufficiali richiamati e quelli del ruolo separato, nonché i tenenti colonnelli e i colonnelli che, promossi al grado superiore ai sensi delle leggi 22 luglio 1971, n. 536 e 10 ottobre 1974, n. 496, potrebbero prestare servizio per altri 2 anni e cioè ai rispettivi limiti di 60 e 62 anni.

Per sapere inoltre — considerato che a tutto ciò si aggiunge la palese illegittimità dei differenziati limiti di età previsti dalla riforma:

per i commissari e i dirigenti provenienti dai funzionari di pubblica sicurezza, limite di età a 65 anni;

per i commissari e i dirigenti provenienti dal ruolo ufficiali che confluiranno nel ruolo unificato, limite di età forse a 65 anni;

per i commissari e dirigenti, provenienti dagli ufficiali, del futuro ruolo ad esaurimento, limite di età a 58 anni se tenenti colonnelli, a 60 anni se colonnelli e a 62 anni se maggior generali;

per i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti, limite di età « determinabile in modo differenziato a seconda dei ruoli » —

se non ritenga che appaia pertanto legittima l'attesa che tali discriminazioni vengano eliminate, applicando al personale attualmente in servizio la norma di carattere generale per gli statali: impiegati di gruppo « A » limiti di età a 65 anni, impiegati di gruppo « B » e « C » a 60 anni e ciò indipendentemente da eventuali norme limitative per il personale che entrerà in futuro nell'amministrazione.

Per sapere infine se non ritenga di voler esaminare le seguenti due possibilità:

1) l'emanazione, entro il 20 dicembre 1981, del decreto delegato relativo all'inquadramento del personale, o quanto meno la emanazione di uno stralcio del medesimo con l'istituzione del previsto ruolo ad esaurimento;

2) in alternativa il trattenimento in servizio per il prossimo anno degli uffi-

ciali e sottufficiali interessati, in modo che i medesimi non subiscano una iniqua discriminazione, realizzando così, attraverso il loro mantenimento in servizio con un prezioso bagaglio di esperienza, un considerevole vantaggio per l'amministrazione, senza alcun onere finanziario in un momento cruciale per la polizia, sia per la riforma in atto, sia per la grave carenza numerica dei quadri dirigenziali.

(4-11246)

RISPOSTA. — Per il personale della polizia di Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, e quella di entrata in vigore dei decreti delegati di attuazione dell'articolo 36 della stessa legge, l'articolo 112 della legge di riforma prevede che si applichi, dove più favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica. La norma tutela, seppure ai limitati fini ricordati, le posizioni del personale cessato dal servizio prima dell'emanazione dei decreti delegati attuativi della legge n. 121, proprio in considerazione del fatto che per l'articolo 96, recante la disciplina transitoria del personale, restavano in vigore, in tale periodo, le norme del precedente ordinamento.

È previsto, per altro, che il personale già cessato dal servizio per aver raggiunto i limiti di età determinati in base al grado rivestito, qualora si trovi nella posizione di richiamo all'atto dell'entrata in vigore del decreto delegato del 24 aprile 1982, n. 336, possa chiedere, in base all'articolo 44 quinto comma dello stesso decreto, di essere inquadrato negli appositi ruoli ad esaurimento, consentendo, all'uopo, una proroga del richiamo stesso per altri due anni.

Per quanto attiene ai limiti di età, l'articolo 45 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica ha previsto, come norma transitoria, che il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso e inquadrato nei ruoli dei

dirigenti o dei commissari della polizia di Stato, venga collocato a riposo al sessantacinquesimo anno d'età; quello inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, al compimento del sessantesimo anno di età e quello del ruolo degli agenti ed assistenti, al compimento del cinquantottesimo anno d'età.

Per il personale inquadrato, invece, nei ruoli ad esaurimento, lo stesso articolo prevede il mantenimento dei limiti di età previsti dai precedenti ordinamenti per il collocamento a riposo d'ufficio; ciò in relazione al fatto che, nei confronti del detto personale, continuano ad essere operanti le norme di avanzamento di carriera tipiche degli ordinamenti militari, e le norme concernenti le posizioni ausiliaria e di riserva ed il connesso trattamento economico.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che, nei giorni scorsi molti automobilisti in transito sulla statale dei « Laghi di Avigliana » hanno visto che nel tratto Pinerolo-Osasco (Torino) si stavano abbattendo i pochi alberi che, nonostante da molti anni godessero di una completa incuria, ancora fiancheggiavano la strada — se queste piante sono state abbattute solo perché erano ormai mature e per lasciare il posto ad altre piante più giovani; sarebbe infatti molto triste se venissero sostituite solo dai pali telefonici o dai cartelloni pubblicitari e se lo squallore che caratterizza oggi questo tratto di statale (ma non è il solo) dovesse permanere e dovesse restare così spoglio e privo di verde.

(4-12062)

RISPOSTA. — La Direzione generale dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) ha fatto presente che l'abbattimento degli alberi fiancheggianti il tratto Pinerolo Osasco (Torino) della strada statale n. 589, regolarmente autorizzato dagli enti competenti, è stato disposto a causa del

loro cattivo stato di conservazione che rappresentava un indubbio e grave pericolo per le vetture in transito.

La sostituzione degli alberi abbattuti non è stata possibile in quanto la distanza dalla banchina verrebbe ad essere inferiore a quella prestabilita con circolare normativa n. 94 del 1980.

Il Ministro dei lavori pubblici:

NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — dato che soltanto una delle due ali dell'ampliamento dell'ospedale di Castellamonte (Torino) è stata costruita — perché l'ampliamento dell'ospedale vede stranamente diminuiti i posti letto. Il caso preoccupa specialmente la divisione di medicina generale, ospitata attualmente nel vecchio edificio, che nella nuova ala vedrà scendere la sua capienza da 75 a 50 letti. (4-12583)

RISPOSTA. — Il piano socio-sanitario della regione Piemonte — legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 — attribuisce alla USL (unità sanitaria locale) n. 40 una dotazione di 700 posti-letto per le sedi di Ivrea a Castellamonte (Torino), atteso che nessuna delle sedi menzionate è di dimensioni tali da accogliere i letti complessivamente attribuiti alla USL.

Il programma zonale, in predisposizione da parte della USL, dovrà formulare proposte concrete per dare avvio al processo di unificazione funzionale dei servizi, nonché al necessario coordinamento dei reparti, evitando inutili duplicazioni, ma tenendo conto della situazione in atto per quanto attiene la frequenza delle degenze e la dislocazione dell'utenza, anche in relazione al fatto che la USL n. 41, in quanto priva di sede ospedaliera, deve far riferimento per i reparti e servizi di base alla n. 40. In tal senso ha riferito la competente presidenza della giunta della regione Piemonte.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza della denuncia del sindaco di Traversella, paese della Valchiusella (Torino) colpito il 22 settembre 1981 da una alluvione di proporzioni gravissime, con danni irreparabili soprattutto nella zona delle antiche miniere (dove in questi anni volonterosi artigiani avevano fatto rinascere un'attività lavorativa per i giovani) con la conseguente perdita di macchinari e di attrezzature che ha messo in ginocchio la economia delle aziende con riflessi negativi sulle maestranze occupate;

per sapere quali iniziative il Governo intende prendere per venire incontro alle necessità dei paesi della Valchiusella.

(4-12706)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha chiesto a quello del Tesoro, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, la prescritta adesione al provvedimento per la declaratoria del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il 22 settembre 1981 ha colpito il comune di Traversella (Torino).

Detto Ministero, per altro, non ha ritenuto che nel caso in esame possano realizzarsi le condizioni obiettive, per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'evento in parola, tenuto conto della modesta entità dei danni verificatisi e del limitato numero di imprese danneggiate e pertanto non ha aderito al provvedimento di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di intervenire sull'ANAS per far migliorare la viabilità sulle strade statali della provincia di Vercelli per il diffuso stato di

degrado dei manti bituminosi, che pregiudicano la sicurezza della marcia dei veicoli, la parziale assenza della segnaletica orizzontale, pregiudizievole durante questo periodo di nebbia invernale, una generale carenza di manutenzione e la scarsa visibilità, tra l'altro, dei segnamargini;

per sapere inoltre se è a conoscenza della pericolosità del tratto statale San Germano-Cascine Strà, dove la strada scorre parallela al « Naviglio » senza che sia neppure delimitata da un *guardrail*, per cui ogni sbandata significa un bagno inevitabile in due metri di acqua o lo scontro contro il tronco di un albero. (4-12823)

RISPOSTA. — La Direzione generale dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) ha fatto presente che sono in corso lavori di rafforzamento della pavimentazione delle strade statali in provincia di Vercelli per eliminare lo stato di degrado dei manti bituminosi.

In merito al miglioramento del piano viabile e al potenziamento della segnaletica orizzontale e marginale, la predetta azienda ha fatto presente che ogni ulteriore intervento, data la limitazione dei fondi a disposizione, si presenta estremamente problematico: lo stesso dicasi, data l'entità dell'intervento segnalato nell'interrogazione, per il *guard-rail* nel tratto della strada statale n. 11 San Germano-Cascine di Strà (Vercelli), la cui installazione prevede una spesa di circa lire 450 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere - considerato che l'Associazione Pro-natura biellese ha invitato gli enti locali di Biella e di Vercelli ad intervenire con mezzi meno costosi e più sicuri per combattere la neve, essendo stato fatto, in occasione dell'ultima nevicata, un'abbondante ed eccessivo uso di cloruro di sodio o di calcio, che potrebbe essere causa di inquinamento - se risulti al Go-

verno che in alcune regioni italiane, visto l'esito catastrofico sulla vegetazione, si è già limitato l'uso dei cloruri e che in Germania da tempo si usano mezzi anche meno costosi quali sabbia e granulati vari, per limitare i danni alle alberate per lo spargimento di sale.

(4-13313)

RISPOSTA. — Il comune di Biella (Vercelli), interpellato al riguardo, ha fatto presente che nei mesi invernali, per contrastare l'azione della neve e del gelo, ha disposto l'uso del cloruro di sodio in percentuali minime (indispensabili per favorire lo scioglimento della neve sulle gelide superfici stradali) rispetto alla sabbia ed altri granulati.

Nel nevoso inverno 1981-1982, anche se sono state necessarie 14 uscite dei mezzi antineve, sono stati adoperati circa 90 quintali di cloruro di sodio distribuiti su 90 chilometri di strade comunali (pari a circa un grammo per metro quadrato a uscite) mentre nel 1980-1981, scarso di precipitazioni nevose, ne sono stati utilizzati solo 20 quintali. È quindi intendimento di quella amministrazione usare il minimo indispensabile di cloruro di sodio al fine di salvaguardare contemporaneamente sia la viabilità invernale sia la vegetazione, le pavimentazioni stradali, le condotte fognarie, il depuratore e, non ultimo, il riflesso economico.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

premessi che con decreto del 15 maggio 1975 il signor Giovanni Basile, direttore dell'amministrazione periferica delle tasse veniva collocato a riposo ai sensi della legge n. 366, quale ex combattente e che con lettera del 6 febbraio 1982 il Ministero delle finanze revocava il beneficio disponendo la decurtazione della pensione in base all'articolo 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, privando lo stesso

dal riconoscimento di combattente in quanto, pur avendo partecipato alle operazioni di guerra sino all'8 settembre 1943, aveva dopo giurato alla RSI, cosa che lo interessato aveva fatto presente;

considerato che il Basile per un errore dell'amministrazione non ha potuto usufruire della legge n. 748 sull'esodo volontario in quanto gli era stato concesso di beneficiare della legge n. 336 e che lo stesso era andato in pensione anticipatamente —

se il Ministero, dato l'errore commesso, non voglia richiamare in servizio l'interessato, così come lo stesso ha chiesto con regolare esposto giorni or sono, al fine di potere completare gli anni di servizio.

Si tratta di un atto di giustizia, dato l'errore commesso non già dall'interessato ma dall'Amministrazione delle finanze, Direzione generale delle tasse.

Il Basile con una pensione già misera, se decurtata, non potrebbe fare fronte alle necessarie spese di sopravvivenza, pertanto un richiamo in servizio per il completamento degli anni sarebbe necessario.

(4-14042)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la Direzione generale del personale del Ministero delle finanze e l'XI Comando militare territoriale della Regione militare della Sicilia a revocare i benefici della legge n. 336 al signor Giovanni Basile, già direttore di 2^a classe dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il suindicato dipendente era andato in pensione anticipatamente perché gli era stato accordato di usufruire della legge n. 336, con regolare decreto registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1975.

In data 6 febbraio 1982 la Direzione del personale del Ministero delle finanze comunicò all'interessato di escluderlo dai benefici di guerra, disponendo il recupero

della somma sulla pensione liquidata dal 1975, per la nota dell'11 dicembre 1981 dell'XI Comando militare territoriale della Regione militare della Sicilia, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137.

Come risulta dal foglio matricolare del Basile, costui ha partecipato alle operazioni di guerra nel Mediterraneo sino all'8 settembre 1943, quindi può essere riconosciuto ex combattente a tutti gli effetti; solo il periodo 1943-45 non va riconosciuto, così come non lo era stato, in quanto il predetto aveva giurato alla RSI.

Il Basile poteva ancora rimanere in servizio ove non gli fosse accordata la qualifica di ex combattente, che peraltro va riconosciuta sino all'8 settembre 1943.

Per sapere, quali provvedimenti intendano prendere per sanare l'assurda situazione, che ha gettato nello sconforto e nel dolore un dipendente dello Stato, che già usufruisce di una pensione di 560.000 lire mensili e che si vorrebbe decurtare drasticamente. (4-14043)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere —

premesso che al ragioniere Giovanni Basile, ex direttore dell'ufficio del registro, dopo sette anni è stato annullato il beneficio della legge sui combattenti ed è stata decurtata la pensione di un terzo e cioè di ben 200.000 lire: 70.000 lire di diminuzione con il nuovo calcolo e 123.798 per recupero somme dal 1° agosto 1982 al 31 ottobre 1986;

considerato che allo stesso rimane una pensione di circa 450.000 lire, insufficiente per sopravvivere, dovendo tra l'altro pagare pigione, condominio e spese per vitto per sé e la moglie casalinga — se ritengono possibile, analogamente a quanto è stato stabilito con provvedimento della direzione provinciale del tesoro di Palermo del 24 maggio 1982, di fare scomputare le trattenute in almeno quindici anni e non in quattro anni.

L'interrogante ritiene assurdo che ad un leale servitore dello Stato non si dia la possibilità di potere con la pensione fare fronte alle necessità per poter vivere senza chiedere l'elemosina.

Si fa inoltre presente che al Basile è stato arrecato un danno notevole per errore dell'amministrazione delle finanze, che nel 1975 riconosceva il diritto di godere della legge dei combattenti e dopo sette anni annullava il provvedimento.

(4-15738)

RISPOSTA. — Il dottor Giovanni Basile aveva a suo tempo chiesto ed ottenuto i benefici contemplati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e fra essi anche quello del collocamento a riposo anticipato. Ciò in base al presupposto che egli avesse titolo alla qualifica di ex combattente.

Successivamente tale presupposto si rivelava errato in quanto è risultato che egli, oltre ad aver giurato fedeltà all'ex repubblica sociale italiana ed avervi prestatosi servizio in armi, era stato punito con 30 giorni di arresti di fortezza per il comportamento tenuto alla data dell'8 settembre 1943. Tale ultima circostanza — quella cioè consistente nella irrogazione della detta sanzione disciplinare — è emersa, tuttavia, solo in sede di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza, sulla base delle notizie fornite in proposito dal comitato della regione militare della Sicilia con la nota dell'11 dicembre 1981, n. 6938/779, e ciò spiega perché fino a quel momento l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto di poter accordare al suindicato ex funzionario i benefici contemplati dalla citata legge n. 336.

A tal punto non si è potuto fare altro che revocare al predetto ex dipendente i benefici concessigli ed annullare, quindi, anche il provvedimento con cui l'interessato era stato posto in quiescenza quasi due anni prima del raggiungimento dei limiti di età, in virtù della norma speciale di cui all'articolo 3, primo comma, della più volte citata legge n. 336. Da ciò è scaturita la necessità di emanare un nuovo decreto di collocamento a riposo,

la cui decorrenza, nel caso di specie, non poteva che essere di circa due anni successiva a quella del decreto precedente, dovendo essa coincidere — ai sensi della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 — con il primo giorno del mese seguente a quello di compimento del limite di età.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di intervenire per promuovere i provvedimenti necessari per la sistemazione della strada Ponderano-Cerrione e soprattutto del tratto più pericoloso che va da Ponderano all'incrocio con la Sandigliano-Borriana, dove ogni tanto qualche macchina finisce nel fosso essendo una strada terribilmente pericolosa. (4-14085)

RISPOSTA. — La strada provinciale Ponderano-Cerrione (Vercelli), assunta al demanio provinciale ai sensi della legge n. 126, della lunghezza complessiva di chilometri 6,600 circa, negli anni passati è stata regolarmente sistemata e allargata nel tronco Cerrione-incrocio con la strada provinciale Sandigliano Borriana (Vercelli) (lunghezza chilometri 3,800).

Resta ancora da completare il restante tronco di limitata lunghezza che per l'intenso traffico scorrentevi, presenta fenomeni di cedimenti ai lati. Tale intervento sarà eseguito appena saranno reperiti i fondi occorrenti.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se è vero che se l'impianto della centrale nucleare di Trino fosse già in funzione, ben 20 mila ettari non sarebbero irrigati, secondo calcoli inoppugnabili fatti dall'ufficio idrome-

trico dell'associazione ovest Sesia, in quanto va garantita una portata di 15-18 metri cubi al secondo, precludendo anche altre culture nel Vercellese.

Per sapere quindi, nel caso in cui quanto denunciato sia vero, se il Governo non ritenga di orientarsi finalmente sulla centrale di Filippona. (4-14176)

RISPOSTA. — Il problema dell'approvvigionamento idrico per la refrigerazione di una centrale elettronucleare (sia la stessa ubicata nell'area Po-1 sia nell'area Po-2) è stato ampiamente esaminato ed approfondito in sede di comitato misto regione Piemonte-ENEL-ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative) prima ancora dell'indicazione delle aree secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 393 del 1975. Ciò premesso, per quanto concerne il raffreddamento, con torri ad umido, di un impianto nucleare della potenza di due-mila megawatt si precisa che è richiesto il prelievo al massimo di 2,3 metri cubi al secondo, dei quali 1,4 metri cubi al secondo sono evaporati dalle torri e 0,9 metri cubi al secondo sono restituiti al fiume. Pertanto l'influenza sulle disponibilità globali di acqua derivante dalla presenza dell'impianto consiste solamente nella sottrazione dell'alveo del Po di una portata pari a 1,4 metri cubi al secondo.

Nell'eventualità di localizzare l'impianto nucleare nell'area di Trino (Vercelli) l'unica derivazione per usi irrigui a valle dell'impianto stesso, fino al confine con la Lombardia, è rappresentata dal canale Lanza, la cui portata di competenza è pari a 12 metri cubi al secondo.

Da uno studio idrologico, condotto dall'ENEL sui valori delle portate del Po in prossimità di Trino, è risultato che portate inferiori a 12 metri cubi al secondo, si registrano mediamente per diciotto giorni l'anno. In tali condizioni l'ente predetto prevede di integrare le portate disponibili in alveo mediante opportuna regolazione delle acque invasate nei serbatoi idroelettrici, posti a monte del tronco di fiume Po in esame, in modo

da soddisfare le esigenze di funzionamento dell'impianto senza sottrarre l'acqua dal fiume destinata ad usi irrigui. In proposito sarà compito dell'ENEL, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1975, n. 393, una volta ottenuto il permesso di eseguire le indagini per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle aree prescelte dalla regione, di fornire le necessarie garanzie atte a dimostrare che l'esercizio dell'impianto, in qualsiasi periodo del regime idrologico del Po, non influenzerà in alcun modo la disponibilità d'acqua per fini irrigui.

Dal canto suo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'evidenziare la esigenza che vengano tenuti nel debito conto gli effetti, per l'ambiente circostante, connessi all'installazione di un impianto nucleare, si è pronunciato nel senso che le acque rilasciate dalle centrali elettronucleari possono essere subito riutilizzate proficuamente quale fonte energetica, non solo per usi civili, ma anche in agricoltura, zootecnia e acquacoltura, per la climatizzazione degli ambienti produttivi e, in un secondo tempo, dopo che hanno perduto il carico dell'inquinamento termico, possono essere avviate comunque all'utilizzazione irrigua. Il predetto dicastero ha invece ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sull'esigenza di richiedere nell'ambito di ciascun progetto di centrale elettronucleare una dettagliata analisi dell'impatto ambientale (positivo e negativo) quale atto integrante del progetto esecutivo, al fine di trarre le dovute determinazioni in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni. Ciò anche per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare da una gestione d'uso delle centrali in parola priva di specifici adeguati accorgimenti a salvaguardia del territorio circostante, con particolare riguardo agli effetti a livello climatico, che possono indurre sostanziali involuzioni negli equilibri ecosistemici consolidati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — di fronte allo scandalo a tutti i costi della minoranza social-comunista al comune di Tronzano (Vercelli), che ha voluto gettare fango ed ombre sulla correttezza del sindaco attuale, che avrebbe ricevuto una promessa dal Ministero di un mutuo di 902 milioni di lire per costruire la casa di riposo, senza neppure aver fatto domanda; dato che invece tale domanda è stata avanzata dal sindaco attuale di Tronzano — se non ritenga di far pervenire sollecitamente tale mutuo al fine di realizzare l'importante opera sociale in favore di quegli anziani che ne hanno più bisogno. (4-14786)

RISPOSTA. — Si fa presente che a tutt'oggi non risulta pervenuta alla Cassa depositi e prestiti alcuna richiesta di mutuo del comune di Tronzano per la costruzione di una casa di riposo.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere — in relazione alla decisione della struttura prefabbricata della scuola elementare « Muratori » in piazza Chiaves a Torino e alla destinazione a verde dell'area — se non ritenga necessario, oltre a garantire un'area di verde pubblico attrezzata, richiedere la creazione di:

1) un centro socio-terapeutico per handicappati;

2) una comunità di pronto intervento in supporto alle famiglie di handicappati;

3) un centro di terapia iniettiva. (4-14929)

RISPOSTA. — Il consiglio di circoscrizione di Vanchiglia Vanchiglietta (Torino) nella proposta di bilancio per il 1982 aveva suggerito di utilizzare i locali del prefabbricato sito in piazza Chiaves per:

a) centro socioterapeutico per handicappati;

b) comunità di pronto intervento per famiglie di *handicappati*;

c) centro di terapia infettiva.

In seguito ad un incontro del consiglio di circoscrizione con organi dell'amministrazione comunale di Torino, nel corso del quale è stata sottolineata l'importanza della collocazione del centro socioterapeutico presso le strutture del centro d'incontro sentito anche il distretto scolastico, la circoscrizione ha deciso di esprimere parere favorevole alla costituzione del centro socioterapeutico presso il parco Crescenzo riservandosi una indicazione sui fabbricati di piazza Chiaves appena questi saranno liberati della struttura scolastica (1983/1984).

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è vero che il personale della rimessa locomotive di Chivasso (Torino) protesta per migliorare il servizio, lamentando che non esistono camminamenti e sentieri lungo i piazzali di manovra per svolgere il servizio in condizioni di sicurezza, e che mancano le recinzioni adeguate che preservino da furti e i parcheggi per i dipendenti;

per sapere se ritenga urgente provvedere a ristrutturare gli spogliatoi ed i servizi igienici che sono in condizioni disastrose;

per sapere infine se non ritenga necessaria la riorganizzazione dei turni e dei compiti del personale, accettando la richiesta di scuole per l'aggiornamento professionale. (4-14951)

RISPOSTA. — Nella rimessa locomotive di Chivasso esistono i consueti sentieri per la circolazione pedonale lungo il piazzale, di dimensioni regolamentari e pavimentati con materiale minuto (pietrischetto) opportunamente compattato. Questo tipo di pavimentazione consente di intervenire rapidamente sui binari in occasione

delle normali operazioni di manutenzione, assicura al massimo l'incolumità del personale in occasione delle gelate invernali ed è conforme alla vigente normativa in materia antinfortunistica. Inoltre, la rimessa locomotive in questione è recintata con cancellate in conglomerato cementizio armato, del tipo abitualmente in uso negli impianti ferroviari. Non si ravvisa, quindi, l'opportunità di realizzare un diverso tipo di recinzione (muro continuo), dato che eventuali malintenzionati troverebbero comunque accesso attraverso i due passaggi a livello esistenti alle estremità del piazzale.

Per quanto concerne la ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, si fa presente che tale intervento rientra in quelli previsti per il miglioramento degli ambienti di lavoro, finanziati con il noto piano integrativo (legge n. 17 del 1981). Detti interventi vengono realizzati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, secondo l'apposita graduatoria di priorità redatta dalla direzione compartimentale di Torino d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli agenti in servizio presso la rimessa locomotive, si fa presente che, come di norma, il personale di macchina viene utilizzato sulle linee del compartimento secondo i turni concordati con i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali, mentre gli operai provvedono normalmente alle operazioni di manutenzione del materiale rotabile.

Infine, per quanto attiene alla richiesta di scuole per l'aggiornamento professionale, si fa presente che, proprio allo scopo di migliorare la preparazione professionale del personale, sono stati regolarmente tenuti appositi corsi di istruzione; in particolare, all'ultimo corso svolto, terminato alla fine del 1981, hanno partecipato 58 agenti.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - vista

la necessità di una maggiore qualificazione del sostegno offerto agli alunni portatori di *handicaps* e quindi di personale appositamente specializzato e considerato anche che l'ultima graduatoria biennale degli aspiranti a posti di insegnamento speciale per handicappati nella scuola elementare si è esaurita già con le nomine del primo anno e che pochissimi sono i professori in possesso del titolo prescritto tra quelli che svolgono attività di sostegno, accertata l'inesistenza di corsi nella provincia di Novara — se non ritenga di accettare la richiesta del distretto di Romentino per l'istituzione di questi corsi necessari per avere insegnanti di sostegno. (4-14977)

RISPOSTA. — Al competente ufficio di questo Ministero non risulta pervenuta alcuna richiesta, da parte del distretto scolastico di Romentino (Novara) volta ad ottenere il riconoscimento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Si informa, ad ogni modo, che i corsi attualmente funzionanti nella regione Piemonte per la specializzazione di docenti, che vengono poi utilizzati a favore degli alunni portatori di *handicaps*, frequentanti sia le scuole del grado preparatorio sia quelle dell'obbligo, sono i seguenti:

- 1) Torino — scuola magistrale ortofrenica — Piazza Rebaudengo 22;
- 2) Torino — scuola magistrale ortofrenica — Via Rosmini 5;
- 3) Vercelli-Biella — istituto Crivelli — Via Zara;
- 4) Vercelli — istituto Sacro Cuore — Corso Italia 106;
- 5) Cuneo — San Rocco di Castagnetta — Via Mellana 13;
- 6) Torino — istituto Prinotti — Corso Francia 73 (minorazione udito).

Il Ministro della pubblica istruzione: **BODRATO.**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è vero che il distacco dei vigili del fuoco volontari di Baceno (Novara) conta solo otto uomini, disponendo attualmente di una campagnola in condizioni mediocri, di un carro leggero tipo Romeo in pessime condizioni e di una semplice motopompa, di cui è invece sentita l'esigenza per garantire la possibilità di intervento indipendentemente dal reperimento dell'acqua, essendo scarsa la dotazione di idranti del comune interessato;

se è vero che la costruzione di una casermetta per il distacco è stata iniziata e non è stata ultimata. (4-15013)

RISPOSTA. — Il distacco dei vigili del fuoco volontari di Baceno è costituito da dodici vigili discontinui ed effettua, nell'anno, un numero di interventi inferiore a dieci. I mezzi attualmente a disposizione del suddetto distacco comprendono un autocarro Romeo secondo, attrezzato con una motopompa funzionante seppur non di recente costruzione, ed una Fiat campagnola in ottime condizioni d'uso.

Poiché nel corso del 1982 verranno assegnate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Novara alcune nuove autopompe serbatoio, lo stesso comando potrà esaminare la possibilità di integrare il parco automezzi del distacco di Baceno dislocandovi un automezzo da incendio di risulta. Si soggiunge, infine, che al Ministero dell'interno non è pervenuta alcuna richiesta per la costruzione di una nuova sede del distacco medesimo, in sostituzione di quella esistente.

Il Ministro dell'interno: **ROGNONI.**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che il piano di sviluppo della comunità montana della zona prevederebbe una scuola unica di valle localizzata presso la

« Giacomo Saudino » di Vico Canavese (Torino) e quindi che la scuola media di Vistrorio sarebbe destinata a cessare l'attività nell'anno scolastico 1984-85.

(4-15197)

RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provinciale di Torino ha fatto presente che la scuola media di Vistrorio, sorta a seguito dell'istituzione della scuola dell'obbligo in virtù della costituzione di un consorzio di 12 comuni, ha sinora regolarmente funzionato.

Eventuali decisioni, in ordine ad una diversa, futura localizzazione della scuola medesima potranno essere prese, tenuto conto dell'ormai avvenuto scioglimento del consorzio da parte dei comuni interessati, solo in sede di predisposizione del prossimo piano delle scuole medie per l'anno 1983-1984, in relazione al numero ed alla provenienza degli allievi che chiederanno la frequenza.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è vero che la stazione ferroviaria di Caltignaga (Novara) sta attraversando una grave crisi per la concorrenza di bus urbani che collegano dall'anno scorso Novara con il paese, se è vero che i 70-80 abbonamenti ferroviari studenteschi si sono ridotti di un quarto, anche se il costo del servizio automobilistico è superiore e non dà la possibilità di viaggiare senza limitazione che invece offre la tessera della ferrovia;

per sapere se è vero che al declino della ferrovia a Caltignaga concorre la perdita pressoché totale del traffico merci e che la struttura muraria vecchia di cento anni fa è sempre in attesa di una ristrutturazione, con i servizi igienici inagibili e le persiane delle finestre che crollano a pezzi;

per sapere quindi perché il compartimento ferroviario cui tocca provvedere

non interviene per la manutenzione degli impianti;

per sapere inoltre se non ritenga di istituire treni sulla linea Novara-Domodossola che facciano una spola più breve sino a Borgomanero od Omegna, bastando allo scopo un paio di vagoni e una coppia di ferrovieri.

(4-15212)

RISPOSTA. — L'autolinea Novara-Vignale-Caltignaga-Solonio, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, esercitata dalla impresa SUN (Servizi urbani novaresi) con un programma di dodici coppie di corse feriali, è stata istituita dalla regione Piemonte, malgrado la netta opposizione delle Ferrovie dello Stato. Tale collegamento, che espleta una funzione concorrenziale nei confronti dei mezzi ferroviari, comporterà presumibilmente, durante tutto l'anno 1982, una sottrazione del traffico interessante la fermata di Caltignaga, quantificabile, per il settore dei viaggiatori muniti di abbonamenti, nella misura di circa il 30 per cento rispetto al 1981.

Per quanto concerne il settore merci, è da tener presente che la fermata di Caltignaga è stata da circa un decennio disabilitata dal servizio merci a carro a causa della esiguità del traffico da cui era interessata. Nel servizio delle messaggerie, che continua ad essere espletato, non si sono registrate apprezzabili variazioni di traffico. Il fabbricato viaggiatori della fermata di Caltignaga si trova, in effetti, in non buone condizioni di conservazione, stante la vetustà del fabbricato stesso, la costruzione del quale risale a circa cento anni fa. Per l'esercizio finanziario 1982, per altro, sono previsti alcuni interventi di prossima attuazione, quali il rifacimento degli infissi esterni, nonché la ristrutturazione dei servizi igienici.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione di treni sulla linea Novara-Domodossola che facciano una spola più breve sino a Borgomanero od Omegna (Novara), si fa presente che non si ravvisa la necessità di tale intervento, in quanto le attua-

li comunicazioni ferroviarie sono rispondenti alle esigenze del traffico pendolare; infatti, nello spazio di tre ore (dalle 4,30 alle 7,30), da Omegna e Borgomanero verso Novara circolano cinque convogli ed altrettanti in senso inverso (dalle ore 16,30 alle ore 19,30).

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — considerato che il testo approvato dal Consiglio dei ministri in materia di limitazione del segreto bancario è poco comprensibile secondo il giudizio di alcuni istituti di credito — se il Governo non ritenga opportuno emanare « un documento chiarificatore, che oltre a far luce sugli intenti del provvedimento, indichi le modalità delle operazioni per derogare al segreto bancario »;

per sapere inoltre se il Governo non ritenga di fornire al più presto questi chiarimenti in un campo dove c'è necessità assoluta della certezza del diritto, che si raggiunge soltanto quando gli strumenti tecnici di certe operazioni sono perfettamente definiti;

per sapere infine se il Governo non ritenga che senza questa definizione si rischi di determinare danni irreparabili per il tessuto finanziario e bancario italiano. (4-15290)

RISPOSTA. — In data 15 luglio 1982 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 463 contenente: Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Con tale provvedimento è stata in particolare rivista, agli articoli 3 e 5, la normativa già stabilita dall'arti-

colo 35 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 riguardante le deroghe al segreto bancario, con ridefinizione delle ipotesi nelle quali possono essere esperite indagini da parte dell'ufficio delle imposte dirette e degli uffici delle imposte sul valore aggiunto.

L'Amministrazione finanziaria ha assicurato che non mancherà di impartire con la massima sollecitudine, le necessarie istruzioni agli uffici dipendenti per consentire una corretta applicazione delle norme contenute nel succitato decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1982, n. 463.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che il crollo del ponte di Seiva a Verrua Savoia (Torino), avvenuto durante i lavori di asfaltatura della strada, avrebbe seriamente danneggiato l'economia di alcuni agricoltori della zona;

per sapere inoltre se è vero che la strada è ancor oggi pressoché intransitabile e che la borgata di Seiva è stata isolata anche dal punto di vista idrico.

(4-15342)

RISPOSTA. — Il crollo del ponte di Seiva (Torino) non ha provocato danni all'economia degli agricoltori ma solamente una maggiore difficoltà nei trasporti. Il comune interessato ha provveduto prontamente alla costruzione di una passerella pedonale e di un guado carraio per attraversare il corso di acqua sottostante.

Inoltre si fa presente che la borgata Seiva è stata isolata dal punto di vista idrico solamente il giorno del sinistro. Allo stato il ponte è già stato ricostruito e, appena effettuato il collaudo della struttura, sarà ripristinato il normale transito.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere — dato che anche quest'anno si è riproposto per gli abitanti di Pecetto (Torino) l'annoso problema della scarsità di acqua — che fine ha fatto il progetto presentato dall'Ufficio tecnico e dall'acquedotto di Torino per il rifacimento ed il potenziamento della rete;

per sapere inoltre se è vero che i lavori inizierebbero al più presto. (4-15412)

RISPOSTA. — Il comune di Pecetto Torinese (Torino) ha comunicato che i lavori relativi al rifacimento e al potenziamento della rete idrica sono in fase di avanzata realizzazione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è vero che l'ufficio della Motorizzazione civile di Biella in via Macchieraldo ha fatto tilt in quanto da qualche giorno le prenotazioni relative alla revisione degli autoveicoli con oltre dieci anni di vita non vengono più accettate;

per sapere quindi se è vero che per quest'anno chi dovrebbe sottoporre a revisione la propria vettura « anziana » potrà farne a meno, non incorrendo, in caso di fermo per un controllo, nell'ammenda, che è stata resa ancora più pesante dal provvedimento in vigore dai primi del mese di giugno. (4-15499)

RISPOSTA. — Il costante controllo, effettuato da questo Ministero, sull'andamento delle operazioni di revisione degli autoveicoli, ha fatto rilevare la presenza di particolari problemi, specialmente in alcune località dell'Italia settentrionale, dovuti soprattutto alla carenza di personale operatore da adibire ai controlli tecnici.

Un'apposita commissione di studio, nominata da questo Ministero e costituita da funzionari della motorizzazione civile

con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, ha ritenuto di poter ovviare, in via provvisoria, al suddetto inconveniente, accogliendo le richieste, espressamente sollecitate, di invio temporaneo di alcuni operatori dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del centro-sud presso gli uffici provinciali del nord. L'operazione ha già avuto inizio; ragion per cui si confida in una rapida normalizzazione della situazione, grazie anche allo spirito di collaborazione del personale della motorizzazione civile.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la chiesetta di Santa Maria di Madonna di Celle, presso il borgo collinare di Trofarello (Torino), è diventata un tranquillo ritrovo per i tossicodipendenti della zona, che qui possono finalmente mercanteggiare e fare uso di stupefacenti, senza il pericolo di venire disturbati;

quando le forze dell'ordine si occuperanno di questi abusivi mercanti.

(4-15624)

RISPOSTA. — Nel quadro degli interventi di prevenzione volti a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati svolti, dalla questura di Torino e dall'arma dei carabinieri puntuali accertamenti nella località in cui sorge la chiesetta di Santa Maria di Madonna di Celle, dai quali nulla è risultato circa l'abituale presenza di tossicodipendenti.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se è vero che anche i cartolibrari di Novara hanno contestato il principio e il metodo

del prestito d'uso dei libri di testo nella scuola media inferiore, in quanto si registra inevitabilmente un calo del numero di copie vendute per ciascun titolo, calo che non pesa solo sui rivenditori ma anche sulle case editrici che tendono così a scaricare i maggiori costi sul prezzo al pubblico da un lato mentre dall'altro provvedono alla riduzione del personale dipendente;

per avere inoltre notizie sul problema della tempestività dell'erogazione di fondi da parte della regione Piemonte e dei comuni, spesso in ritardo di molti mesi;

per sapere infine se ritengano, dato che dal punto di vista sociale il prestito d'uso va effettivamente incontro alle famiglie meno abbienti, che non occorra evitare il pagamento dei libri di testo almeno alla famiglie le cui condizioni economiche consentirebbero l'acquisto senza difficoltà. (4-15629)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza di eventuali rimostranze dei cartolibrari della provincia di Novara, avverso il prestito d'uso dei libri di testo nelle scuole medie, né in grado di fornire chiarimenti circa i motivi, che possono determinare ritardi nella erogazione dei fondi, destinati alla assistenza scolastica, da parte della regione Piemonte e dei comuni interessati.

Nella materia di cui trattasi, l'azione dell'Amministrazione scolastica non può che limitarsi a richiamare annualmente, attraverso apposite circolari, la particolare attenzione dei collegi dei docenti — competenti nella scelta dei libri di testo a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 — affinché siano adottate le iniziative più idonee ad evitare oneri eccessivamente gravosi a carico delle famiglie. Tra tali iniziative non si ritiene certamente che debbano essere scoraggiate quelle volte al prestito d'uso dei testi scolastici, cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Quanto, infine, all'opportunità di evitare in taluni casi la concessione dei libri

gratuiti, a prescindere dalle difficoltà pratiche che l'individuazione di siffatti casi comporterebbe, si osserva che la concessione in parola è limitata soltanto ai libri da fornire agli alunni delle scuole elementari ed il cui prezzo è, per altro, determinato da questo Ministero, d'intesa con il Ministero per l'industria in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge n. 719 del 1964. Al fine, comunque, di determinare se, e quali interventi si rendano possibili da parte governativa per contribuire al contenimento dei crescenti aumenti dei libri scolastici, non si mancherà di approfondire la questione, nei suoi vari aspetti, con il predetto Ministero per l'industria.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è vero che i pendolari che quotidianamente per recarsi al lavoro percorrono tramite ferrovia il tratto tra Luserna San Giovanni e Torino-Porta Nuova, hanno atteso invano lunedì 19 luglio il treno delle 5,02 (solo alle 5,25 il capo stazione mezzo addormentato riusciva ad informarli che il treno non sarebbe arrivato per un guasto alla linea provocato dal temporale della notte) e che il 22 luglio il solito treno si è arrestato presso la stazione di Airasca, causa un nuovo guasto alla linea provocato da un altro temporale, costringendo i pendolari a recarsi in paese per prendere l'autobus;

per sapere quando finiranno questi guasti alla linea Torre Pellice-Torino provocati dai temporali. (4-15718)

RISPOSTA. — Il giorno 19 luglio 1982 durante un violento temporale che imperversava sulla zona, il treno 12231 si arrestava a Pinerolo (Torino) per un guasto alle apparecchiature di trazione colpite da un fulmine. Per gli stessi motivi alle ore 2.5 il maltempo provocò la caduta della

linea aerea e solo alle ore 3.50 si riuscì a localizzare il guasto nel tratto di linea Candiolo-None (Torino). In attesa dell'individuazione del guasto, consistente nella folgorazione di un isolatore, il tratto di linea suddetto rimase interrotto fino alle ore 5.45, ora in cui venne ripresa la circolazione dei treni con mezzi termici. Il guasto venne, poi, riparato per le ore 10.45. Conseguentemente, il treno 12236, che doveva essere effettuato con il personale ed il materiale rotabile del treno 12231, fermo a Pinerolo, e che non si poté soccorrere per i motivi sopra esposti, fu soppresso. Pertanto, non essendo stato possibile reperire per tempo un *pullman* per il servizio sostitutivo, i viaggiatori usufruirono del treno 12238 in partenza da Torre Pellice (Torino) alle ore 5.33.

Per quanto riguarda le informazioni date al pubblico, si ritiene opportuno evidenziare che, per la stazione di Luserna San Giovanni (Torino), per altro non munita di diffusore sonoro, non è previsto, nelle ore notturne con scarso movimento di treni, il presenziamento del capostazione ma la presenza del solo deviatore con il compito del distanziamento di treni fino alle ore 6.

Analogo episodio si verificò anche il giorno 22 luglio 1982, in quanto a causa di un violento temporale, la linea aerea, veniva nuovamente colpita da un fulmine nel tratto Airasca-None. Conseguentemente la circolazione dei treni rimase interrotta dalle ore 4,49 alle ore 9,50. Su detta tratta i treni interessati furono soppressi e sostituiti con *pullmans*. In particolare i viaggiatori del treno 12236 costretti a fermarsi ad Airasca alle ore 5.43, che non poterono utilizzare altri mezzi, proseguirono con un *pullman*, partito dal piazzale esterno della predetta stazione e giunto alla stazione di None alle ore 7.55. Da quest'ultima, trovarono proseguimento in treno giungendo a Torino alle ore 8.57.

Si fa da ultimo presente che gli inconvenienti sopra esposti sono difficilmente evitabili anche se le linee di trazione elettrica delle Ferrovie dello Stato, esercitate a tre *chilowatt*, sono isolate per sop-

portare tensioni fino a cento *chilowatt* e sono inoltre munite di scaricatori di sovratensione in corrispondenza delle sottostazioni di alimentazione. Su alcune linee o tratti di linea che corrono in regioni a livello cereamico particolarmente elevato (alto numero di fulminazioni per chilometro quadrato e per anno) si stanno, comunque, sperimentando altre tecnologie, per altro piuttosto onerose, a maggior protezione della linea di contatto.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda assumere di fronte al lamentato disservizio viaggiatori sul tronco ferroviario Pinerolo-Torre Pellice (provincia di Torino) ed in particolare sulla tratta Luserna San Giovanni-Torre Pellice.

Sopravvengono di frequente inspiegabili interruzioni di corrente sulla linea elettrica di alimentazione di questo tronco, particolarmente durante e dopo i temporali nella zona. Il disservizio è da ascrivere alla mancata manutenzione della linea elettrica, al mancato controllo degli isolatori e degli interruttori a coltello delle sottostazioni elettriche di trasformazione. Gli isolatori necessitano un'accurata pulizia per evitare che il pulviscolo atmosferico, addensatosi sugli stessi, metta in corto circuito, durante la caduta di acque meteoriche, alcune sezioni della rete elettrica a 3000 V delle ferrovie dello Stato. (4-15858)

RISPOSTA. — La manutenzione agli impianti di trazione elettrica è eseguita regolarmente su tutte le linee, e quindi anche sulla linea Torino-Torre Pellice, secondo le indicazioni vigenti in materia ed alle scadenze prefissate. In particolare, la pulizia degli isolatori viene di solito effettuata fuori opera previo smontaggio e sostituzione con altri già puliti: tale operazione piuttosto laboriosa può completarsi ciclicamente solo in tempi piuttosto lunghi. Le caratteristiche elettriche de-

gli isolatori, anche molto sporchi, variano per altro relativamente poco rispetto a quelle originarie, a meno che gli isolatori stessi non siano installati in ambiente salino o particolarmente inquinato e aggressivo. Questo non sembra essere il caso della linea in questione.

Dal punto di vista generale si ha il dovere di precisare che dalle sovratensioni di origine atmosferica ci si difende difficilmente, anche se le linee di trazione elettrica delle Ferrovie dello Stato esercita a tre *chilowatt* corrente continua sono isolate per sopportare tensioni impulsive superiori a cento *chilowatt* e sono inoltre munite di scaricatori di sovratensione in corrispondenza delle sottostazioni di alimentazione. Gli impianti di trazione elettrica della linea Torino-Torre Pellice sono in verità piuttosto vecchi e, come tali, sono quindi più esposti al guasto. In particolare la linea di contatto, ricavata dall'*ex* trifase ed attrezzata con isolatori in porcellana, risulta più vulnerabile agli archi di potenza che si innescano in conseguenza delle scariche atmosferiche.

In tempi brevi una prima fase di rinnovo verrà avviata con l'adeguamento delle condutture di contatto con fili regolati nelle stazioni di Pinerolo, Bricherasio, Luserna San Giovanni e Torre Pellice. Altri lavori sono pure programmati per migliorare la alimentazione primaria ad alta tensione, ivi inclusa la costruzione di una nuova sottostazione a Luserna San Giovanni.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

CRAVEDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di disagio e malcontento esistente presso lo stabilimento DE RICA di Piacenza per la decisione della direzione dell'ALIVAR di trasferire in altre località tutta l'attrezzatura per la produzione dei surgelati.

Le maestranze, i sindacati ed il consiglio di fabbrica, pur consapevoli della necessaria ristrutturazione e razionalizzazione

delle attività produttive del gruppo ALIVAR, sono preoccupati per le perdite di capacità produttive dello stabilimento DE RICA di Piacenza e per la mancata diversificazione produttiva che, nel futuro, può emarginare uno stabilimento di grande prestigio nel settore alimentare.

Per conoscere quali sono le direttive emanate dal Ministro per mantenere la DE RICA come stabilimento base nel settore dell'industria alimentare a partecipazione statale. (4-12725)

RISPOSTA. — Nel gruppo Alivar, lo stabilimento specializzato nella produzione di surgelati è quello di Santhià (Vercelli) della consociata CIPAS. In considerazione di ciò, nel giugno del 1981 fu raggiunto, con la segreteria nazionale della FILIA, un accordo che prevedeva lo spostamento a Santhià delle attrezzature per la produzione di surgelati esistenti presso lo stabilimento De Rica di Piacenza.

Nei primi mesi del 1982 l'accordo ha avuto pratica attuazione e, d'intesa con le organizzazioni FILIA, si è realizzato il pervisto spostamento dei macchinari. Lo stabilimento di Piacenza continuerà nella lavorazione e produzione delle sue linee tradizionali (pelati, concentrato, legumi, tonno, eccetera) che sono più che sufficienti a garantire la piena occupazione e che hanno riportato lo stabilimento alla sua originaria destinazione industriale.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

CUSUMANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare presso il tribunale di Trapani a seguito del provvedimento di riduzione dell'organico dei magistrati e dell'azione di protesta degli avvocati e procuratori legali di Trapani che si sono astenuti dalla partecipazione alle udienze civili e penali. Per conoscere quali urgenti e necessari provvedimenti intenda adottare per eliminare tali deficienze. (4-08266)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982 in corso di registrazione, l'organico dei magistrati del tribunale di Trapani è stato aumentato di due giudici, elevando così da undici a tredici unità la relativa pianta. Attualmente, non risultano posti vacanti nella dotazione organica dei magistrati dello stesso tribunale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere a che punto è la domanda di trasferimento in Puglia del signor Conte Michele operaio matricola 779221 in servizio presso il deposito locomotive di Torino, per il quale sono ora trascorsi i cinque anni di obbligatoria permanenza nella sede di assegnazione. (4-15478)

RISPOSTA. — I trasferimenti del personale ferroviario, sulla base della vigente normativa in materia, vengono disposti solo in seguito all'individuazione dei posti disponibili ed in riferimento allo stretto ordine delle graduatorie all'uopo predisposte.

Il tecnico Michele Conte risulta inserito nella vigente graduatoria di trasferimento ed occupa il sesto posto per il compartimento di Bari. Pertanto, è prevedibile che la pratica attuazione del trasferimento in questione possa avvenire entro il 1982.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza delle interminabili file in molte stazioni, specie in quelle delle città turistiche quali Venezia e Firenze, dove depositare e riprendere un bagaglio richiede una estenuante lunga fila fino a perdere il treno;

2) se è possibile che città turistiche di prima grandezza non possano e non debbano avere due o anche tre depositi di bagagli. Il fenomeno delle file ha assunto proporzioni insostenibili di massa con evidenti pericoli di alterchi, di furti, di disagi. (4-15549)

RISPOSTA. — Nei periodi dell'anno in cui si verificano elevati movimenti di viaggiatori (festività di fine anno, festività pasquali, ferie estive), l'Azienda delle ferrovie dello Stato, nelle stazioni di maggiore interesse turistico, provvede a potenziare gli uffici per il deposito dei bagagli aprendo nuovi punti di accettazione e/o riconsegna. Fra dette stazioni sono comprese Firenze-Santa Maria Novella e Venezia-Santa Lucia.

Malgrado l'adozione del predetto accorgimento, talvolta si può verificare che, in concomitanza con l'arrivo dei principali treni internazionali, gli utenti siano costretti ad attendere in fila per depositare il bagaglio. Al riguardo si rende noto che nelle stazioni di Firenze-Santa Maria Novella e Venezia-Santa Lucia sono previsti lavori di ristrutturazione e di ampliamento degli uffici in argomento e, pertanto, si ritiene che tali misure consentiranno alla Azienda ferroviaria di offrire un miglior servizio all'utenza ovviando agli inconvenienti lamentati.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

FEDERICO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

in base a quali criteri sono stati rideterminati i canoni di locazione degli immobili di proprietà degli Istituti di previdenza dei dipendenti degli enti locali e se le riscontrate notevoli differenziazioni delle misure dei detti canoni per appartamenti ubicati nello stesso immobile trovino legittimi presupposti nella vigente normativa;

se altresì, tenuto conto che la gran parte degli affittuari appartiene a catego-

rie non abbienti per le quali il richiesto adeguamento risulta eccessivamente oneroso, non si ritenga di adottare misure che vengano incontro alle richieste degli inquilini soprattutto per quanto si riferisce al pagamento degli arretrati conseguenti al detto adeguamento. (4-12693)

RISPOSTA. — La determinazione direttoriale dei canoni di locazione degli immobili di proprietà delle casse pensioni amministrata dagli istituti di previdenza è stata scrupolosamente effettuata sulla base dei parametri, dei coefficienti e dell'indicizzazione di cui agli articoli dal 12 al 24 della legge n. 392, nonché sulla base del regime transitorio istituito dagli articoli 62 e 63 per i contratti soggetti a proroga e dall'articolo 65 per quelli non soggetti a proroga.

Per quanto riguarda le differenziazioni delle misure dei canoni per appartamenti ubicati nello stesso immobile, queste, ove sussistano, sono da attribuirsi alla diversa normativa, in materia di applicazione dell'equo canone, tenuto conto e dell'importo del canone corrisposto all'atto dell'entrata in vigore della legge e della natura del contratto soggetto o non soggetto a proroga, nonché dell'ampiezza delle unità locali.

Per quanto si riferisce agli arretrati conseguenti all'andamento dei canoni, la Amministrazione ha già dato assicurazione alle organizzazioni sindacali ed all'inquilinato del proprio favorevole orientamento a concedere, a richiesta degli interessati, rateizzazioni di pagamento nella misura più ampia possibile.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

GARAVAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che il Ministero della sanità ha pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1982 un bando di « Concorso pubblico per esami a quattordici posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici »:

che per quanto si riferisce al titolo di studio, l'articolo 2, lettera f), di detto bando prescrive che i concorrenti siano in possesso della laurea in « chimica » o « chimica industriale » e ciò appare in contrasto in primo luogo con quanto richiesto in precedenza dallo stesso Ministero con decreto 30 novembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982) per altro simile concorso: « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 »: infatti, questo decreto ministeriale, all'articolo 69 « Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di collaboratore dei profili professionali di biologo, chimico, fisico, psicologo. Requisiti specifici di ammissione », richiede per la posizione di « chimico » il diploma di laurea in « chimica » o « chimica e tecnologia farmaceutiche », abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione agli albi dei rispettivi ordini ove esistenti. Per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche lo esame di abilitazione è quello di farmacista previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 739 e decreto ministeriale 1° febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1974) —

se e come intenda evitare l'esclusione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche dalla possibilità di concorrere ai posti della carriera direttiva di « chimici » del Ministero della sanità.

(4-14935)

RISPOSTA. — I titoli di studio per la ammissione ai singoli concorsi presso questa Amministrazione sono espressamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. In particolare, l'articolo 2, lettera c), stabilisce che, ai fini della partecipazione ai concorsi nel ruolo dei chimici, il candidato deve possedere il diploma di laurea in chimica o in chimica industriale. E per questo motivo che i laureati in chimica e tecno-

logia farmaceutica non hanno potuto essere ammessi al concorso citato nell'atto parlamentare.

Si fa, comunque, presente che, anche in relazione alle richieste avanzate da alcuni presidi di facoltà di chimica e tecnologia farmaceutica, il problema è già oggetto di attento esame al fine di promuovere nelle opportune sedi le iniziative necessarie per modificare l'attuale quadro normativo e permettere, quindi, anche ai laureati di cui trattasi l'ammissione ai concorsi per chimico presso questa Amministrazione.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

GREGGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che il comando nucleo regionale polizia tributaria di Trieste, non tenendo conto delle direttive del comando generale della Guardia di finanza (impartite con nota 18 luglio 1978, n. 105882/20016 del 18 luglio 1978) né della risoluzione della competente direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari n. 420207 del 20 marzo 1981, continua ad operare interventi che costituiscono sicuramente violazioni del segreto bancario, utilizzando a fini fiscali documenti bancari acquisiti in forza di leggi penali valutarie, sulla base di richieste di autorizzazioni rivolte dallo stesso comando alla magistratura inquirente, non competente in materia di deroga al segreto bancario per fini fiscali.

Per sapere quindi se, nelle operazioni in parola, la Guardia di finanza ritiene di rivestire le funzioni di polizia tributaria o quelle di polizia giudiziaria, previste tuttora queste ultime unicamente nella ipotesi di reato, mentre per la materia tributaria appare vigente la cosiddetta norma della « pregiudiziale tributaria », che impedisce appunto l'esercizio dell'azione penale prima della definizione dell'accertamento fiscale. (4-08418)

RISPOSTA. — L'operato del nucleo regionale in questione è stato conforme

alle direttive di volta in volta impartite dalla competente autorità giudiziaria. Si osserva che ora in materia esiste la specifica disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 che, fra l'altro, consente espressamente alla guardia di finanza di utilizzare e trasmettere agli uffici IVA, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti di imputati nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

GRIPPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere —

premessi che lo stabilimento Pozzi di Sparanise è sorto nel 1960 con un programma di impiego di circa 3.000 unità lavorative (mai raggiunto); che nel 1961 iniziava la produzione lo stabilimento « vernici », nel 1963 quello di « laminati plastici » e nello stesso anno iniziava la produzione anche lo stabilimento « calandratati » e inoltre iniziava la lavorazione della ceramica;

premessi inoltre che dal 1964 al 1966 si registrava un progresso nello stabilimento stesso con un incremento di mercati tanto che veniva avviata una nuova produzione di tubi plastici che ottenne favori anche all'estero;

premessi che nel 1974, quattro stabilimenti (tubi, vernici, laminati e calandratati) furono venduti al 91 per cento alla società IPLAVE; nel 1976 e 1977 si cominciò a registrare una crisi economica e i due stabilimenti, laminati e calandratati, furono posti in cassa integrazione guadagni; successivamente il presidente Orsini fu arrestato e fu assicurata una gestione commissariale nella persona del dottor Carbone, che implicato successivamente nello

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

scandalo della P2 fu sostituito dal dottor Ballazzi; ma successivamente scagionato dalla vicenda P2 il dottor Carbone sembra riprenda a frequentare l'azienda -

quali interventi il Governo intende adottare per definire la gestione commissariale, per assicurare un piano di ristrutturazione che punti alla cessazione della cassa integrazione, per gli 80 dipendenti dello stabilimento calandrati (dal 1977); per i 250 dello stabilimento laminati (dal 1977); per i 180 dello stabilimento vernici (dal 1979) e per i 228 lavoratori del settore tubi che parzialmente sono in cassa integrazione guadagni.

È superfluo ricordare che alla società IPLAVE sono assicurate richieste di commesse anche dall'estero ma che non vengono garantite per mancanza di materie prime. (4-14064)

RISPOSTA. — Gli stabilimenti Pozzi tubi, vernici, laminati e calandrati di Sparanise

(Caserta) furono, nel 1974, venduti interamente all'IPLAVE (Industrie plastiche e vernici) e non al 91 per cento come indicato dell'interrogante.

Fino al dicembre 1979 la gestione IPLAVE fu condotta dal gruppo Pozzi Richard-Ginori e fu resa autonoma dal punto di vista organizzativo solamente dal gennaio 1980. L'IPLAVE, con dichiarazione del tribunale fallimentare di Milano in data 20 maggio 1980, è stata dichiarata insolvente ed in base alla appartenenza al Gruppo societario liquigas è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Per gli stabilimenti di Sparanise e di Arco (Trento) l'IPLAVE ha fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni in misura parziale rispetto alle forze del lavoro in carico. Per opportuna conoscenza vengono qui di seguito indicate le percentuali, rispettivamente, di ore lavorative e in cassa integrazione guadagni dal 1977 al 1981:

Periodo	Ore lavorate percentuale	Cassa integrazione guadagni	Totale
Anno 1977	96	4	100
Anno 1978	69	31	100
Anno 1979	56	44	100
Anno 1980	44	56	100
Anno 1981	49	51	100

La cassa integrazione guadagni è stata particolarmente incisiva negli stabilimenti di Sparanise, Calandrati e laminati, trattandosi di produzioni in parte obsolete superate da altri articoli.

La carenza di mezzi finanziari e la pratica impossibilità di ricorrere al credito, in considerazione della situazione di rischio paventata dagli istituti bancari, non consente di rinnovare e aggiornare gli impianti e di rilanciare la produzione. In questa fase di ristrutturazione viene svolta attività di conservazione impianti e di mantenimento alla produzione al fine di tener vivo l'avviamento dell'azienda.

La fase di ristrutturazione, che si dovrebbe completare nell'arco di dodici mesi, dovrà necessariamente prevedere la riduzione della forza di lavoro di almeno 300 unità, di cui per altro cento potranno fruire della legge n. 155 del 1981 sul prepensionamento dei dipendenti di aziende in crisi.

Circa il futuro dell'IPLAVE, si attende che i commissari in carica presentino, dopo gli opportuni accordi con l'ENI (Ente nazionale idrocarburi), un programma definitivo che verrà sottoposto all'esame del CIPI per il parere di competenza. In proposito, mentre non possono essere avanzate previsioni per i comparti calandrati e laminati, sembrano esservi prospettive per tubi, vernici e profilati, anche se si ritiene necessaria una riduzione del personale addetto.

Per quanto riguarda, infine il prosieguo della gestione commissariale questo Ministero ha presentato appello avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale in data 7 giugno 1982 che ha annullato il decreto del 3 febbraio 1982 con il quale questo Ministero stesso, su conforme parere del CIPI, ha revocato il dottor Eugenio Carbone dalla carica di commissario del gruppo liquigas-liquichimica in amministrazione straordinaria, sostituendolo con il dottor Enrico Baldazzi. Si attende ora la decisione del Consiglio di Stato. Nel frattempo è stato fatto ricorso alla facoltà, concessa dall'articolo 1 della citata legge n. 95, per nominare, con decreto ministeriale 7 agosto 1982, tre com-

missari, lasciando l'incarico al dottor Baldazzi; reintegrando nella carica il dottor Carbone e nominando in aggiunta l'avvocato Carlo Alberto Facchino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

GRIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga opportuno ed urgente istituire uno scalo di autovetture presso la stazione di Lamezia Terme, atteso che l'unico esistente in Calabria è quello di Villa San Giovanni decentrato rispetto a gran parte della regione, molto scomodo e fonte di notevoli disagi per molti turisti. Lo scalo di Lamezia Terme si troverebbe in una zona centrale della Calabria e potrebbe essere ripristinato anche con poca spesa ove si decidesse di riattivare quello usato dagli alleati per lo scarico di automezzi militari durante l'ultima guerra. (4-15017)

RISPOSTA. — L'istituzione presso la stazione di Lamezia Terme (Catanzaro) di un terminale per l'espletamento del servizio di auto al seguito dei viaggiatori non è prevista negli attuali programmi aziendali, in quanto l'esistente impianto di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) risulta convenientemente attrezzato e fa fronte in maniera soddisfacente alle esigenze delle correnti di traffico dirette in Calabria e in Sicilia. D'altro canto, è da tenere presente che la stazione di Lamezia Terme dista da Villa San Giovanni poco più di cento chilometri e tale distanza risulta facilmente percorribile in autostrada.

Inoltre, è necessario sottolineare che l'istituzione di servizi del tipo richiesto crea non solo problemi di ordine strutturale, ma, soprattutto, richiede disponibilità di materiale specializzato per il trasporto di autovetture che, nell'attuale situazione di esercizio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato non è in grado di reperire, senza arrecare pregiudizio agli

altri settori di traffico, specialmente in periodi di maggiore domanda dell'utenza.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

GUARRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali motivi ostino alla istituzione nel comune di Eboli del commissariato della polizia di Stato richiesto a gran voce da tutti gli amministratori locali fortemente preoccupati del continuo aumento della criminalità nella piana del Sele; e se ritenga opportuno procedere senza ulteriori indugi alla detta istituzione, essendo indubbiamente prevalenti gli argomenti che militano a favore di essa. (4-09775)

RISPOSTA. — L'eventuale istituzione di un commissariato della polizia di Stato nel centro abitato di Eboli (Salerno) viene tenuta presente in quanto, in effetti, le attuali strutture della polizia presenti *in loco* non sono del tutto sufficienti a fronteggiare la particolare situazione dell'ordine pubblico. Tuttavia, allo stato attuale, non risulta possibile provvedervi, a causa della nota carenza degli organici della polizia di Stato. La questione sarà, comunque, riconsiderata appena si determineranno più favorevoli circostanze.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

LAMORTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere i motivi che ostano alla pubblicazione ed alla successiva emanazione dei decreti attuativi delle graduatorie, relative al personale direttivo (collaboratori e collaboratori tecnici), applicative dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 nei confronti del personale degli enti soppressi dalla legge n. 641 del 1978 o privatizzati, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 già compresi nella tabella A della legge n. 70

del 1975, dal momento che le stesse graduatorie risultano già definite da circa otto mesi.

L'interrogante fa presente che il personale interessato, in servizio presso le Regioni, corre il rischio, dopo oltre tre anni di snervante attesa, di vedersi denegare il riconoscimento dei benefici scaturiti dall'acquisizione dei previsti « coordinamenti », con tutte le implicazioni di ordine morale e giuridico conseguenti, qualora detto riconoscimento venisse notificato alle Regioni stesse dopo l'entrata in vigore delle rispettive leggi di inquadramento, considerato che alcune di tali leggi non garantiscono, come previsto dall'accordo nazionale governo-sindacati, alcuna efficacia ad eventuali modificazioni di posizioni giuridiche notificate successivamente alla loro entrata in vigore, anche se attribuite con decorrenza anteriore alla data fissata per l'inquadramento (1° febbraio 1981).

L'interrogante, quindi, alla luce delle considerazioni suesposte, nella convinzione, peraltro, che non esistono impedimenti di carattere giuridico e formale, chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti saranno adottati al fine di pervenire tempestivamente alla pubblicazione delle citate graduatorie ed alla emanazione dei rispettivi decreti, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, in modo da assicurare agli interessati il godimento di un diritto maturato. (4-15982)

RISPOSTA. — In attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, le disposizioni del medesimo decreto, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici non economici tabellati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, sono state estese ai dipendenti degli enti soppressi, con adempimenti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per competenza delegata, del dipartimento per la funzione pubblica. In particolare, si deve provvedere all'attribuzione, nei confronti del 20 per cento del personale di ogni ente,

per singola qualifica, che si collochi in posizione utile nella relativa graduatoria, delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità, formando differenziate graduatorie sulla base degli elementi di valutazione specificati nell'allegato 5 al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

In applicazione della citata normativa, è stato necessario reperire nei fascicoli personali di circa ottomila dipendenti interessati i parametri di valutazione, registrarli e trasformarli in punti per la successiva formazione delle graduatorie di merito. È da precisare, al riguardo, che non è stato possibile rilevare nei fascicoli personali dei dipendenti interessati elementi obiettivi concernenti le posizioni di lavoro al 30 dicembre 1978, nonché le mansioni effettivamente svolte, con la sola eccezione del personale della carriera direttiva, per il quale è da ritenere sufficiente la documentazione ufficiale esistente nei medesimi fascicoli.

In presenza, pertanto, di un ostacolo rivelatosi insormontabile, si è trattato di scegliere tra l'applicazione di un criterio empirico (attribuzione a tutto il personale interessate di un punteggio per mansioni svolte facendo coincidere la decorrenza delle mansioni stesse con l'anzianità di qualifica) che avrebbe certamente accelerato la conclusione dei lavori ma anche esposto la Presidenza del Consiglio dei ministri ad un notevole contenzioso giurisdizionale, ovvero l'emanazione di un'apposita normativa di legge — sostanzialmente di deroga, per il personale non appartenente alla carriera direttiva, al disposto dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 — concernente la definizione delle modalità di formazione delle graduatorie di merito, nel senso di prevedere come criteri di selezione unicamente l'anzianità di servizio e di qualifica. Nessuna innovazione, invece, (per le considerazioni in precedenza espresse), per le graduatorie relative al personale delle carriere direttive.

Per evidenti ragioni, è stata accordata preferenza alla seconda alternativa ed

in tal senso è stata inserita un'apposita normativa in un disegno di legge, recentemente varato dal Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Senato (atto n. 2021), concernente la disciplina del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale degli enti soppressi.

Per altro, fin quando il Parlamento non si sarà espresso sul disegno di legge, non appare possibile procedere alla emanazione di provvedimenti amministrativi attuativi della predetta disposizione di legge. D'altro canto, non può ritenersi esatta l'affermazione che già da otto mesi sarebbero state definite le graduatorie, in quanto è stato soltanto portato a termine il lavoro di rilevazione e di elaborazione degli elementi di valutazione occorrenti per la formazione delle graduatorie.

È, infine, da considerare che la eventuale estrapolazione (prima dell'entrata in vigore della citata legge) dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di coordinamento ai dipendenti degli enti soppressi appartenenti alle carriere direttive, quand'anche fosse ritenuta corretta sotto il profilo giuridico e formale, determinerebbe notevole e grave sperequazione di trattamento nei riguardi del rimanente personale, atteso che il problema dell'inquadramento nelle amministrazioni di trasferimento (non solo regioni, ma anche Stato ed enti pubblici) ed in particolare la ventilata ipotesi di non riconoscimento dei benefici *ex* articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 se attribuiti successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti d'inquadramento definitivo, riguarda tutto il personale proveniente da enti soppressi, e non solo quello appartenente alla categoria direttiva. Su quest'ultimo aspetto, per altro, si assicura ogni interessamento perché tutte le regioni garantiscono, come previsto dall'accordo nazionale Governo-sindacati, efficacia alle modificazioni di stato giuridico attribuite con decorrenza anteriore rispetto all'inquadramento definitivo.

Il Ministro per la funzione pubblica: SCHIETROMA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui i professori Errichiello Luigi (legge n. 477), Parizia Giuliana Rinero (legge n. 477), Pasquali Giovanni, Cavalli Angela in Toto (vincitrice di concorso), Sampò Francesco (legge n. 463), Zavattaro Gian Maria (legge n. 463) e Squarotti Giuseppe (legge n. 477), tutti del liceo scientifico di Fossano, già « ordinari » da anni, non figurano ancora, ai fini del pagamento, nei ruoli del Ministero del tesoro, dipendendo ancora, per i conteggi e la determinazione degli stipendi, dalla segreteria della scuola. (4-11448)

RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provinciale di Cuneo ha già provveduto a completare la documentazione e ad emanare i decreti di nomina di quei docenti menzionati nell'interrogazione immessi in ruolo ai sensi della legge n. 463 (professor Francesco Sampò, professor Gian Maria Zavattaro). I predetti docenti sono già iscritti nel ruolo di spesa fissa e per essi la direzione provinciale del Tesoro di Cuneo sta disponendo i pagamenti, previo conguaglio con le somme già corrisposte dalla scuola di appartenenza.

Quanto ai docenti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si precisa che i provveditori agli studi hanno curato non *iure proprio* ma per delega, la emanazione dei decreti di nomina e della relativa documentazione, e questa circostanza ha imposto una procedura più complessa e macchinosa. Il competente provveditorato agli studi di Cuneo ha ad ogni modo assicurato che farà il possibile per espletare al più presto anche le pratiche relative ai docenti indicati nello atto parlamentare di che trattasi immessi in ruolo ai sensi della legge sopracitata.

Per quanto riguarda, infine, i docenti vincitori di concorso, si precisa che la emanazione dei decreti di nomina avviene in modo da non creare disparità di trattamento rispetto ai docenti immessi in ruolo ai sensi di leggi speciali. Per

tale ragione il Ministero della pubblica istruzione sta ultimando i provvedimenti formali relativi agli insegnanti nominati in ruolo all'inizio dell'anno scolastico 1977/1978 e procederà alla emanazione dei decreti per gli anni successivi, nei termini strettamente cronologici.

Si precisa tuttavia che la docente Angela Cavalli in Toto vincitore di concorso, risulta assegnata dal 10 settembre 1981 all'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Cuneo e pertanto non sarà iscritta nel ruolo di spesa fissa fino a quando presterà servizio nel predetto istituto. Com'è noto, infatti, gli istituti professionali sono dotati di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e provvedono direttamente alla retribuzione del personale in servizio.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

MANNUZZU, GRANATI CARUSO, RICCI E VIOLANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero che, con circolare ministeriale n. 2856/5306, in data 13 maggio 1982, si prevedono particolari modalità di attuazione della disciplina relativa alle rappresentanze dei detenuti e degli internati.

Per conoscere il preciso contenuto, in ogni articolazione letterale, del provvedimento di cui si tratta e di ogni altro, adottato dall'esecutivo ed ancora vigente, relativo alla stessa materia. (4-15481)

RISPOSTA. — Con la circolare del 13 maggio 1982, n. 2856/5306, non si è inteso determinare le modalità di attuazione della disciplina relativa alle rappresentanze dei detenuti ed internati, ma, piuttosto, richiamare le direzioni degli istituti di pena alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione, fornendo delucidazioni in materia.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

MARTINAT. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero che l'avvocato Mario Andrione, presidente della giunta della regione autonoma della Valle d'Aosta dal 1974, non ha mai prestato giuramento alla Repubblica. (4-13587)

RISPOSTA. — L'avvocato Mario Andrione ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica dopo la sua elezione a consigliere regionale, come prescritto dall'articolo 23 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e dagli articoli 2 e 6 del regolamento interno per il funzionamento di quel consiglio, i quali non prevedono, per altro, che il consigliere eletto presidente della giunta regionale ripeta il giuramento in tale sua qualità. Si soggiunge che, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche prestano giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

MASIELLO, SICOLO E BARBAROSSA VOZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile vicenda relativa all'installazione di una centrale telefonica nel comune di Altamura (Bari), vicenda di cui si sta ora occupando la magistratura. Dopo 5 anni dalla proposta di istallazione, e dopo peripezie allucinanti, la giunta municipale, con una concessione edilizia illegittima del 29 gennaio 1980, autorizzava la costruzione della centrale in zona vincolata a verde dal piano regolatore generale, senza preventiva approvazione da parte del consiglio comunale della variazione della destinazione dell'area.

Nonostante l'illegittimità della delibera — opportunamente e tempestivamente denunciata — la SIP avviava i lavori, procedendo all'abbattimento di circa 20 alberi di alto fusto nell'area suddetta (Villa Castelli) e facendo intervenire la forza pubblica contro i cittadini che pacificamente

si opponevano allo scempio del verde pubblico e alla esecuzione della delibera illegittima. E tutto ciò nonostante il fatto che in data 6 febbraio 1980 la commissione edilizia avesse espresso parere negativo all'installazione in quella zona e nonostante il fatto che la stessa SIP il 13 febbraio 1980 avesse dichiarato che « il suolo in questione non costituisce la soluzione tecnica ideale, ma si trova al limite della accettabilità ».

Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per bloccare definitivamente la illegittima iniziativa della SIP e per garantire una soluzione del problema della costruzione della centrale telefonica conforme alla legge, all'interesse pubblico, alla volontà dei cittadini. (4-15043)

RISPOSTA. — La concessionaria, a norma della vigente convenzione Stato-SIP, è obbligata, entro il mese di novembre di ciascun anno, a presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti, nonché, con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate, i piani esecutivi distrettuali, compartimentali ed intercompartimentali.

Non rientra, tuttavia, fra i compiti del Ministero sindacare l'operato della concessionaria circa la scelta dell'ubicazione delle centrali SIP, né accertare l'osservanza delle disposizioni dei piani regolatori comunali.

Allo scopo, comunque, di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato segnalato dall'interrogante, si è provveduto a svolgere opportune indagini dalle quali è risultato quanto segue.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 è stato approvato il piano esecutivo relativo al distretto telefonico di Bari che, tra l'altro, prevede la realizzazione entro il 1982, di una centrale urbana ad Altamura (Bari). Dopo numerosi e vani tentativi intesi a reperire un'area sufficientemente centrale, l'amministrazione comunale autorizzò la SIP, anche in con-

siderazione che l'area occorrente per la costruzione della centrale era di soli 563 metri quadrati, a realizzare le previste opere in un'area compresa nella villa Castelli che si estende per 13 mila metri quadrati.

Senonché un gruppo di cittadini di Altamura ha sollevato opposizione in merito all'ubicazione della centrale telefonica sull'area indicata dalla concessione edilizia, proponendo ricorso, avverso la relativa delibera del 2 settembre 1980, al pretore di Bari che lo ha ritenuto inammissibile e quindi l'ha respinto.

La concessionaria ha pertanto dato inizio ai lavori che sono stati proseguiti fino a quando il comune di Altamura, con ordinanza del 28 luglio 1982, n. 158, non ha ingiunto la sospensione dei lavori stessi, in attesa delle decisioni del consiglio comunale circa la acquisizione dell'area Castelli (su cui insiste il cantiere) da destinare a parco pubblico. Avverso tale ordinanza, la società concessionaria, in data 30 luglio 1982, ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Essendo stato investito della questione un organo giurisdizionale, manifeste esigenze di doverosa correttezza impongono di lasciare il più ampio spazio all'indagine giudiziaria e di attenderne, comunque, l'esito, per gli interventi di competenza che dovessero risultare occorrenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

MICELI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere — premesso che gli assegni annui spettanti ai decorati di medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo e croce di guerra al valore militare furono stabiliti con la legge 5 marzo 1961, n. 212, rispettivamente nella misura di lire 60.000, lire 18.750, lire 7.500, lire 5.000; che l'assegno annuo per le medaglie d'oro venne aumentato a lire 1.000.000, con la legge 21 febbraio 1963, n. 358; che gli assegni annui relativi alle

altre decorazioni furono aumentati rispettivamente a lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 con la legge 30 ottobre 1969, n. 831; che i citati assegni sono stati aumentati rispettivamente a lire 3.000.000, lire 250.000, lire 100.000, lire 70.000 con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981 — se intendano procedere ad una più adeguata rivalutazione di tutti gli assegni in argomento, migliorando, nello stesso tempo, secondo i criteri che venivano applicati fino al 1963, il rapporto degli assegni previsti per le medaglie d'argento e di bronzo e per la croce di guerra nei confronti dell'assegno stabilito per le medaglie d'oro.

Per conoscere, altresì, se intendano promuovere l'adozione della reversibilità per tutti gli assegni citati. (4-13802)

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, emanato in attuazione della legge di delega 23 settembre 1981, n. 533, conferita al Governo per il riordinamento della pensionistica di guerra, sono stati recentemente aumentati gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare limitando l'adeguamento a quelle riportate per fatti di guerra.

Allo stato attuale va quindi riconosciuta l'esigenza di estendere l'adeguamento agli assegni annessi alle decorazioni conferite per atti di valore compiuti in tempo di pace, e alle pensioni straordinarie previste per i decorati dell'ordine militare d'Italia.

Eventuali modificazioni dei rapporti quantitativi tra gli assegni annessi alle decorazioni di che trattasi nonché la possibilità di rendere reversibili per intero gli assegni corrisposti per decorazioni diverse da quelle di medaglia d'oro dovrebbero essere esaminate nel contesto di un provvedimento che riordini l'intera materia. Per altro la iniziativa legislativa, già predisposta in materia dal Ministero della difesa, non può, per il momento, trovare possibilità di accoglimento a causa della mancanza di copertura degli oneri

conseguenti da porre a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi per i quali i posti di organico e della pretura di Afragola siano coperti solo per il 40 per cento e se sia noto che ciò comporta un insostenibile aggravio al personale in servizio ed inaccettabili lungaggini nell'espletamento delle procedure;

se inoltre, in relazione all'incremento della popolazione che raggiunge e supera attualmente le 70.000 unità con il conseguente parallelo incremento dei procedimenti giudiziari civili e penali, non si ritenga di dover proporzionalmente aumentare le dotazioni dei posti in organico, e ciò con l'urgenza necessaria, in uno alla immediata copertura e dei posti già vacanti e di quelli che emergeranno dalla nuova pianta, onde siano accelerate e concluse le migliaia di vertenze in corso.

(4-06745)

RISPOSTA. — Con decreti presidenziali in data 29 giugno 1982 è stata disposta la copertura dei due posti di pretore ad Afragola (Napoli). Attualmente risultano coperti tutti i posti del personale di cancelleria.

Si fa presente inoltre, che, in applicazione della legge 9 febbraio 1982, n. 33, è in corso, per l'ufficio in parola, l'aumento di un posto di segretario.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se ritenga ormai giunto il momento di verificare a fondo la rispondenza a ve-

rità del contenuto dei costosi e frequenti messaggi pubblicitari che l'Alitalia diffonde in un culto narcisistico della propria immagine;

per esempio, come mai mentre la azienda andava esaltando i livelli qualitativi dell'addestramento che sarebbe impartito ai suoi piloti, una ben diversa situazione emergeva dal consiglio generale dell'ANPAC del 15 maggio 1980; in tale sede, infatti, si affermava tra l'altro: « Vari avvenimenti, anche recenti, suggeriscono la opportunità che l'associazione assuma rigorose iniziative nel campo dell'addestramento e della conseguente efficienza professionale dei piloti di linea italiani. Fino ad ora a parte i lodevoli, anche se saltuari, interventi della C.T. ANPAC, la materia dell'addestramento è stata abbandonata alla discrezionalità delle compagnie di navigazione aerea ed agli inesistenti controlli da parte dell'amministrazione aeronautica.

L'Alitalia - che pure rappresenta quanto di più organico e moderno ci sia in Italia in fatto di addestramento - risulta dedicare a quest'ultimo (malgrado l'impegno e la richiesta dei responsabili del settore) attenzione generale ed anche economica non sufficiente.

A titolo di esempio si cita la seguente incidenza del costo del *Flight Training* sul totale dei costi diretti operativi di alcune compagnie europee:

Sabena	0,4
Swissair	0,6
Lufthansa	0,7
KLM	0,8
Air France	1,3
Alitalia	0,3

Appare pertanto necessaria, e preliminare, una analisi critica in grado di individuare eventuali carenze di metodo (dalla selezione, al reclutamento, alla preparazione basica, all'addestramento periodico) per poi suggerire le opportune modificazioni ed i correlati adeguati stanziamenti:

se abbiano pertanto fondamento i presenti rilievi dell'ANPAC e quali siano lo stato e le risultanze delle indagini da questa o dal Ministero disposte, considerata la enorme rilevanza del problema ai fini della reale, massima sicurezza del volo al di là dei contenuti delle ricorrenti, ben orchestrate campagne pubblicitarie disposte dall'azienda ed il cui alto costo, oltretutto, si riversa ingiustamente sullo Stato e sull'utenza. (4-12217)

RISPOSTA. — La materia dell'addestramento dei piloti civili è oggetto di continue verifiche e controlli da parte della Direzione generale dell'aviazione civile. Inoltre, le compagnie come l'Alitalia non possono prescindere dagli accordi internazionali tendenti a portare allo stesso livello la qualità dell'addestramento delle maggiori compagnie europee (*Lufthansa, Air France, Iberia, Sabena*).

Pertanto, in considerazione delle attrezzature e del personale di cui la compagnia di bandiera dispone nel settore in questione, si può ritenere che non sussistono elementi che possano inficiare la sicurezza del volo: il che, ovviamente, non esclude che possano essere attuati interventi intesi a perfezionare ed affinare ulteriormente sia le norme sia i metodi pratici di addestramento, in modo da apportare continui miglioramenti all'efficienza oltre a realizzare una maggiore economicità.

A tale fine sono appunto indirizzati gli sforzi dell'amministrazione, nell'adeguamento continuo alle possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche nel campo. Si consideri, per esempio, l'addestramento al simulatore che potrebbe, con il tempo, eliminare l'addestramento in volo. Detti sforzi devono, certo, essere attuati di comune accordo con le associazioni dei piloti, che hanno un'importante funzione di stimolo al rinnovamento, se svolta in senso costruttivo e non di mera critica al sistema.

Il Ministro dei trasporti:
BALZAMO.

PARLATO. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere:

se siano informati dei sondaggi e dei rilevamenti disposti, in accordo con le autorità regionali, dal comprensorio del cuoio in località Montaione (Firenze), precisamente fra il Tegoliccio e Santo Stefano (indicazione geografica 43°354'00" latitudine 1°31'00" longitudine quote 177-100/96) al fine di individuare la consistenza di una fascia argillare atta ad accogliere la discarica di fanghi inquinanti, di rifiuti industriali ed urbani;

se siano a conoscenza del parere fornito dal geologo di una ditta geotecnica di Pisa secondo il quale il predetto territorio sarebbe idoneo allo scopo di cui si è detto;

se abbiano considerato le gravissime conseguenze che tutto ciò comporterebbe per l'ambiente, per il futuro della campagna, per la salute delle popolazioni interessate in un'area dove l'agricoltura e l'allevamento, nonostante le posizioni filo-industriali di talune amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi decenni, grazie alla tenacità, al coraggio ed al sacrificio degli operatori del settore hanno compiuto notevoli passi in avanti, realizzando anche strutture agro-turistiche a Castelfalfi, Tonda, San Vivaldo, Colle Galli, Barbiella, ecc.;

se siano informati della presa di posizione della sezione comunale di Montaione della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti avversa al progetto, presa di posizione confortata da una ingente raccolta di firme di abitanti della zona interessata;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di bloccare il progetto verificando con una accurata indagine sul territorio le possibili soluzioni che comunque salvaguardino l'ambiente da qualsiasi attentato. (4-15489)

RISPOSTA. — L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Firenze, interessato in merito, ha riferito che la giunta regionale toscana, in una recente seduta, ha

indicato la località Santo Stefano in comune di Montaione (Firenze) come zona idonea dal punto di vista idrogeologico e geologico, per la creazione di una mega-discarica di rifiuti solidi e chimici di ben tre depuratori del comprensorio del cuoio (Santa Croce-Ponte a Cappiano e Ponte a Egola in provincia di Pisa). L'entità delle discariche ammonterebbe a circa trecento autocarri al giorno, con volumi di 1.500 metri cubi di residui della concia del cuoio, contenenti sostanze fortemente tossiche e non bio-degradabili, quali il biossido di cromo e numerosi solfuri.

La zona, a parere dei funzionari del predetto ufficio, pur rivestendo caratteristiche di buona stabilità idrogeologica, costituisce effettivamente elemento di grande pregio estetico paesaggistico, meritevole di tutela e conservazione, data la sua notevole boscosità a base di complessi quercini e di pino marittimo. Inoltre, dista uno - due chilometri dal popoloso capoluogo di Montaione ed è in prossimità di una casa di riposo per lavoratori anziani, oltre ad interessare da vicino una zona agricola ad alta intensità culturale e zootecnica. La stessa regione Toscana ne ha implicitamente riconosciuto la validità, prevedendo la realizzazione, nella zona, di due parchi territoriali, quello di Poggio all'Aglione (ettari 30 mila) e quello di Collegalli (ettari tremila).

Associazioni, aziende agricole e il comune di Montaione hanno comprovato, con appositi documenti, la contrarietà delle popolazioni residenti alla realizzazione della discarica. Allo stato attuale, non risulta che la regione Toscana stia approntando procedure per la valutazione dell'impatto ambientale che la complessità del caso richiederebbe.

Si ha ragione di ritenere, tuttavia, che il parere del geologo sia stato richiesto dalle autorità regionali non solo per accertare le caratteristiche di stabilità dei versamenti, ma anche per studiare le eventuali capacità di assorbimento e smaltimento dei fanghi tossici da parte della

fascia argillosa che dovrebbe accogliere la discarica. Questo Ministero, comunque, non ha mancato di interessare in merito la regione Toscana, per il tramite del competente commissariato del Governo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

PAZZAGLIA, SOSPIRI, BAGHINO e PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto si sta verificando all'aeroporto di Fiumicino nel settore merci e posta ove, da giorni, un'agitazione del personale di terra addetto a tale servizio prosegue con le conseguenze ben immaginabili solo perché i dirigenti della società di bandiera non vogliono aprire il colloquio con la rappresentanza sindacale dei lavoratori per una revisione dei gravosi turni di lavoro.

Per conoscere quali interventi intendano esperire onde facilitare la soluzione della vertenza e riportare alla normalità il servizio senza arrecare ulteriori danni all'utenza italiana e straniera. (4-12876)

RISPOSTA. — L'agitazione sindacale, cui fa riferimento l'interrogazione e che interessò lo scalo merci dell'Alitalia presso l'aeroporto di Fiumicino (Roma), fu determinata dal malcontento del personale per l'attuazione fra la fine del 1981 e i primi mesi del 1982, di una riorganizzazione del lavoro di quel settore che comportava anche l'istituzione di nuovi turni di lavoro.

La vertenza venne aperta, nel febbraio 1982, con assemblee e scioperi. I molteplici incontri intervenuti fra l'azienda e tutte le rappresentanze sindacali, consentirono di raggiungere un'intesa, con parziali modifiche ai turni di lavoro, già predisposti. Ormai la vertenza può con-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1982

siderarsi definita a seguito dell'accordo intervenuto in proposito.

Il Ministro dei trasporti:
BALZAMO.

PERNICE E MARTORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che:

col decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, si è provveduto alla ripartizione agli uffici giudiziari di 134 dei 150 magistrati previsti in aumento dalla legge 19 febbraio 1981, numero 27;

in tale ripartizione è stata disattesa la giusta richiesta avanzata da tempo dal tribunale di Trapani di avere potenziato il proprio organico, richiesta fatta propria dal Consiglio superiore della magistratura, il cui parere non è stato seguito, « sulla base di una accurata valutazione dei singoli uffici »;

tale « accurata valutazione » non ha tenuto conto del valore strategico che il tribunale di Trapani ha nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata e del fatto che, già l'anno scorso, era stato ridotto l'organico dei magistrati assegnati a tale tribunale, decisione che aveva provocato uno sciopero degli avvocati della provincia durato ben otto mesi con conseguente paralisi di ogni attività giudiziaria;

appare urgente ed opportuno, di fronte ai gravosi compiti di quel tribunale, dotarlo degli strumenti necessari per dare precise risposte alle richieste dei cittadini onesti, mettendolo in condizione di operare a livello della sua tradizione e della sua importanza -

se non ritiene doveroso, in sede di aggiustamento delle decisioni assunte col richiamato decreto del Presidente della Repubblica, destinare parte delle sedici unità di personale congelato al tribunale di Trapani, dando dimostrazione di volere effettivamente combattere la criminalità

organizzata e la mafia in una delle province più esposte a questi fenomeni.

(4-16256)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, l'organico dei giudici del tribunale di Trapani è stato aumentato di due posti, elevando la relativa dotazione da 11 a 13 unità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

PEZZATI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative intende prendere nei confronti della SNAM per la realizzazione, nei tempi più rapidi possibili, dell'impianto di metanizzazione nei comuni compresi nell'area territoriale del Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve della provincia di Firenze.

Considerato infatti che trattasi di una zona particolarmente colpita dalla crisi e che quindi necessita di un rilancio dello sviluppo, per l'allargamento della base produttiva, con la creazione e l'incremento di nuove aree per insediamenti industriali, per cui la metanizzazione riveste un'inevitabile importanza; considerato inoltre che l'area del Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve è stata individuata da parte della regione toscana e degli enti locali interessati come una fra le otto aree prioritarie per il potenziamento e l'estensione della rete distributiva nella regione stessa, l'interrogante chiede in particolare se il Ministro delle partecipazioni statali intenda intervenire perché in tempi rapidi la SNAM assuma l'impegno a fornire il metano, e realizzare la progettazione della rete principale, per consentire così agli enti locali interessati di delineare un progetto pluriennale di investimento. (4-14285)

RISPOSTA. — La SNAM in data 9 febbraio 1982 ha avuto un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione pro-

vinciale di Firenze e della comunità montana del Mugello-Val di Sieve e in tale sede ha assunto l'impegno di effettuare uno studio di massima delle opere richieste con le relative valutazioni economiche. Tale studio è in fase di esecuzione e se ne prevede una sollecita conclusione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

come mai nel Titolo I, articolo 1, dell'ordinanza ministeriale del 2 febbraio 1982 sugli scrutini ed esami si prescrive: « Gli scrutini ed esami nei ginnasi-licei classici e scientifici e negli istituti tecnici e magistrali hanno luogo nella settimana che precede il termine delle lezioni (15 giugno 1982) e sono pubblicati nello stesso termine », senza tener conto della impossibilità pratica di effettuare dette operazioni come la legge e la serietà impongono, fuori dell'orario scolastico (articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 416), in istituti con 50, 100 o anche più classi;

se ha tenuto conto che i capi di questi istituti per dare esecuzione all'ordinanza sono costretti a violare la legge o, per osservare la legge, sono costretti a contravvenire all'ordinanza. (4-14813)

RISPOSTA. — Le operazioni di scrutinio ed esame non rientrano nella competenza dei consigli di istituto - cui si riferisce l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 richiamato dall'interrogante - ma, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, rientrano nelle esclusive attribuzioni dei consigli di classe costituiti, per l'occasione, unicamente dai docenti delle singole classi.

E da escludere, pertanto, che i suddetti adempimenti possano dar luogo a sostanziali difficoltà negli istituti funzio-

nanti con 50-100 classi, tenuto conto che gli insegnanti, il cui orario di cattedra è di solo 18 ore settimanali, possono svolgere la propria attività in un numero limitato di classi, che varia appunto in relazione alle ore previste per la disciplina di cui sono titolari.

Quanto sopra premesso, si osserva che non si è ravvisata la opportunità di modificare i termini fissati dall'ordinanza ministeriale di cui è cenno nell'interrogazione, per lo svolgimento degli scrutini effettuati nell'anno scolastico 1981-1982: infatti, qualora la valutazione finale sul profitto degli allievi avesse avuto lungo con notevole anticipo, rispetto alla chiusura dell'attività didattica, gli stessi allievi sarebbero stati privati della possibilità di essere sottoposti, nell'ultimo periodo delle lezioni, ad interrogazioni e prove che, in non pochi casi, sono stati determinati ai fini della loro promozione.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

RALLO E PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza che al centro operativo AIMA di Acireale (Catania) ruspe e trattori hanno macerato 25 mila tonnellate di limoni e altre 15 mila tonnellate sono state distrutte nei centri di Floridia (Siracusa) e Biancavilla (Catania), mentre nei negozi al dettaglio un chilo di limoni costa circa 3 mila lire e pare che si tratti di frutti provenienti dalla Spagna, da Israele, dall'Argentina, con evidente danno per la bilancia dei pagamenti;

se è vero che quelle 40 mila tonnellate di limoni ammassati e distrutti dall'AIMA non siano tutte colpite dal mal secco e che, al di là del prezzo di rimborso di lire 280 al chilo pagato dalla CEE, esista anche un premio alle industrie che trasformano gli agrumi in essenze e succhi in scatola, come spieghi il Governo che i produttori non abbiano por-

tato alle industrie quelle migliaia di tonnellate di limoni entro il mese di marzo, come prescrivono le direttive comunitarie;

se, dietro questo spreco e dietro la incapacità di programmare e prevedere, non ci sia anche la convenienza per la condiscendenza di qualche funzionario che consente ad un carico di 10 quintali di limoni da ammassare di diventare di 20 o 30 quintali, come recenti e vecchi scandali hanno dimostrato;

quali urgenti e decisivi provvedimenti intenda adottare onde eliminare i suddetti sprechi e i suddetti danni che costituiscono una vera vergogna per il nostro paese, se si considera quanta gente per le difficoltà economiche non è in grado di acquisire la quantità minima di vitamine necessarie per vivere. (4-15321)

RISPOSTA. — Gli interventi di mercato, possibili soltanto per gli undici prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE, tra i quali, appunto, i limoni, sono effettuati, con decisione autonoma, dalle organizzazioni di produttori iscritte nell'albo nazionale di cui all'articolo 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 622. Il meccanismo che disciplina tale forma di sostegno della produzione risponde a precise disposizioni emanate in sede comunitaria con il regolamento n. 1035 del 1972 e successive modificazioni, il quale all'articolo 21, elenca, in dettaglio, le possibili destinazioni degli ortofrutticoli eventualmente ritirati.

In questo contesto, l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) si pone quale tramite del FEOGA per il rimborso, alle associazioni di produttori, dei relativi prezzi di ritiro, determinati per ciascun prodotto e differenziati a seconda delle campagne di commercializzazione e dei periodi d'intervento, previo accertamento che le associazioni medesime abbiano operato nel pieno rispetto delle normative CEE e nazionali (decreto ministeriale 8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1980, n. 219, e decreto ministeriale

30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 luglio 1982, n. 193).

La campagna di commercializzazione dei limoni, ai fini degli interventi di mercato, si svolge a cavallo di due annate, e precisamente dal mese di giugno di ciascun anno al mese di maggio dell'anno successivo. Pertanto, i ritiri di limoni in Sicilia, effettuati a causa dello stato di crisi del mercato di tale agrume, sono stati compiuti e, quindi, contabilizzati al fine della corresponsione dei relativi, diversi prezzi d'intervento, in due distinte gestioni: la 1981-1982, sino al mese di maggio 1982, e la 1982-1983, iniziata col mese di giugno 1982 e tuttora in corso.

All'origine dello sfavorevole andamento della produzione limoncola italiana — praticamente concentrata in Sicilia — sono state, quest'anno, le condizioni climatiche. Infatti, nell'Italia meridionale, e soprattutto in Sicilia, si è avuto un periodo di siccità veramente eccezionale, con effetti fortemente negativi sulle coltivazioni: i frutti, sulle piante, si sono presentati nel complesso abbastanza numerosi (la produzione 1981-1982 è stimata in oltre 7.600.000 quintali, con un incremento del 9 per cento rispetto alla campagna precedente) ma di pezzatura medio-piccola. Da tale situazione, le difficoltà di collocamento su un mercato caratterizzato da offerta abbondante (e pressante) di prodotto mediocre e richiesta modesta, più orientata verso prodotto di buona qualità.

Si deve anche aggiungere che i paesi dell'Europa dell'est, tradizionali acquirenti di limoni italiani, hanno, nel 1982, contenuto, per varie cause, i loro acquisti. Infatti, sui mercati all'ingrosso di Milano, Bologna, Roma, eccetera, i prezzi dei limoni siciliani, delle varietà autunnali, invernali e primaverili, non hanno mai superato le 800 lire al chilogrammo. Attualmente, sono commercializzati i limoni verdelli, tipico frutto estivo, i cui prezzi alla produzione superano abbondantemente le mille lire al chilogrammo. Comunque, in tutti i centri di consumo della penisola è stato, e viene tuttora, commercializzato esclusivamente prodotto nazionale, in

quanto il mercato italiano, per motivi fitosanitari, è precluso totalmente all'importazione da paesi terzi di limoni, come pure di arance e mandarini.

Per quanto si riferisce invece alla cessione di limoni all'industria per la trasformazione agevolata, occorre precisare che tale misura di sostegno è regolata da norme comunitarie, che prevedono la stipula di contratti fra le parti interessate, nonché la corresponsione, al produttore, di un prezzo minimo garantito, determinato, per ciascuna campagna di commercializzazione, in sede CEE è commisurato a quello della terza categoria di qualità della quale non è consentito il ritiro dal mercato.

Per la campagna 1981-1982, il prezzo minimo di cessione all'industria è stato fissato in 14,79 ECU (*European currency unit*) al quintale netto, corrispondenti, al tasso di lire 1.227, a lire 18.147, mentre i prezzi d'intervento, riferiti alla seconda categoria di qualità, sono oscillati da un minimo di lire 24.820 (mese di febbraio 1982) ad un massimo di lire 31.652 (mese di luglio 1981). Per la campagna 1982-1983, il prezzo minimo di cessione all'industria è stato fissato in 16,57 ECU, e cioè, al tasso di lire 1.289, in lire 21.358 al quintale netto. Di contro, i prezzi di ritiro oscillano dalle 29.582 alle 36.759 lire.

Appare evidente che, dal punto di vista economico, il produttore limonicolo non poteva cedere all'industria limoni di seconda categoria al prezzo di quelli della terza, potendo, invece, ricorrere all'intervento. Comunque, sono stati trasformati dalle industrie e ammessi al premio comunitario ben 2.770.000 quintali di limoni, per i quali l'AIMA ha corrisposto premi per circa 26 miliardi di lire.

Per quanto si riferisce, infine, alle ipotesi, prospettate dagli interroganti, di possibili irregolarità nel conferimento del prodotto ai centri d'intervento, si può obiettivamente escludere tale eventualità. Infatti, tutte le operazioni connesse al ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli regolamentati sono sottoposte al controllo

di un'apposita commissione, nominata dalla Regione competente per territorio ai sensi del citato decreto ministeriale 8 agosto 1980 e così composta:

da un funzionario designato dall'assessorato regionale dell'agricoltura con funzioni di presidente. Esso coordina e sovraintende ai lavori della commissione;

da un tecnico agrario designato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura (organo della Regione), per l'accertamento della idoneità del conferente e per la verifica delle produzioni aziendali attraverso l'elenco dei soci trasmesso all'assessorato regionale dell'agricoltura;

da un sottufficiale ovvero graduato della guardia di finanza per il controllo della quantificazione del prodotto conferito e delle operazioni di peso effettuate da un funzionario dell'associazione di produttori;

da un funzionario professionale dell'Istituto per il commercio estero, per la identificazione varietale e per la valutazione qualitativa del prodotto;

da un funzionario designato dalla prefettura competente per territorio per la verifica della destinazione del prodotto ritirato. Comunque, vari esposti, pervenuti all'epoca all'AIMA, sono stati trasmessi alla procura della Repubblica, per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) delle gravi minacce pronunciate, nel corso del locale « Festival de l'Unità », dal sindaco e dal vicesindaco di Sgurgola (Frosinone), nei confronti dei militanti della locale sezione missina, rei, a loro dire, di aver inoltrato un esposto alla procura della Repubblica di Frosinone di denuncia dei metodi amministrativi attuati dalla locale maggioranza comunista;

2) del fatto che gli amministratori di Sgurgola sembra confondano una legittima e doverosa richiesta di intervento della magistratura con il « fare la spia » ritenendosi, perciò, abilitati ad auspicare « l'annegamento » di tutti gli avversari politici.

Con riferimento a quanto sopra, si chiede ulteriormente di sapere:

a) quali iniziative sono state assunte dal prefetto di Frosinone per richiamare il sindaco ed il vicesindaco di Sgurgola ad rispetto dei più elementari doveri di civiltà e per reprimere ogni atteggiamento di provocazione politica;

b) quali richieste amministrative sono state comunque promosse per verificare le modalità delle gestioni dell'amministrazione comunale di Sgurgola stante, anche, la indubbia gravità di fatti, già portati a conoscenza della magistratura. (4-11251)

RISPOSTA. — Non risulta che la sera del 23 agosto 1981, nel corso di un pubblico comizio tenuto a Sgurgola da esponenti del PCI, in occasione della festa dell'Unità, siano state rivolte minacce nei confronti dei militanti della locale sezione del MSI-DN.

Risulta, invece, che gli oratori intervenuti rivolsero critiche al segretario della predetta sezione, signor Vincenzo Antonelli, per aver presentato alla procura della Repubblica di Frosinone una denuncia — da essi ritenuta infondata — che ha dato luogo poi all'invio di comunicazioni giudiziarie ad alcuni amministratori e dipendenti comunali per interesse in atti di ufficio, abusi edilizi, falso ideologico in atto pubblico.

In ordine alla richiesta dell'interrogante circa le iniziative assunte dal prefetto di Frosinone nei confronti del sindaco di Sgurgola, si fa presente che lo stesso prefetto — il quale, com'è noto, non esercita più il controllo sugli atti amministrativi degli enti locali, attribuito ad apposito organo regionale ex articolo 130

della Costituzione non aveva ricevuto, prima dell'intervento della magistratura di Frosinone, notizia degli specifici fatti in parola, sicché è mancata qualsiasi possibilità di una sua iniziativa volta all'accertamento di tali fatti ai fini dell'eventuale deferimento, nelle competenti sedi, delle relative responsabilità.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ha valutato i problemi posti in evidenza dalla serie di rapine che ha colpito, sulla piazza di Roma, gli sportelli del Credito italiano e che ha messo in luce le drammatiche carenze strutturali di questo istituto per ciò che concerne il problema della sicurezza. La serie di atti delittuosi inizia, come è noto alle cronache e all'autorità giudiziaria, il 19 gennaio 1982 con una rapina ai danni dell'agenzia « 13 » a piazza Lecce; analoghi episodi si verificano ancora all'agenzia « 13 » il 23 febbraio e il 1° marzo; all'agenzia « 26 » in Circonvallazione Cornelia 130 il 15 marzo e il 2 aprile (il 2 aprile, nonostante fosse in corso lo sciopero dei vigili addetti alla sorveglianza, il commissario competente non svolgeva alcuna opera di prevenzione); alla agenzia « 32 » in viale Europa il 15 marzo, e all'agenzia « 9 » in via Cola di Rienzo il 16 aprile.

La facilità con cui sono stati portati a termine questi crimini attesta che i sistemi di sicurezza dell'Istituto in questione sono assolutamente insufficienti e che è necessario un maggiore impegno per garantire l'incolumità dei dipendenti e della clientela del Credito italiano.

In considerazione del fatto che la gravità della situazione è già emersa da un incontro tra i rappresentanti della FILCEA CISNAL e il capo di Gabinetto della prefettura di Roma, successivo alle tre rapine subite dall'agenzia « 13 » nel giro di un mese, si chiede se e come si intende intervenire per affrontare il problema.

(4-14146)

RISPOSTA. — I sistemi di sicurezza adottati dal Credito italiano a protezione delle agenzie che operano a Roma consistono, normalmente, nella vigilanza esterna delle stesse, affidata a guardie particolari giurate, e nel collegamento diretto con sistema di teleallarme con la centrale operativa della questura.

Risulta, inoltre, che l'istituto ha deciso di procedere all'installazione di particolari sistemi quali l'ingresso con doppia porta a consenso e il rilevatore *metal-detector* in preingresso: in alcune agenzie tali sistemi sono già in funzione ed entro la fine del 1982, quasi tutti gli sportelli della capitale ne saranno dotati.

Sul problema delle rapine ai danni, in genere, degli istituti di credito si segnala che esso ha recentemente formato oggetto di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato, oltre i componenti di diritto del comitato medesimo, anche i rappresentanti di tutte le associazioni bancarie di categoria. Nel corso dell'incontro è stata esaminata la situazione esistente nella capitale e nella provincia alla luce dei dati posseduti sulle rapine perpetrate nei confronti degli sportelli bancari e sono state analizzate e valutate le attrezzature e misure di sicurezza in funzione antirapina di cui sono attualmente dotati gli istituti di credito.

In particolare è stata considerata la efficacia sia dei mezzi preventivi e protettivi, quali la sorveglianza a mezzo di guardie giurate, i banconi blindati, le porte doppie e girevoli (cosiddette a consenso) sia di tutti quegli altri sistemi atti a scoraggiare le rapine come i congegni di allarme (acustici ovvero silenziosi, le telecamere interne, le casseforti dotate di serrature particolari). In quella sede, la prefettura di Roma nel sottolineare la disponibilità dei pubblici poteri per un rapporto di massima collaborazione che, nell'ambito delle rispettive facoltà di intervento, valga a ricercare la migliore soluzione ad ogni altro problema che dovesse proporsi nel settore in argomento, ha richiesto ai rappresentanti degli orga-

nismi bancari altrettanta attenzione per la predisposizione di ogni idoneo strumento di difesa passiva.

Per quanto attiene, in particolare, la situazione della agenzia n. 13 del Credito italiano si fa presente che la stessa prefettura, dopo l'incontro tenutosi con la delegazione sindacale FILCEA-CISNAL, ha richiamato l'attenzione dell'Associazione bancaria italiana per ogni valutazione circa l'opportunità di intervenire presso i responsabili del Credito italiano per l'attivazione, anche nell'agenzia n. 13 di quell'istituto, di idonee misure passive di sicurezza antirapina. Si comunica, infine, che in occasione dello sciopero delle guardie particolari giurate addette, tra l'altro, alla vigilanza degli istituti di credito, attuato il 2 aprile 1982, vennero sensibilizzati i servizi esterni di vigilanza preposti dalla polizia di Stato.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

RAVAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — considerato:

che da stime ritenute attendibili è emerso che con ogni probabilità anche durante la stagione estiva 1982 si registrerà una produzione di frutta notevolmente superiore alle esigenze del consumo interno ed a quelle dei mercati esteri;

che tale fenomeno dovrebbe riguardare la regione Emilia-Romagna per un quantitativo di frutta superiore ad un milione di quintali;

che pertanto, al fine di evitarne la pura e semplice distruzione, si dovrà fare ricorso al ritiro da parte dell'AIMA dei quantitativi eccedenti, onde permetterne un impiego più razionale ed economico nel settore della distillazione, ed eventualmente in quello della beneficenza in Italia ed all'estero;

che però le norme recentemente emanate dal competente Ministero per disci-

plinare il ritiro della frutta da parte dell'AIMA sono tali, per la loro complessità interpretativa, da impedirne una pronta applicazione —:

1) se le notizie di cui sopra corrispondano a verità;

2) quali interventi intenda eventualmente compiere il Ministro allo scopo di rimuovere le difficoltà procedurali che si frapporterebbero al conferimento all'AIMA dei quantitativi non direttamente vendibili sul mercato da parte dei produttori.

(4-15318)

RISPOSTA. — Gli interventi di mercato, possibili solamente per undici prodotti ortofrutticoli attualmente regolamentati in sede CEE (pesche, pere, mele, arance, limoni, mandarini, uve da tavola, cavolfiori, pomodori, melanzane ed albicocche) sono effettuati, con decisione autonoma, dalle organizzazioni di produttori iscritte nell'albo nazionale di cui all'articolo 5 della legge del 27 luglio 1967, n. 622. Il meccanismo che disciplina tale forma di sostegno della produzione risponde a precise disposizioni emanate in sede comunitaria con il regolamento n. 1035 del 1972 e successive modificazioni, il quale, all'articolo 21, elenca, in dettaglio, le possibili destinazioni degli ortofrutticoli eventualmente ritirati.

In questo contesto, l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) si pone quale tramite del FEOGA per il rimborso, alle associazioni di produttori, dei relativi prezzi di ritiro, determinati per ciascun prodotto e differenziati a seconda delle campagne di commercializzazione e dei periodi d'intervento, previo accertamento che le associazioni medesime abbiano operato nel pieno rispetto delle normative CEE e nazionali (decreto ministeriale 8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1980, n. 219). Tale decreto è stato adottato, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero e con la partecipazione delle Regioni, al preciso scopo di disciplinare in modo organico ed articolato le opera-

zioni di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli soggetti alla regolamentazione comunitaria e rispecchia, quindi, fedelmente, nella lettera e nello spirito, le norme del citato regolamento CEE n. 1035 del 1972; non è data, pertanto, la possibilità di apportarvi sostanziali modifiche.

Tuttavia, al fine di rendere le disposizioni contenute nel decreto 8 agosto 1980 più rispondenti sia alle esigenze delle operazioni di controllo sia a quelle di utilizzazione ultima del prodotto ritirato dal mercato, è stato predisposto il decreto ministeriale 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 luglio 1982, numero 193, con il quale si è provveduto ad accogliere le richieste possibili delle associazioni di produttori ortofrutticoli. In particolare, si è elevato da quintali 3.500 a quintali quattromila il quantitativo massimo di prodotto ritirabile giornalmente presso ciascun centro d'intervento, mentre, per la frutta avviata alla distillazione per la trasformazione in alcole, i quantitativi sono stati elevati a cinquemila quintali per le pesche ed a quintali seimila per le pere e le mele.

Inoltre, per queste ultime tre specie potranno essere istituiti centri di ritiro anche presso strutture di distillazione, qualora esistano, presso le stesse, aree autonome totalmente disimpegnate dalle operazioni connesse, siano esse introduttive, proprie e/o accessorie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

RENDE, BOSCO, CIRINO POMICINO, AIARDI e PERRONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere:

1) le ragioni che hanno impedito la approvazione del secondo piano per la metanizzazione dei comuni meridionali entro il mese di novembre, termine previsto dalla legge n. 784 del 1980;

2) se da queste ragioni può derivare la rinuncia all'obiettivo contenuto nella legge citata, di estendere la distribuzione del metano ad almeno il 65 per cento dei circa tremila comuni meridionali, tenuto conto che nel primo piano limitato a 273 nuovi comuni e ad altre cento reti comunali da ampliare sono occorsi 1.050 miliardi di lire;

3) la percentuale di metanizzazione delle regioni meridionali, anche dopo il piano straordinario di metanizzazione dei comuni terremotati;

4) in quale modo il Governo intenda perciò evitare che la progressiva disponibilità del metano algerino venga infine utilizzata maggiormente dalle aree extra-meridionali e così disattesa una straordinaria occasione energetica per il riequilibrio del paese. (4-11623)

RISPOSTA. — Si richiamano preliminarmente le dichiarazioni rese dal titolare di questo Ministero alla XII Commissione industria della Camera dei deputati rispettivamente il 7 e il 15 luglio 1982 sullo stato di attuazione del piano energetico nazionale.

Ciò premesso, per quanto concerne il programma integrativo speciale di metanizzazione per le zone terremotate, si rinvia alla delibera adottata dal CIPE il 16 dicembre 1981, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1982, n. 30, che, agli allegati 1) e 2), contiene un elenco dei comuni inclusi in detto programma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORA.

RENDE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto segue:

1) negli anni 1963-64 è stato realizzato, con fondi comunitari e disposizioni del 1° e 2° piano verde, un impianto per la lavorazione del cedro, costituito da un capannone ed annessi uffici in Santa Maria del Cedro (Cosenza);

2) l'immobile venne consegnato al consorzio di bonifica della valle Lao di Scalea, che lo aveva realizzato per conto del Ministero, in attesa che si costituisse la relativa società di gestione;

3) l'impianto venne concesso in locazione dal predetto consorzio alla cooperativa TUVCAT di Santa Maria del Cedro nel 1973 che più volte ha richiesto il passaggio di proprietà così come previsto dall'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro intende adottare per il rispetto della legge. (4-12100)

RISPOSTA. — La vigilanza sui consorzi di bonifica, con i connessi poteri di intervento sugli enti, è stata trasferita alle Regioni sin dal mese di aprile del 1972, con decreto del Presidente della Repubblica n. 11.

Pertanto, spiace dover far presente che questo Ministero non ha poteri d'intervento per indurre il consorzio di bonifica della Valle del Lao a cedere in proprietà alla cooperativa Tuvcat di Santa Maria del Cedro l'impianto indicato dall'interrogante.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

ROSSINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi della mancata corresponsione ai farmacisti della provincia di Ragusa, nonostante reiterati solleciti e richieste, dell'indennità di farmacia rurale. (4-14388)

RISPOSTA. — L'assegno personale di sede, per l'anno 1981, in favore dei farmacisti rurali della provincia di Ragusa è stato liquidato con decreto del competente assessore regionale in data 19 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982. Con tale provvedimento, notificato al medico provinciale di Ragusa il 20 maggio 1982, è stata disposta la

dazione del predetto compenso a favore dei due unici titolari di farmacie rurali, che ne hanno avanzato richiesta (Matteo Paladino Albano di Comiso e Alessandro Cantarella di Donnalucata - Scicli).

Si comunica, inoltre, che presso la settima commissione legislativa dell'assemblea regionale è in corso di esame il disegno di legge che riordina la materia delle indennità di residenza per le farmacie rurali e che prevede, tra l'altro, la liquidazione a carico dei fondi della regione Sicilia della indennità dovuta dallo Stato per gli anni dal 1976 al 1980.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso che nell'ambito della erogazione della terza quota 1981 del FEOGA, il fondo comunitario di orientamento e garanzie dell'agricoltura, la Commissione della CEE ha stanziato l'equivalente di 6,9 miliardi di lire per 60 progetti di costruzione per strade, captazione d'acqua ed elettrificazione in aree rurali italiane - quali sono i finanziamenti destinati alla Sicilia e per quali importi la Regione Sicilia ha presentato i relativi progetti. (4-15003)

RISPOSTA. — Il regolamento CEE numero 1760 del 1978, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali, riguarda le regioni svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, in Italia e nella Francia meridionale e nelle regioni del nostro Mezzogiorno non comprese nella citata direttiva. Gli interventi previsti dal regolamento riguardano opere di viabilità rurale, elettrificazione e adduzione di acqua potabile in zone i cui abitanti (in percentuale: minimo 35 per cento) siano addetti all'agricoltura o ad attività assimilate.

La durata del programma di intervento è di cinque anni (1979-1983), il costo totale delle opere è così ripartito: 40 per

cento a carico del FEOGA, almeno il 20 per cento a carico dello Stato membro, almeno il 10 per cento a carico dei beneficiari (consorzi, comuni, comunità montane).

Il 18 aprile 1980 è stato approvato il programma-quadro Italia, nel quale veniva fatta una previsione di spesa nel quinquennio riguardante la regione Sicilia di 30,87 milioni di unità di conto (equivalenti, nel 1982, a 47 miliardi di lire) con una partecipazione del FEOGA pari al 40 per cento.

La regione Sicilia non ha ancora presentato alcun progetto e non ha quindi dato attuazione al regolamento di cui si tratta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere -

tenuto conto che nei compartimenti di Milano, Torino, Firenze, Roma e nella relazione Udine-Tarvisio circolano regolarmente convogli ferroviari recanti carrozze EUROFINA, mentre nel treno rapido Aurora Roma-Palermo-Roma vengono utilizzate carrozze con materiale ordinario e vecchio;

tenuto conto altresì che con il nuovo orario ferroviario per il rapido Peloritano Palermo-Roma e viceversa è stata soppressa sia la partenza sia l'arrivo alla nuova stazione di Palermo-Notarbartolo recando danno agli utenti di quella vastissima zona centrale -:

se ritenga con il prossimo orario ferroviario di inserire nuovamente nel rapido Peloritano la stazione di Palermo-Notarbartolo;

se ritenga giusto disporre affinché nel treno Roma-Palermo-Roma vengano utilizzate soltanto carrozze EUROFINA sia per la 1ª classe sia per la 2ª classe evitando, così, di penalizzare la Sicilia e migliorando le condizioni di viaggio degli utenti e dei turisti che si recano in Sicilia.

(4-15124)

RISPOSTA. — Sulla relazione Roma-Palermo denominata *Aurora* sono da tempo programmate vetture del tipo Eurofima per la prima classe. Per altro, dato l'elevato costo del suddetto materiale, fra le amministrazioni che ne hanno commissionato un certo contingente si è convenuto di non prevedere scorte tecniche, con l'intenzione, in caso di guasto o di revisione programmata, di provvedere alla sostituzione con vetture di altro tipo, ma di elevata velocità e di adeguato confort e quasi sempre climatizzate.

Si fa presente che le vetture Eurofima sono utilizzate, oltre che per la relazione *Aurora*, solo per relazioni internazionali. È pur vero che sono effettuati con materiale Eurofima anche il treno rapido 932 Milano-Torino (con partenza da Milano alle ore 16,50) ed il treno espresso 533 Torino-Milano (con arrivo a Milano alle ore 6,40), ma ciò è dovuto alla necessità di utilizzare al meglio il materiale, evitandone l'inutile lunga sosta tra l'arrivo a Milano del treno 227 proveniente da Parigi (ore 17) e la partenza del corrispondente treno 226 da Milano (ore 10,5). In tale lasso di tempo il relativo materiale viene appunto impiegato per i citati treni 932 e 533.

Dal 29 maggio 1983, in relazione ad acquisite disponibilità, sulla relazione *Aurora* saranno utilizzate vetture del tipo Eurofima anche per la seconda classe.

Per quanto riguarda, infine, la relazione *Peloritano*, si fa presente che, in effetti, i treni rapidi 882 ed 883, a decorrere dal 23 maggio 1982, sono attestati a Palermo-centrale e, pertanto, non effettuano più servizio viaggiatori da e per Palermo-Notarbartolo. Tale decisione è scaturita dalle analisi dei dati di utilizzazione del treno rapido 882 (in media dieci viaggiatori in partenza da Palermo-Notarbartolo) e del corrispondente treno 883 (in media cinque viaggiatori in arrivo a Palermo-Notarbartolo), dati di utilizzazione che non giustificano le maggiori spese e difficoltà connesse con la variante richiesta.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE E MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere —

premesso che la legge n. 593 del 1981 stabilisce che il Ministro del tesoro, per provvedere alle eccezionali esigenze derivanti dalla applicazione della legge stessa, è autorizzato fino al 31 marzo 1985 ad effettuare assunzioni temporanee nel limite di un contingente massimo di 200 unità da assegnare ai servizi centrali e periferici in base alle rispettive esigenze e che il personale in parola viene assunto per un periodo massimo di sei mesi all'anno solare, con l'osservanza delle norme sul collocamento e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

considerate le effettive esigenze dell'amministrazione che richiedono assunzione di personale per adibirlo ai compiti previsti nella legge in questione —

quali sono i motivi che ritardano la emanazione del decreto che indica le modalità per l'assunzione temporanea ai sensi dell'articolo 14 della citata legge.

(4-15325)

RISPOSTA. — La possibilità di assunzioni temporanee di personale stabilita dall'articolo 14 della legge n. 593 del 1981 rientrava tra gli strumenti giuridici concessi all'Amministrazione per portare a sollecita definizione il settore dei danni di guerra; per altro tale possibilità restava comunque subordinata alla effettiva sussistenza di eccezionali esigenze derivanti dalla nuova legge, non fronteggiabili altrimenti.

Poiché alla scadenza del 31 maggio 1982, stabilita dall'articolo 2 della citata legge n. 593 per la presentazione delle istanze di conferma, sono risultate confermate complessivamente appena 25 mila pratiche, emerge la considerazione che non soltanto non sussistono le eccezionali esigenze richieste dal richiamato articolo 14 della legge n. 593 per far luogo alle assunzioni di personale ma che è possibile anticipare la data di soppressione

della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza, fissata dall'articolo 17 della stessa legge a partire dal 1° aprile 1985.

Si aggiunge che il Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1580 concernente la istituenda Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro, ha stabilito (articolo 14) la soppressione della Direzione generale dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza, entro il 30 giugno 1983 ed ha abrogato gli articoli 14, 15 e 16 della legge n. 593, riguardanti le assunzioni suindicate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, LO BELLO, LOMBARDO E PERONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere —

premessi che l'eccezionale ondata di caldo e la siccità hanno devastato e stanno devastando le colture di grano duro, orzo, avena, foraggi, legumi, agrumi ed olivi;

preso atto delle positive provvidenze disposte in favore delle aziende agricole delle zone colpite dalla siccità ed in particolare della autorizzazione data agli Istituti e agli enti che esercitano il credito agrario a prorogare per un massimo di 12 mesi la scadenza delle rate delle aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, che le rate prorogate delle operazioni di credito agrario di esercizio saranno assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi e che le rate delle operazioni di credito agrario poste in essere con i fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, vengono altresì prorogate sino a 12 mesi —

quali altri provvedimenti e iniziative — anche a livello comunitario — intenda

prendere perché il mondo agricolo, ed in particolare quello siciliano, sia messo in grado di riprendere pienamente la fase produttiva, anche attraverso la riduzione degli interessi sul credito agricolo.

(4-15469)

RISPOSTA. — Questo Ministero, oltre al decreto del 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1982, n. 175, al quale si riferiscono gli interroganti, appena in possesso delle motivate proposte della regione Sicilia — che era stata a tal fine telegraficamente interessata — ha emesso, ai sensi dell'articolo della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il decreto del 26 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 agosto 1982, numero 217, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli andamenti climatici siccitosi verificatisi nel 1981 e nel 1982 nel territorio di numerosi comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa, nonché nell'intero territorio delle province di Enna, Messina, Palermo e Trapani.

A seguito di tale decreto, e come disposto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Sicilia dovrà ora provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 1981. È noto poi che il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato in sede deliberante, un disegno di legge derivante dall'unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027), con il quale viene stanziata la somma di lire 9 miliardi ad incremento del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze creditizie e contributive-creditizie previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981. Il provvedimento pr

vede inoltre l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle Regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti, residenti o che prestino attività lavorative nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento. Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interessi. Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

RUSSO FERDINANDO, CAPPELLI E ZARRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere -

premessi che 6 milioni di ettari del territorio italiano siti in collina sono in crisi e le colture agricole tradizionali (vite, olio) stanno ormai scomparendo perché la produttività della giornata lavorativa nelle aziende situate in collina è la metà di quella nelle aziende di pianura perché i costi di produzione sono notevolmente superiori, mentre i prezzi dei prodotti sono uguali a quelli ottenuti in pianura;

considerato che la crisi dell'agricoltura finirà per riflettersi anche sul territorio urbano, oltre che sulle attività economiche proprie della collina;

visto inoltre il « manifesto per la collina » di recente redatto dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana nel quale vengono indicate le seguenti urgenti azioni per impedire il pericoloso collasso delle zone più minacciate dallo abbandono:

1) l'aumento dei prezzi di alcuni fondamentali prodotti agricoli;

2) una politica di mercato per i prodotti di origine collinare, sostenuta da interventi pubblici capaci di garantirne la buona commercializzazione;

3) la delimitazione delle zone di collina meritevoli di particolari forme di intervento anche a sostegno dei redditi legati alle attività agricole, come già previsto dalle direttive CEE -

quali iniziative e provvedimenti intende adottare a difesa dell'agricoltura e del territorio collinare e per far sì che la collina non muoia. (4-15587)

RISPOSTA. — Nell'ambito del Ministero è stato istituito un gruppo di lavoro allo scopo di predisporre un apposito schema di disegno di legge per interventi a favore delle zone di collina e di montagna. Al gruppo è stato affidato l'incarico di acquisire gli elementi necessari per concretizzare l'iniziativa stessa.

Sin dalla prima riunione, tenutasi il 20 febbraio 1981, si è stabilito che il

gruppo deve pervenire alla stesura di una proposta di testo unico ordinativo degli interventi nelle zone interne, con valore di legge-quadro per alcuni aspetti ed innovativo per altri. Il testo predetto assumerà la funzione di strumento di indirizzo e perciò stesso dovrà fornire una cornice per i criteri di delimitazione delle aree interne, nonché delle linee procedurali e degli interventi proponibili — sia di collocazione regionale sia nazionale — sulla base delle problematiche e delle suscettività ivi esistenti.

Per quanto attiene all'attività del gruppo, questa si esplica in un quadro di riferimento costituito dal supporto normativo in materia di aree depresse e svantaggiate, per altro assai diversificato e composto in ordine agli ambiti territoriali e/o a quelli propositivi, in qualche modo in rapporto reciproco di complementarità. La base per la costituzione del testo unico sarà pertanto costituita dall'insieme dei testi relativi alla legge n. 614 del 1966 (aree depresse centro-nord), alla legge n. 1102 del 1972 (comunità montane), alla direttiva CEE n. 268 del 1975 (aree svantaggiate) ed alla legge nazionale di recepimento n. 352 del 1976, alla legge n. 984 del 1977 (quadrifoglio), al regolamento CEE n. 1760 del 1978 (infrastrutture rurali in zone svantaggiate).

Nello svolgere il proprio lavoro il gruppo ha tenuto conto anche delle esperienze maturate in altri paesi europei, che hanno già preordinato specifici strumenti d'intervento, nonché dei documenti tematici apprestati in materia dal Consiglio d'Europa. Si stanno in particolare raffrontando i predetti testi legislativi, si stanno valutando le esperienze estere e si stanno analizzando le indicazioni, proposizioni e articolazioni emerse da convegni, studi e ricerche e si sta pervenendo, pertanto, ad evidenziare e definire le seguenti problematiche:

la delimitazione dei territori di intervento;

le vocazionalità e le possibili destinazioni territoriali, produttive e insediative;

le procedure di programmazione e di coordinamento;

gli strumenti di intervento:

a livello di infrastrutture;

a livello di servizi;

per lo sviluppo del settore agricolo-forestale;

per lo sviluppo dell'artigianato;

per lo sviluppo delle attività turistiche;

per lo sviluppo delle attività industriali;

altri strumenti d'intervento;

modalità di coordinamento degli interventi fra i diversi centri decisionali centrali.

Sarà così possibile, da un lato, sovrapporre per ciascun capitolo le indicazioni derivanti dall'analisi della legislazione, dall'analisi delle esperienze estere e da quella delle indicazioni fornite da studi e convegni e, dall'altro lato, verificare le zone di ombra non coperte dall'attuale normativa, anche alla luce delle esigenze emergenti. Sin qui le proposizioni programmatiche. Sarebbe però giusto rammentare in questa sede anche quanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto dal dopoguerra ad oggi a favore della collina, avvalendosi delle provvidenze nazionali e comunitarie, soprattutto nei settori della bonifica idraulica, della forestazione, della irrigazione, delle infrastrutture, della bonifica montana, della ristrutturazione viticola ed olivicola, del riordino fondiario, degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e così via.

A volerci limitare ai dati della sola irrigazione, basti pensare che la superficie irrigua nazionale, che nel 1978 totalizzava 3.345.000 ettari, con gli interventi del quadrifoglio, che riservano al sud il 60 per cento degli stanziamenti, con gli interventi della Cassa per il mezzogiorno e con le

provvidenze CEE, è avviata ad accrescersi di altri 800 mila ettari, di cui gran parte ricadenti in zone collinari. Il citato programma di recupero delle zone interne dovrà prevedere prioritariamente azioni per la massimizzazione della superficie irrigua italiana sino a raggiungere un traguardo non lontano dai cinque milioni di ettari, in modo da creare le premesse per un serio sviluppo agricolo che affranchi il nostro paese dal pesante *deficit* agro-alimentare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

SANTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale sia il loro pensiero relativamente al problema dell'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 392 del luglio 1978 e precisamente in riferimento alle aziende alberghiere che vengono aperte all'attività per la prima volta e avviate dall'affittuario.

La norma infatti potrebbe essere interpretata diversamente da alcuni costruttori che affitterebbero gli immobili, completi di attrezzature, di mobili e con licenza di esercizio, senza però avere mai esercitato il mestiere di albergatore e senza iscrizione alla Camera di commercio come società con attività, d'altra parte, mai espletata.

Così il problema vale anche per gli immobili solo parzialmente attrezzati con licenza ed anche in questo caso senza mai avere esercitato la professione di albergatore.

Oltre a queste valutazioni occorre tener presente che in molti casi il contratto viene fatto firmare dal costruttore non come immobile ammobiliato ma come azienda pur avendo dato in locazione per la prima volta l'albergo e pertanto senza un minimo di avviamento commerciale.

Il concetto di azienda però permette al locatore di valutare in forma diversa il canone di affitto e ciò è illegale perché non è possibile stabilire in anticipo l'im-

porto dell'avviamento, non solo ma questa è la ragione per la quale la legge n. 392 non è applicabile per il costruttore dell'immobile.

Infine il concetto di azienda permetterebbe ai locatori, in caso di sfratto, di non riconoscere l'avviamento commerciale a chi fino dal primo giorno ha avviato l'attività alberghiera.

Molti magistrati rinviando la questione alla Corte costituzionale per la decisione circa la costituzionalità o meno della legge stessa; altri giudici, invece, condannano gli affittuari.

Si chiede pertanto quali iniziative il Governo intenda assumere per porre fine a una vecchia e palese ingiustizia che consente ai proprietari di immobili, parzialmente o totalmente arredati adibiti ad albergo, di fare illecitamente proprio il frutto del lavoro degli affittuari e se il Governo non concordi sull'opportunità di una iniziativa interpretativa dell'articolo 27 della legge n. 392 nel senso auspicato dall'ampia categoria dei conduttori di attività alberghiere. (4-13284)

RISPOSTA. — La dottrina giuscommerciale meno recente considerava essenziale, per qualificare una fattispecie come negozio sull'azienda, che oggetto del negozio fosse l'organico complesso di elementi organizzati per l'esercizio dell'impresa, munito di quell'attributo essenziale e necessario che era costituito dall'avviamento. Secondo tale indirizzo, qualora la volontà delle parti non si fosse appuntata sull'avviamento, la fattispecie si sarebbe risolta in una molteplicità di negozi diversi aventi ad oggetto una pluralità di beni singolarmente e non unitariamente considerati.

In passato l'opinione suddetta ha trovato qualche riscontro giurisprudenziale, ma secondo una tesi più recente ed ormai diffusamente affermata, per l'applicazione della specifica disciplina sull'azienda, la funzionalità e l'avviamento del complesso dei beni aziendali sono richiesti non già come caratteristiche attuali dei medesimi ma anche solo come loro attributi po-

tenziali. La tesi in parola ha avuto un'origine schiettamente giurisprudenziale ed è sorta proprio per risolvere i casi nei quali appariva dubbio se un contratto relativo ad azienda di nuova costruzione, e da completare in alcuni dei suoi elementi, dovesse qualificarsi come affitto di azienda alberghiera, come tale estraneo alla legislazione vincolistica, ovvero come locazione di immobile, e relative pertinenze, come destinazione alberghiera.

Le prime affermazioni giurisprudenziali dell'indirizzo che ritiene irrilevante per la individuazione di un complesso di beni come la attualità dell'avviamento possono riscontrarsi in diverse sentenze, alcune delle quali recenti, della Suprema Corte di cassazione. Successivamente la dottrina ha accolto favorevolmente tale tesi e ne ha sottolineato la portata espansiva, di là dai limiti propri del problema che aveva dato l'occasione di elaborarla.

Nella situazione venutasi a creare l'unico intervento legislativo idoneo a soddisfare le attese degli albergatori che esercitano la loro impresa in un immobile non di loro proprietà non potrebbe che concretarsi in una norma che, inserendosi nel contesto dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dichiarasse espressamente, con una sorta di valutazione legale tipica, che si ha contratto di locazione di immobile ad uso alberghiero e non affitto di azienda alberghiera quando il complesso dei beni oggetto del contratto, ancorché unitariamente considerati dalle parti nella loro destinazione ed attività d'impresa, non sia dotato di avviamento in atto. Con una simile innovazione, per altro, il legislatore mostrerebbe di ignorare le più recenti acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza, formalizzando con legge una tesi ormai superata. Inoltre, attribuendo decisa rilevanza all'avviamento nel solo settore dell'affitto di azienda alberghiera, creerebbe le premesse per una possibile censura di incostituzionalità, data la non ragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità delle ipote-

si di affitto d'azienda nelle quali il requisito anzidetto non è ritenuto essenziale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORÀ.

SANTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

un ordine del giorno, recentemente approvato dal consiglio comunale della città di Altamura (Bari) e portato all'attenzione delle forze parlamentari, ha riproposto il problema del patrimonio immobiliare di proprietà di enti pubblici e privati (nel caso in oggetto l'INA);

in una situazione di grave crisi del settore edilizio e del mercato della casa è inaccettabile che tali enti si limitino ad una funzione di meri gestori dell'esistente, ossia di un capitale immobilizzato, senza attivare le soluzioni di riscatto e di cessione degli immobili in locazione con mutui agevolati, cosa che da un lato calmiererebbe il mercato e dall'altro fornirebbe fondi investibili in nuove costruzioni —

quale sia il pensiero del Governo in merito al problema sollevato e, nel caso concordi con le soluzioni prospettate, come si intenda intervenire per favorirne una sollecita attuazione. (4-13559)

RISPOSTA. — Il patrimonio immobiliare rappresenta, insieme alle altre poste attive dello stato patrimoniale, la contropartita materiale degli impegni che l'INA (Istituto nazionale assicurazioni) ha nei confronti dei propri assicurati. Con l'investimento del risparmio affidatogli l'istituto si pone infatti nella condizione di poter pagare, alle scadenze previste, i capitali o le rendite dei contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti. In realtà, quanto più è valida la gestione di tali disponibilità, tanto più l'INA è in grado di farne godere i frutti ai propri assicurati, secondo il compito istituzionale, che la legge gli ha assegnato, di esercitare l'impresa di assicurazioni sulla vita, in con-

correnza sul mercato, al fine di promuovere e tutelare la previdenza volontaria dei cittadini.

Lo smobilizzo graduale di parte del patrimonio immobiliare risponderebbe certamente alle suddette esigenze di efficienza della gestione e, in quest'ottica, l'operazione ideale sarebbe costituita dalla cessione agli inquilini degli appartamenti occupati dai medesimi.

La questione è da tempo all'esame dell'INA; purtroppo, però, in pratica si tratta di un problema di difficile attuazione. Basti pensare all'aspetto legato al prezzo, in quanto un'eventuale cessione non può essere realizzata a prezzi inferiori al valore dell'immobile, perché altrimenti sarebbe un'operazione illegittima, che lederebbe le garanzie degli assicurati. Né vanno trascurati, non essendo attuabile una ipotesi di condominio con l'INA, i problemi di ordine pratico che renderebbero difficile l'unanime disponibilità di tutti gli inquilini ad acquistare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORÀ.

SANTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

in località Villa Caselle, nella circoscrizione di Pontedecimo, nel comune di Genova, esiste un'area verde già sede di un istituto di osservazione per minori, di proprietà del Ministero di grazia e giustizia, da molto tempo in disuso;

su questa area il Ministero intende costruire un carcere minorile; da informazioni pervenute all'interrogante, questo carcere è progettato per una costruzione formata da 50 celle, un impianto antievasione con laser e microonde, telecamere fisse e brandeggianti antisabotaggio, sistemi di allarme, ecc., il tutto recintato da un muro alto circa 7,50 metri; in definitiva un penitenziario a regola d'arte;

il futuro insediamento carcerario dista 150 metri dal locale ospedale civile, 200 metri da una scuola privata, 250 metri dall'asilo, 300 metri dal costruendo impianto polifunzionale comprendente una scuola media, una piscina con palestra, e 50 metri dalle case popolari di via Coni Zugna;

pur condividendo la necessità di costruire un istituto di custodia preventiva per minori —

se il ministro ritenga necessario approfondire in modo circostanziato tale insediamento in un'area inserita all'interno e nelle vicinanze di strutture pubbliche e residenze abitative.

Lo stesso consiglio di circoscrizione di Pontedecimo, riunitosi in una seduta pubblica il 23 marzo 1982, ha votato a maggioranza un ordine del giorno che respinge tale progetto di costruzione, chiedendo al comune di Genova di compiere gli atti necessari per acquisire l'area e destinarla a servizi di quartiere. (4-14234)

RISPOSTA. — La costruzione di un nuovo istituto di custodia preventiva per i minori in Genova è stata prevista nel programma di edilizia penitenziaria finanziato con le leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404. Attesa la particolare conformazione orografica della città di Genova, non è stato però possibile reperire un'area idonea allo scopo e la commissione di cui all'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, durante la riunione del 17 maggio 1974, ha espresso parere contrario alla scelta di un'area in zona Molassana, effettuata su proposta e indicazione del comune di Genova.

Dal momento che era risultato assolutamente impossibile reperire altra area idonea alla costruzione dell'edificio in argomento, questa Amministrazione ha deciso di utilizzare il complesso della ex casa di rieducazione per i minorenni in località Villa Caselle di Genova-Pontedecimo, per la indifferibile necessità di utilizzare un istituto di custodia preventiva e

una prigione scuola per i minorenni della Liguria (50 posti); giova ricordare infatti che, allo stato, i minori della Liguria vengono destinati a Boscomarengo (Alessandria), in Piemonte, ove si trova l'istituto più vicino in grado di ospitarli.

La ristrutturazione dell'istituto di Genova-Pontedecimo è stata decisa, inoltre, al fine di eliminare il grave inconveniente, più volte lamentato dalla locale magistratura, del frequente transito dei minori nelle case circondariali liguri.

L'insediamento di un centro per anziani o *handicappati*, cui da talune parti si fa riferimento, difficilmente potrebbe realizzarsi, in quanto l'area in questione mal si adatterebbe allo scopo per il quale si vorrebbe procedere alla sdemanializzazione, perché sita in zona collinare e scoesa. È il caso di rilevare infine che eventuali provvedimenti di permuta richiederebbero tempi di realizzazione molto lunghi, mentre i lavori per la costruzione del nuovo istituto e la ristrutturazione dell'edificio preesistente, decisi sin dal 1977, stanno per avere inizio.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, su conforme parere della commissione giudicatrice di appalto-concorso, ha infatti approvato il progetto esecutivo da affidare all'impresa CODEMI di Milano. L'importo complessivo dell'opera ammonta a lire 14.600 milioni, per cui verrà sottoposto all'esame del comitato paritetico l'assegnazione del finanziamento integrativo di lire 6.600 milioni.

Sono in corso le procedure di formalizzazione del contratto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

SANTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la NIRA, società del gruppo FIN-MECCANICA, ha avuto fin dalla sua costituzione la commessa da parte del CNEN per la costruzione di un reattore nucleare denominato PEK;

il reattore doveva essere pronto quattro anni ma dopo dieci anni dall'attribuzione della commessa i lavori non sono ancora terminati e i costi previsti sono decuplicati; tutto ciò mentre persistenti sono gli interventi di specialisti del settore che pongono in dubbio la reale utilità di questo investimento da parte del CNEN: il reattore in questione sembra infatti sia ormai superato da tecnologie più avanzate sviluppatesi in questi ultimi anni;

tenuto conto che il personale dipendente della NIRA è altamente qualificato per competenza e capacità, che ciò ha rilevanza non solo per Genova, quale capitale dell'impiantistica, ma anche a livello nazionale, e che quindi sembra ingiusto che errori o valutazioni non idonee a chi ha la responsabilità del settore debbano ricadere sui lavoratori —

quali elementi siano a conoscenza del Ministro, quale sia il suo giudizio relativamente ai rilievi negativi espressi da più parti e come si intenda provvedere.

(4-14235)

RISPOSTA. — Sotto il nome PEC per un lungo periodo si è individuato un grosso programma di ricerca e sviluppo finalizzato all'approfondimento di temi molteplici, attinenti la fattibilità di impianti industriali basati su una tecnologia estremamente innovativa. Il PEC costituisce lo strumento europeo principale per lo sviluppo degli elementi di combustibile del relativo ciclo, il che è fattore determinante per il raggiungimento della maturità industriale della filiera.

Non si tratta dell'esecuzione di un comune appalto industriale, ma di un complesso e difficile impegno che ha coinvolto l'ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative) e l'industria attraverso la realizzazione e la messa in esercizio di impianti ed attrezzatur

sperimentali, la gestione di prove in appoggio, la messa a punto di strumenti sofisticati di calcolo e, in generale, attraverso un ampio programma di studi e ricerche.

Oggi la fase attuativa della realizzazione del programma, nonostante la prototipicità dell'opera, ha assunto ritmi di tipo industriale che confermano la credibilità dei programmi operativi in essere. Va anzi sottolineato che la durata complessiva del programma PEC, quando se ne intenda la reale portata, è sostanzialmente allineata con altre realizzazioni internazionali ad essa raffrontabili in termini di impegno e novità, quali ad esempio il progetto FFTF appena terminato negli USA o l'SNR-300 in corso di realizzazione nella Repubblica federale di Germania.

Dal punto di vista strettamente tecnologico, l'impianto PEC costituisce una installazione unica nel suo genere destinata ad avere un naturale rilievo nel contesto europeo e particolarmente per quei paesi (quali Francia, Germania, Olanda, Belgio) più manifestamente interessati allo sviluppo dei reattori veloci. A ciò si deve associare la considerazione che un'impresa come il PEC è tale da sanzionare a livello internazionale la capacità del sistema italiano nella sua globalità a realizzare o gestire autonomamente impianti innovativi e complessi sviluppati in modo originale, ratificando così a livello più generale quanto l'industria nazionale ha dimostrato su *superphénix* nel contesto istituzionale francese.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

SANTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Divisione componenti nucleari CMI di Genova, dopo gli incontri avuti con la direzione Ansaldo, temono la volontà di quest'ultima di « smantellare » il settore nucleare della fabbrica

e abbandonare le attuali linee di produzione;

essi denunciano che, dopo anni di investimenti nel settore nucleare del CMI al fine di appropriarsi di una tecnologia avanzata, si subisce una politica di lottizzazione economica che va a vanificare gli sforzi dell'azienda;

il CMI doveva già essere aggregato negli anni scorsi al gruppo dell'Italimpianti, seguendo una logica dal punto di vista tecnico ed organizzativo, ma le richieste dei lavoratori, anche se suffragate da altri pareri tecnici, furono eluse;

in genere nei lavori nuovi e di ricerca scientifica, come può essere la produzione nucleare in Italia, sono previsti dei forti costi iniziali per addestrare il personale e per creare le necessarie infrastrutture;

il settore nucleare del CMI ha dovuto sopportare il costo di una nuova tecnologia addestrandolo personale con alte qualifiche e laureati, cercando di fare il tutto senza l'aiuto di alcuno pur realizzando nel frattempo, rispetto alle altre produzioni esistenti nella fabbrica (gru, siderurgia, etc.), un maggior valore aggiunto orario sul prodotto venduto;

inoltre va tenuto conto che anche sulle produzioni già esistenti in fabbrica e più sopra specificate la capofila concede lavoro a settori privati penalizzando in questo caso le aziende di Stato attrezzate e che potrebbero fare lo stesso lavoro;

è veramente antieconomico non utilizzare al meglio tale settore con il solo motivo della limitatezza del piano energetico nazionale, ora che giungono molte richieste di offerta di lavoro e si apre la possibilità, a mezzo del piano energetico nazionale, di applicare concretamente le tecniche e le tecnologie acquisite;

si rifiuta l'idea che dopo anni di lavoro in un settore *leader* per l'Ansaldo vi siano dei lavoratori costretti a dimenticare una brillante esperienza acquisita, quando si è a conoscenza che aziende

esterne al raggruppamento Ansaldo e grossi privati (FIAT, Belleli, etc.), lavorano nel nucleare e in particolare nelle costruzioni delle centrali tramite commesse Ansaldo con elevati utili e ricercano personale da addestrare proprio su quelle tecnologie che al CIMI si vogliono abbandonare e che la stessa azienda potrebbe avere utilizzando gli impianti con ulteriore carico di lavoro e partecipando al lavoro delle Centrali nucleari in forma diretta —

quali siano realmente gli intendimenti della direzione dell'Ansaldo relativamente al futuro della divisione componenti nucleari della CMI e delle strutture impiegate per la costruzione delle centrali nucleari e quali garanzie si intendano dare ai lavoratori in relazione alla continuità produttiva del settore in oggetto evitando di trasferire ingenti quantità di lavoro a settori privati mantenendolo possibilmente nell'ambito delle aziende del gruppo.

(4-14271)

RISPOSTA. — L'assorbimento del CMI, azienda che da tempo attraversava una grave crisi economica e produttiva, nel raggruppamento Ansaldo — assorbimento dettato dalla affinità e complementarità delle due società tanto sul piano tecnologico che su quello di talune produzioni — ha portato all'avvio di un processo di razionalizzazione di tutte le risorse, umane e tecnologiche, esistenti all'interno delle unità produttive dell'area genovese.

Tale razionalizzazione si è concretizzata in particolare nel trasferimento allo stabilimento *ex CMI* di produzioni, già presenti in altre unità Ansaldo, afferenti a prodotti di alto contenuto tecnologico e con interessanti prospettive di mercato (ad esempio le macchine idrauliche) per dare allo stabilimento stesso la responsabilità di uno specifico prodotto consono alle tecnologie ed alle conoscenze in esso presenti.

Va precisato che i piani di razionalizzazione — come più volte illustrato alle organizzazioni sindacali — non prevedevano una eliminazione delle produzioni concernenti il reparto lavorazioni speciali (com-

ponentistica nucleare) ma, piuttosto, una integrazione delle risorse già esistenti in CMI con quelle del raggruppamento. Ciò allo scopo di utilizzare le complementarità fra le conoscenze, le capacità produttive e le esperienze esistenti, al fine di conseguire, attraverso una base produttiva più ampia, le necessarie economie di scala e, soprattutto, di attivare una commercializzazione dei prodotti dell'*ex CMI* attraverso le ben più articolate strutture di vendita del raggruppamento; a tal fine sono in corso in particolare trattative con Ansaldo impianti e NIRA per l'acquisizione di nuove commesse, mentre proseguono con ENEA le attività di promozione industriale.

La strategia aziendale è quindi coerente con la volontà di riassetto del comparto elettro-meccanico pubblico, in funzione sia della competitività sul mercato internazionale sia della costituzione di un sistema industriale capace di far fronte efficacemente alle esigenze espresse dal piano energetico nazionale.

Nell'attesa di una effettiva operatività del PEN, l'Ansaldo si è impegnata, come già detto, a procurare alle officine *ex CMI* un carico di lavoro atto a consentire un proficuo utilizzo degli impianti su prodotti tali da conciliare l'esigenza di conservare le capacità professionali dei lavoratori con un elevato valore aggiunto; ciò spiega il ricorso al decentramento per alcune attività, specie di piccola carpenteria, che avevano un basso valore aggiunto in concomitanza con il trasferimento in CMI di altre lavorazioni ben più remunerative.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

SANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — considerata la necessità di acquisire i prestiti per il finanziamento delle spese per la realizzazione di opere pubbliche necessarie e urgenti di spettanza delle province — se il Ministro non concordi sulla necessità che sia consentito

alle province di poter contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, modificando l'attuale limite del 5 per cento sulla residua capacità di indebitamento, in modo che, pur tenendo presente la necessità di contenere la spesa pubblica, sia garantita alle province stesse una maggiore possibilità di investimenti per altro già limitata dalle vigenti disposizioni di legge. (4-14669)

RISPOSTA. — Il limite del 5 per cento della potenzialità di indebitamento previsto dall'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153 — stabilito in considerazione che gli elevati tassi d'interesse applicati dagli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti si riflettono sia direttamente sui bilanci delle province sia indirettamente, seppure in parte, sul bilancio dello Stato (lettere *a*) e *b*) del citato articolo 11) — verrà meno con il 31 dicembre 1982 e, quindi, la sua temporanea e residua durata dovrebbe scongiurare una deroga alle vigenti disposizioni.

La politica di contenimento della spesa corrente ormai in atto da più tempo non sembra, d'altra parte, possa consentire una siffatta deroga che finirebbe per riversare sul bilancio dello Stato un onere (relativo alla quota interessi) non quantificabile, ma certamente di non lieve entità.

Il Ministro del tesoro:
ANDREATTA.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che la stampa nazionale ha riportato in questi giorni due esempi di quella che è la non episodica realtà dei rapporti professionali tra studi legali ed enti pubblici; a Roma sette avvocati hanno presentato al Comune una parcella di 1.500 milioni. La richiesta è legata a prestazioni professionali in occasione di una vertenza di lavoro —

quali elementi in merito siano a conoscenza del Governo e se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno un esame generalizzato relativamente non solo alla situazione sopra esposta in merito alla congruità delle parcelle percepite e alla posizione sociale dei professionisti in oggetto, ma valutando quali siano presso gli enti locali di tutto il paese le posizioni di pagamento delle parcelle e in base a quali tariffari, se sono sempre gli stessi professionisti che hanno tali remunerati incarichi o se, all'opposto, non si debba provvedere, nell'ambito della professionalità delle varie categorie, a valorizzare le aspirazioni di chi, più giovane, trova le porte chiuse dall'ente, non sempre per motivi di capacità.

In particolare vanno segnalate le particolari e misere condizioni economiche dei laureati precari che operano negli studi professionali che, come sopra esposto, guadagnano parcelle elevatissime servendosi dell'operato del personale laureato precario per la cura (e l'impostazione) di tutte le discussioni preliminari. (4-14994)

RISPOSTA. — Il consiglio nazionale forense ed il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma hanno riferito di non essere a conoscenza della vicenda relativa ai sette avvocati romani che, per prestazioni rese in occasione di una vertenza di lavoro, avrebbero presentato al comune una parcella di 1.500 milioni.

La genericità dei rilievi e l'insufficienza dei riferimenti contenuti nella interrogazione non consentono, d'altra parte, di esprimere concrete valutazioni, di ordine giuridico e deontologico, non risultando indicati, in particolare, la tariffa forense all'epoca vigente, il valore della controversia, l'importanza delle questioni trattate, il numero delle parti assistite e, infine, gli eventuali gradi di giurisdizione aditi.

È opportuno rilevare, in ogni caso, che con decreto ministeriale 22 giugno 1982 è stato disposto un aumento ponderato e diversificato della tariffa civile, nel senso che gli onorari minimi hanno subito

un ritocco del 20 per cento ed i massimi del 12 per cento, in armonia con l'esigenza, avvertita dal ministro di grazia e giustizia, di non apportare variazioni medie superiori al 16 per cento rispetto alla precedente tariffa.

Si segnala, infine, che nell'intento di superare le difficoltà sottolineate dall'interrogante, nel progetto di nuovo ordinamento della professione forense, attualmente all'esame del Parlamento, è prevista la corresponsione obbligatoria di indennità o compensi a favore dei giovani laureati operanti presso gli studi professionali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che si stanno da tempo ritardando le condizioni indicate dall'incaricato del gruppo finanziario arabo per l'acquisto delle industrie Maraldi (settori metalmeccanico-siderurgico e saccarifero) e ciò a causa dei divergenti punti di vista dei diversi Ministri interessati (industria, tesoro, lavoro) per gli aspetti penali dovute all'INPS e alla Cassa conguaglio zucchero.

L'interrogante ritiene che tale stato di cose, oltretutto essere difficilmente comprensibile sul piano dell'unicità degli indirizzi governativi, faccia correre seri rischi alla conclusione dell'operazione e tenga in una situazione di oggettiva crisi il gruppo industriale in questione e le relative maestranze, per cui si permette di chiedere un diretto ed urgente intervento del Presidente del Consiglio onde trovare, coi ministri citati, una non impossibile soluzione, dal momento che tutti ci si dichiara d'accordo sulla mancanza di alternative per dare una prospettiva di rilancio alle industrie sopra indicate. (4-11722)

RISPOSTA. — La legge 31 marzo 1982, n. 119, che ha modificato la legge 3 aprile 1979, n. 95, ha consentito di prorogare per il quarto anno (fino al 3 aprile

1983) la continuazione dell'esercizio di impresa delle prime società del gruppo Maraldi assoggettate alla procedura. Ciò rende possibile disporre di un altro anno per realizzare l'assetto definitivo delle imprese commissariate. Nel frattempo le trattative con il gruppo estero, ai fini di un eventuale acquisto delle società del gruppo, comprese quelle non commissariate, ad opera dell'avvocato Vito Bottalico, di Milano, legale del signor Maraldi, non hanno fatto sostanziali progressi, nonostante sia stata accertata la possibilità di adesione da parte dell'INPS e della cassa conguaglio zucchero al concordato proposto e già accettato da tutte le banche creditrici.

A tali accertamenti, cui ha contribuito questo Ministero, non hanno fatto seguito altre iniziative degli offerenti per concludere l'operazione (accordi con i creditori non bancari, rinegoziazione crediti agevolati, definizione rapporti con centobanca e interbanca, accordi per l'assunzione o il rimborso delle passività di massa), né alcun contratto diretto con il commissario da parte dell'eventuale acquirente e neppure il ventilato funzionamento commissariale nelle more dell'attuazione del concordato.

Ulteriore condizione al prosieguo della trattativa sembra ora essere un aumento di capitale della SFIR (Società fiduciaria finanziaria) (società del gruppo non soggetta ad amministrazione straordinaria) per 22 miliardi la cui autorizzazione è rimasta in sospenso in quanto, secondo le segnalazioni del commissario, avrebbe portato grave pregiudizio agli interessi della amministrazione straordinaria qualora il concordato non fosse andato a buon fine. Tale situazione di stallo non giova al buon esito della procedura, impedendo di iniziare le vendite dei singoli beni e di procedere alle necessarie liquidazioni. D'altronde il commissario e le banche creditrici non vedono, per il momento alternative valide alla soluzione prospettata dall'avvocato Bottalico e continuano a rinviare la decisione di iniziare lo smembramento del gruppo e la sua liquidazione.

Nulla per altro può obbligare il potenziale acquirente estero a concludere la trattativa: qualsiasi forzatura da parte pubblica rischia invece di compromettere il suo esito positivo. D'altra parte fino a quando non saranno in vista altri possibili sbocchi per le attività del gruppo, il potere contrattuale del commissario rimane evidentemente debole.

A completamento di quanto fino ad ora detto si fa presente che il Ministero degli affari esteri, sentito sull'argomento, ha comunicato che, secondo quanto segnalato dalla ambasciata d'Italia a Tripoli, l'interesse libico ad acquistare il controllo del gruppo Maraldi, dopo essere stato in un primo tempo confermato dallo stesso presidente della *Libyan arab investment company*, sarebbe successivamente venuto meno. La decisione di accantonare, almeno per il momento, l'iniziativa sarebbe stata presa dalle autorità libiche anche a seguito delle anticipazioni, giudicate in Libia negativamente, apparse sulla stampa italiana circa le trattative avviate in merito all'operazione in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza delle dichiarazioni rese alla stampa dal deputato svizzero Jean Ziegler, docente di sociologia presso l'Università di Ginevra, circa l'ingente massa di capitali italiani trasferiti clandestinamente anche di recente dall'Italia alle banche svizzere col favore del segreto bancario e dei conti numerati esistenti in tale nazione.

L'onorevole Ziegler ha anche aggiunto che sono contemporaneamente ripresi i trasferimenti su vasta scala dall'Italia alla Svizzera di gioielli, azioni, obbligazioni, titoli relativi a proprietà immobiliari, ecc.

L'interrogante si permette di rappresentare che, avendo tempo addietro lo stesso autorevole parlamentare fatto ana-

loghe dichiarazioni circa l'esportazione clandestina nel suo paese di capitali francesi, ha accettato di essere ascoltato a Parigi dall'autorità politica e monetaria francese e si è messo a disposizione per fornire ogni possibile collaborazione perché il denunciato stato di cose abbia a cessare.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali sono le iniziative che vengono poste in atto dall'autorità monetaria e politica italiana per contrastare e colpire efficacemente tale scandalosa situazione, e se non ritenga anch'essa opportuno stabilire contatti con l'onorevole Ziegler ed altri per essere meglio in grado di modificare tale stato di cose.
(4-14326)

RISPOSTA. — Le autorità monetarie e politiche italiane non hanno mai trascurato di adoperarsi affinché fossero promossi e stabiliti, nella specifica materia, rapporti di mutua collaborazione con le autorità elvetiche. Pertanto nel 1979, l'Ufficio italiano dei cambi ebbe ad interessare il Tesoro ed i Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia perché - in relazione ad un processo pendente davanti alla magistratura elvetica contro i responsabili del dissesto di una banca locale alla quale numerosi cittadini italiani avevano affidato ingenti capitali clandestinamente esportati - chiedessero alla magistratura che venisse consentita la visione, da parte di un organo dello Stato italiano, degli atti processuali.

La richiesta, poi di fatto formalmente avanzata dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma ai sensi dell'articolo 1 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fu respinta dalla magistratura elvetica con la motivazione che la domanda di assistenza giudiziaria aveva riferimento a reati di natura fiscale.

Tale precedente, in particolare, evidenzia il vivo interesse con cui le nostre competenti autorità stanno seguendo l'approfondimento della materia che forma oggetto della legge federale sulla

assistenza internazionale in materia penale emanata il 20 marzo 1981, dall'assemblea federale della Confederazione Svizzera, il cui articolo 3, nel disporre che la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica, stabilisce che si può dar seguito ad una domanda d'assistenza se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.

Appare evidente, pertanto, la rilevante importanza che quest'ultima precisazione può venire a ricoprire nel settore che qui specificatamente interessa ove nella definizione di truffa in materia fiscale si dovesse ritenere concettualmente ricompresa anche la cosiddetta frode valutaria che della prima costituisce, di norma, il mezzo tipico di esecuzione.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che un centinaio di ettari di bosco esistente fra i comuni montani di Bagno di Romagna e Santa Sofia (provincia di Forlì) è stato recentemente invaso da bruchi ischeletrendo migliaia di alberi e determinando notevoli danni contingenti e di prospettiva alle coltivazioni.

Per conoscere, di conseguenza, quali misure si intendano assumere ad evitare che il fenomeno si ripeta, riducendo il patrimonio boschivo locale e nazionale, che è già molto limitato. (4-15276)

RISPOSTA. — I danni riscontrati nei boschi esistenti tra i comuni di Bagno di Romagna e di Santa Sofia, sono dovuti ad una infestazione del lepidottero *lymantria dispar*. Si tratta di una specie polifaga, che attacca soprattutto le piante di latifoglie, specialmente forestali e fruttifere (cerro, roverella, carpino, tiglio, leccio, acero, faggio, pioppo, ontano, ciliegio, melo, eccetera) ma che, in caso di

forti infestazioni, attacca anche le conifere.

Questo insetto ha una sola generazione all'anno, con uscita delle larve più o meno scalare, in epoca primaverile. L'attività delle larve, che nelle fasi iniziali passa pressoché inosservata, assume aspetti di importanza sempre maggiore con l'avvicinarsi della maturazione, provocando la defogliazione talora di interi boschi, per cessare gradualmente con l'incrisalidamento che avviene, generalmente, nel mese di luglio. Le piante defogliate, con la cessazione dell'attività delle larve, riprendono a vegetare e, nel corso dell'estate, assumono nuovamente un aspetto pressoché normale.

Al danno arrecato dalle larve al fogliame, che si manifesta in forma spettacolare, corrisponde un più lento accrescimento della massa legnosa, senza tuttavia arrecare pregiudizio alla vitalità delle piante. Le manifestazioni di questo insetto hanno andamento periodico (gradazione) decennale e nel 1982 sono state particolarmente intense non solo nei boschi emiliano-romagnoli, ma anche nelle Marche, in Umbria e in Sardegna per un insieme di cause naturali favorevoli alla sua proliferazione.

A parere dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna, che segue l'andamento delle infestazioni, la fase critica dovrebbe ormai considerarsi superata e conseguentemente dovrebbe manifestarsi nei boschi interessati un graduale lento ritorno alla normalità della situazione fitosanitaria.

Per quanto riguarda l'adozione di eventuali misure di lotta da intraprendere contro il parassita in questione, sempre secondo l'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna, non vi è attualmente disponibilità di prodotti chimici adatti allo scopo, mentre i mezzi di lotta biologica (*bacillus thuringiensis*) che sono ancora in fase di sperimentazione non sempre hanno fornito risultati soddisfacenti e non sono stati ancora registrati come presidi sanitari dal competente Ministero della sanità.

Questo Ministero — tenuto conto che in altri paesi il *bacillus thuringiensis* viene invece impiegato per combattere validamente gli insetti che attaccano le essenze forestali e, in particolare, la *lymantria dispar*, — ha ritenuto opportuno affidare all'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze l'incarico di verificarne l'efficacia e le possibilità d'impiego contro i parassiti in questione. Contemporaneamente, sono state rivolte premure al Ministero della sanità perché ne solleciti la registrazione nell'elenco dei presidi sanitari. Qualora l'anzidetto metodo si dimostrasse efficace, questo Ministero provvederebbe ad informare gli uffici regionali competenti dei risultati raggiunti, al fine di poter intervenire con buone possibilità di successo nella difesa del patrimonio boschivo del nostro paese.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

SPATARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

a) il territorio del comune di Licata (Agrigento), a differenza di altre zone, è interessato da diversi anni da una grave ed ininterrotta siccità con conseguenti disagi per il sistema di approvvigionamento idrico e gravissimi danni alle colture agricole, con particolare riferimento a quelle in serra, e perciò all'intera economia della città;

b) l'attuale, lungo periodo di siccità interviene ad aggravare drammaticamente la situazione idrica e dell'agricoltura licatesi;

c) con la recente dichiarazione dello stato di calamità naturale per siccità il Ministero dell'agricoltura non ha incluso, nell'elenco dei comuni siciliani danneggiati, il territorio del comune di Licata —

in base a quali valutazioni si è potuta verificare tale sorprendente esclusione del territorio del comune di Licata e

se non si ritiene di rimediare, al più presto possibile, a tale immotivata « dimenticanza » mediante provvedimenti atti ad estendere i benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle aziende e degli operatori licatesi, così duramente colpiti dal pluriennale periodo di siccità.

L'interrogante auspica una risposta sollecita e positiva al fine di tranquillizzare gli operatori agricoli, le associazioni di categoria e le autorità locali fortemente turbati dalla soprarichiamata esclusione del loro territorio. (4-15731)

RISPOSTA. — Questo Ministero, appena in possesso delle motivate proposte pervenute dalla regione Sicilia, ha emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il decreto del 26 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 agosto 1982, n. 217, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità, fra l'altro, della siccità verificatasi nel periodo autunno 1981-estate 1982, in numerosi comuni della provincia di Agrigento, ivi compreso il comune di Licata. Come è noto, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Sicilia dovrà ora provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata legge n. 590 del 1981.

Si aggiunge che, già in attesa delle risultanze degli accertamenti sulla natura e l'entità dei danni da parte della Regione, il Ministero medesimo, di concerto con quello del Tesoro, aveva adottato il decreto 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1982, n. 175, con il quale, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981

e 1982 e ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981. Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, così prorogate, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

È noto poi che il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, derivante dalla unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027), con il quale viene stanziata la somma di lire 90 miliardi ad incremento del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze contributivo-creditizie previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981. Il provvedimento prevede inoltre l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle Regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli coloni e partecipanti, residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento. Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interesse. Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

STERPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o hanno in animo di adottare, in particolare nel campo del credito agrario, per alleviare le condizioni di gravissima difficoltà in cui si trovano gli allevatori e gli agricoltori della provincia di Foggia a seguito della persistente siccità che dura ormai da molti mesi.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere la valutazione della effettiva entità dei danni, che pare ammonti sino ad ora ad oltre 200 miliardi di lire. (4-15031)

RISPOSTA. — Il Ministero, in accoglimento delle motivate proposte inviate dalla regione Puglia, con decreto dell'8 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1982, n. 189, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in numerosi comuni delle province di Foggia e di

Bari nel periodo da settembre 1981 a maggio 1982, spettando ora alla Regione stessa provvedere alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 1981.

È noto che il Ministero, di concerto con quello del Tesoro, ha adottato il decreto del 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1982, n. 175, con il quale, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, così prorogate, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

È noto poi che il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, derivante dalla unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027), con il quale viene stanziata la somma di lire 90 miliardi ad incremento del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze contributivo-creditizie previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981. Il provvedimento prevede inoltre l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle Regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di

esercizio prorogate dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti, residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento. Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interesse. Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

TASSONE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere quali iniziative intenda

prendere in merito alla utilizzazione di un complesso ospedaliero, sito nel comune di Girifalco in provincia di Catanzaro, la cui originaria destinazione prevista era di centro psichiatrico specializzato.

L'interrogante fa presente che il centro ospedaliero suddetto è costato ben diciannove miliardi e non può rimanere ulteriormente inutilizzato, con grave danno sia per la salute dei cittadini, sia per gli effetti sociali ed economici che un complesso di tal fatta determina come fenomeni indotti della sua esistenza. (4-13779)

RISPOSTA. — La presidenza della regione Calabria ha fatto presente che per il complesso ospedaliero di Girifalco, sorto come ospedale psichiatrico, è in fase di studio la convenzione in relazione alla programmazione sanitaria della Regione stessa. Nella materia ha potere di iniziativa e di intervento l'autorità regionale.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

TASSONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se si intenda porre fine alla disparità di trattamento derivante dal fatto che i beneficiari della legge sul precariato godono di concorsi « riservati » per titoli e colloquio che condizionano — tra l'altro — la regolare ultimazione dei concorsi ordinari;

se si ritenga che simile comportamento dell'amministrazione, censurabile sotto il profilo della legittimità, possa fondere turbativa nell'ambiente. (4-15870)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse dall'interrogante — circa le probabili difficoltà di inserimento nel mondo della scuola, cui andranno incontro i futuri laureati a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sui cosiddetti precari — anche se comprensibili non possono certo esimere l'Amministrazione dal dare puntuale applicazione ai provvedimenti

dalla stessa normativa espressamente previsti.

È noto, infatti, che destinatari delle nuove disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1982, n. 270, sono i docenti incaricati con una determinata anzianità di servizio, i quali saranno immessi in ruolo *ope legis* ove risultino già in possesso del prescritto titolo di abilitazione, ovvero previo superamento di appositi corsi speciali riservati, volti al conseguimento di tale abilitazione. Trattandosi, pertanto, di provvedimenti dovuti, in quanto applicativi di una legge, nessuna censura di legittimità può essere mossa all'Amministrazione.

Si ritiene, infine, di dover evidenziare che la graduale riduzione del personale precario esistente è finalizzata, secondo lo spirito della nuova legge, proprio a restituire piena normalità al settore relativo alle assunzioni, atteso che queste ultime potranno avvenire per il futuro solo attraverso le consuete procedure concorsuali.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

TATARELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — in riferimento alle denunce e alle iniziative del « Fronte verde pugliese » di Bari e di Canosa e del gruppo regionale del MSI-DN di Puglia — le iniziative prese dal Ministero dell'agricoltura e dalla regione Puglia sul grave problema della siccità che sta distruggendo raccolti nelle province di Bari e di Foggia e soprattutto per la individuazione delle cause dei danni alle colture, secondo alcune ipotesi collegate agli antiparassitari e agli anticrittogamici, prevalentemente distribuiti dai consorzi agrari. (4-14467)

RISPOSTA. — Il Ministero, a conoscenza della situazione determinatasi nel settore agricolo di vaste zone del Mezzogiorno, e in particolare della Puglia, a causa dell'andamento climatico avverso caratteriz-

zato da una eccezionale, prolungata siccità, ha interessato telegraficamente la Regione per il sollecito accertamento dei danni.

In attesa delle risultanze di tali accertamenti, il Ministero, di concerto con quello del tesoro, ha adottato il decreto del 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1982, n. 175, con il quale, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981. Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, così prorogate, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Appena poi in possesso delle motivate proposte della regione Puglia — che era stata a tal fine interessata telegraficamente — il Ministero, con decreto dell'8 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1982, n. 189, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in numerosi comuni delle province di Bari e di Foggia nel periodo da settembre 1981 a maggio 1982. A seguito di tale decreto, e come disposto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta ora alla Regione stessa provvedere alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla richiamata legge n. 590 del 1981.

Comunque, dagli accertamenti eseguiti è risultato che il deperimento delle colture, soprattutto cerealicole, delle province di Bari e di Foggia, è dovuto alla siccità

e che i normali trattamenti effettuati per il controllo delle malerbe e delle infezioni parassitarie in molti casi hanno potuto imprevedibilmente accelerare gli effetti negativi della siccità.

È altresì noto che, il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, derivante dalla unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027), con il quale viene stanziata la somma di lire 90 miliardi ad incremento del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze creditizie e contributivo-creditizie previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981. Il provvedimento perdeva inoltre la assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle Regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti, residenti o che prestino attività lavorative nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi

in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento. Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interessi. Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

TRANTINO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

quale logica sibillina permette la grave e disagiata sperequazione in atto fra il personale statale cessato dal servizio dal 31 maggio 1969 a tutto il 1975, che non vede ancora calcolata, ai fini della liquidazione, la 13^a mensilità, ed il personale statale cessato dal servizio dal 1976 al 1979 che vede regolarmente computata la 13^a mensilità ai fini della liquidazione:

quali rimedi intenda adottare per sanare la denunciata situazione, non prevedendo la legge 20 marzo 1980, n. 75, tale disparità di trattamento;

se è ancora possibile, in un mondo di robot, porre rimedio con l'umana intelligenza agli errori di un elaboratore elettronico disattento e perverso.

(4-07403)

RISPOSTA. — Le operazioni di riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità vengono normalmente svolte dalle gestioni previdenziali interessate.

Va, altresì, rappresentato che per le cessazioni dal servizio più remote, per le quali la primitiva liquidazione dell'indennità di buonuscita non era stata elaborata meccanicamente, le operazioni di riliquidazione necessitano della memorizzazione di tutti i relativi dati, il che comporta diverse modalità operative di istruttoria con tempi di definizione più lunghi. Viceversa per le cessazioni dal servizio per le quali all'atto della liquidazione è stato fatto ricorso ai nuovi sistemi di meccanizzazione il tempo di elaborazione delle relative pratiche è limitato alle sole operazioni di pagamento essendo possibile avvalersi dei dati già memorizzati.

Va anche osservato che in concreto trattandosi di riliquidazioni individuali di trattamenti corrisposti nell'arco di un decennio non può farsi luogo contemporaneamente alla totalità delle operazioni necessarie a tale fine.

Si comunica intanto che, da notizie acquisite presso le gestioni previdenziali interessate, per la maggior parte dei casi sono state effettuate le operazioni di riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo della tredicesima mensilità.

Restano da definire secondo quanto accertato presso l'ENPAS - ente maggiormente interessato alla riliquidazione (oltre 330 mila posizioni) - le pratiche che richiedono una procedura più complessa di quella richiesta nei casi normali. Si tratta nella maggior parte di situazioni per le quali deve essere operata, ai fini della indennità di buonuscita, la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione a diverse gestioni previdenziali.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

TRANTINO, RALLO E SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se gli sia noto lo scriteriato programma orario attuale dell'ALITALIA per i collegamenti di Catania con Roma, e in particolare l'assenza di volo intermedio in partenza (dalle 6,30 si passa alle 11,15;

mentre l'ultimo volo si alza alle 20, così lasciando scoperto l'ulteriore traffico serale) e in arrivo (il primo volo è solo alle 9,20, altri quattro a brevissimo intervallo, e l'ultimo alle 21,25, come se dopo ci fosse il coprifuoco...);

se intenda provvedere con responsabile urgenza nel rispetto di un aeroporto importante almeno quanto i maggiori scali nazionali. (4-13819)

RISPOSTA. — Sulla linea Catania-Roma nella stagione estiva del 1981 venivano utilizzati aeromobili DC 9, aventi una capacità di 120 posti. Nel 1982, in considerazione dell'impiego di macchine più capaci, è stato ridotto il numero complessivo dei voli. Si sono, infatti, unificati i primi due voli della mattinata nell'unico volo delle 6,30, coperto con aeromobile B 727 a più ampia capacità di posti (180 anziché i 120 del DC 9); a sua volta il collegamento delle 11,15, che ripete sostanzialmente quello previsto in precedenza, offre una maggiore capacità di trasporto, dovuta all'impiego del citato aeromobile B 727 in sostituzione del più limitato DC 9.

Nelle ore postmeridiane l'attuale volo delle 12,25 sembra rispondere ad una più idonea ripartizione dei collegamenti nello arco della mattinata, in modo da consentire anche eventuali prosecuzioni per ulteriori destinazioni estere.

Per altro, in considerazione delle più pressanti esigenze di trasporto dovute ad una maggiore domanda di traffico nel periodo estivo, è stato introdotto un ulteriore collegamento alle ore 14, limitato al periodo 1°/31 agosto, che ha validamente incrementato i collegamenti già esistenti.

Ancora ampliata è stata la capacità dei posti offerti sul volo pomeridiano delle ore 15, mentre le frequenze serali sono state ritoccate per effetto dell'introduzione dell'aeromobile B 727: cosicché le partenze previste dall'aeroporto di Catania sono per le 19,20 con aeromobile B 727 e per le ore 20 con aeromobile DC 9.

Infine si ritiene di evidenziare che, a seguito delle sollecitazioni dell'Amministra-

zione, l'Alitalia, riformulando parzialmente i quadri dei servizi programmati, ha predisposto per i mesi di maggior richiesta del traffico turistico (luglio, agosto, settembre), un volo aggiuntivo, con aeromobile DC 9, in partenza da Catania alle ore 8,30 delle giornate di lunedì, venerdì e sabato. Tali considerazioni valgono anche per i voli da Roma a Catania.

L'introduzione dei nuovi aeromobili e l'attuale predisposizione dei collegamenti fra le due città ha consentito di incrementare sostanzialmente l'offerta di posti su detta linea; specificatamente, si è passati da un'offerta di 6.240 posti per settimana della stagione estiva del 1981, a 8.340 posti per settimana previsti per la estate 1982, con un incremento percentuale del 21,18 per cento. I nuovi orari dei collegamenti tra Catania e la capitale sono così in grado di soddisfare tanto l'utenza che si attesta a Roma, che quei flussi di traffico che mirano ad altre destinazioni, transitando per l'aeroporto di Fiumicino.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere - premesso:

che il signor Rocco Pagliari emigrato in Germania si è costruita una abitazione a Belmonte Castello (Frosinone);

che da anni ha fatto domanda al competente ufficio ENEL di Cassino per ottenere l'allacciamento dell'energia elettrica;

che ha provveduto ad allegare alla suddetta domanda la documentazione di rito;

che gli incaricati dell'ENEL hanno effettuato i prescritti sopralluoghi e hanno fatto acquistare al Pagliari il filo, interruttori ed altri apparati necessari all'allacciamento, assicurandogli che sarebbero ripassati dopo qualche giorno ma ormai sono passati due anni e ancora non si vedono -

le cause che impediscono all'ENEL di Cassino di allacciare l'energia elettrica

alla abitazione del signor Pagliari Rocco e se non si intenda provvedere quanto prima, considerato che si tratta di una utenza di Belmonte Castello (Frosinone) e non dell'Amazzonia. (4-14287)

RISPOSTA. — Il signor Rocco Pagliari, ed altre undici persone, hanno inoltrato agli uffici territoriali dell'ENEL la richiesta di allacciamento elettrico delle loro abitazioni site in zona priva del servizio elettrico del comune di Belmonte Castello (Frosinone).

Gli uffici dell'ENEL, in relazione alla circostanza che nella zona, oltre ai richiedenti la fornitura, vi erano altri potenziali interessati all'allacciamento, hanno elaborato, nel luglio del 1980, un preventivo per la realizzazione delle opere necessarie al soddisfacimento di tutte le esigenze elettriche prevedibili, provvedendo a ripartire la spesa relativa alle opere comuni a tutti gli allacciamenti tra tutti i potenziali utenti. In tal modo, a fronte della spesa relativa a ciascun allacciamento — determinata dalla somma della quota-parte delle opere elettriche comuni e della spesa relativa alle opere di specifico interesse di ciascun utente — agli interessati sono stati richiesti i contributi di allacciamento risultanti a loro carico in base al provvedimento CIP dell'11 novembre 1961, n. 949.

Il signor Pagliari, come gli altri interessati, a cui gli uffici dell'ENEL hanno a suo tempo notificato il contributo dovuto, non ha però provveduto agli adempimenti di carattere amministrativo e contrattuale, per cui la pratica è rimasta in sospeso. In proposito l'ENEL ha pertanto precisato che per la soluzione del problema segnalato occorre che l'interessato prenda contatti con gli uffici della zona ENEL di Frosinone per riavviare la trattativa a suo tempo iniziata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MARCORÀ.

TRIPODI, ABBATANGELO E RAUTI.
— *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede il trasferimento della titolarità di farmacie, per acquisto, a favore del «farmacista... che sia risultato idoneo in un precedente concorso»;

che l'articolo 3 della stessa legge fissa i requisiti diversi, per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane, da quelli richiesti per i concorsi di farmacie rurali;

che mentre per le farmacie urbane sono richiesti i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, per l'assegnazione di farmacie rurali non è richiesto alcun requisito di attività professionale svolta in precedenza, essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo professionale;

che la diversità nei due concorsi è confermata dal successivo articolo 5, il quale stabilisce che la idoneità possa essere conseguita dai partecipanti che abbiano ottenuto almeno punti 90 nei concorsi per farmacie urbane e punti 60 in quelli per farmacie rurali —

se il farmacista che abbia conseguito l'idoneità, con punti 60, per l'assegnazione di una farmacia rurale, possa farla valere come titolo per l'acquisto di una farmacia urbana.

Gli interroganti osservano che, in caso positivo, dovrebbe dedursi che, per l'esercizio di una farmacia urbana, mediante acquisto, non sarebbe necessario avere espletato, in precedenza, alcuna attività professionale. Inoltre ciò comporterebbe disparità di trattamento nei confronti del farmacista risultato idoneo, con punti 90, nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane, per i quali è requisito necessario l'aver svolto almeno 5 anni di attività professionale quale farmacista collaboratore, oltre ad estendere un vantaggio, previsto per i partecipanti ad un tipo di concorso, anche a coloro che hanno partecipato a concorsi di importanza minore, favorendo così soltanto chi ha disponibilità economiche, anche se privo di esperienza professionale. (4-11531)

RISPOSTA. — L'accesso alla titolarità di una farmacia è disciplinato dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che prevede, tra l'altro, anche il trasferimento della farmacia per acquisto ad opera del farmacista che abbia conseguito l'idoneità in un concorso bandito per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione, sia urbane sia rurali.

L'idoneità citata, che ha funzione di accertamento della professionalità del sanitario, è di per sé abilitante all'acquisto della farmacia indipendentemente dalla diversa specie delle sedi farmaceutiche a concorso, per le cui prove il legislatore non ha previsto alcuna differenza. Allo stato attuale della normativa vigente, non sembra potersi dare luogo a diverse interpretazioni.

Il Ministro della sanità: **ALTISSIMO.**

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se intendano procedere in tempi brevi alla realizzazione della importante arteria a scorrimento veloce tra Gallico e Gambarie d'Aspromonte, richiesta dalle amministrazioni comunali di Calanna, Lagandi, Sant'Alessio e Santo Stefano d'Aspromonte, in considerazione della importanza che l'opera viaria riveste per i comuni interessati e per la soluzione dei problemi di sviluppo turistico della zona e dell'intera provincia di Reggio Calabria. (4-10274)

RISPOSTA. — La realizzazione in tempi brevi della strada a scorrimento veloce tra Gallico e Gambarie d'Aspromonte (Reggio Calabria) non è compresa né nei programmi dell'ANAS né in quelli della Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

VIZZINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde al vero la circostanza che il signor Calogero Lacagnina, impiegato delle ferrovie a Palermo, rischia di perdere ogni occasione di ottenere avanzamenti nella sua carriera di impiegato dello Stato per essere genitore di un giovane handicappato.

Infatti, secondo quanto emerso attraverso la stampa, il Lacagnina, geometra che svolge le mansioni di segretario superiore, dopo essere stato scavalcato nelle graduatorie per acquisire il grado superiore, ha chiesto, su suggerimento del capo dell'ufficio lavori del compartimento, di essere trasferito a Messina. Tale richiesta veniva tuttavia respinta con una motivazione legata alla valutazione di esigenze di carattere familiare che potrebbero non garantire piena e totale disponibilità, che viene considerata presupposto fondamentale per espletare la funzione di capo reparto lavori.

Quanto sopra premesso, e considerato che il Lacagnina afferma di avere sempre svolto il suo compito con serietà e abnegazione dedicando, come è naturale, tutte le sue ore libere al figlio ammalato ed al centro di riabilitazione psicomotoria della sezione AIAS di Palermo senza che ciò incida sul suo lavoro, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quale è la reale motivazione del trattamento riservato al geometra Calogero Lacagnina;

b) nella ipotesi che tale motivazione corrisponda alle notizie apparse sulla stampa, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare che un impiegato corretto e scrupoloso, ove non vi siano altre circostanze, venga penalizzato nella sua carriera per essere padre di un handicappato. Tale discriminazione, peraltro, sarebbe gravissima, proprio perché in una società come la nostra nella quale si sostiene a gran voce che lo sforzo per il reinserimento nella società dei giovani menomati deve essere compito comune della intera collettività, episodi come quello in oggetto sono la dimostrazione che vi è ancora molto pre-

giudizio e che la sventura di avere un giovane figlio handicappato può diventare motivo di danno per una intera famiglia. Ciò, peraltro, è ancora più grave quando le circostanze, come parrebbe nel caso in questione, riguardano la pubblica amministrazione. (4-15575)

RISPOSTA. — Per la copertura del posto di capo del quinto reparto lavori di esercizio di Milazzo (Messina), con sede a Messina, resosi vacante a seguito del pensionamento del titolare, il capo dell'ufficio lavori di Palermo provvede ad interpellare, come prescritto, i segretari superiori (quinto livello) di maggiore anzianità.

Lo stesso capo ufficio, nella propria competenza e secondo quanto consentito dalle vigenti disposizioni, trattandosi di un incarico di particolare delicatezza, prescelse, tra i dipendenti che si dichiararono disponibili a svolgere detta incombenza, derogando parzialmente dal criterio della semplice anzianità, quello ritenuto più idoneo, sia per la maggiore capacità professionale e particolare competenza dallo stesso acquisita nel settore, sia per gli specifici motivi che sconsigliavano una diversa decisione e che, per iscritto, furono portati a conoscenza dei singoli interessati.

Nella comunicazione fatta al geometra Calogero Lacagnina, il capo dell'ufficio puntualizzò la non conciliabilità tra i più gravosi impegni di capo reparto di esercizio con le effettive ed imprescindibili esigenze familiari manifestate dal Lacagnina stesso, che in un recente passato aveva richiesto sia di prestare servizio presso la sede compartimentale anziché in quella del reparto di appartenenza a Palermo-Notarbartolo (per ridurre la distanza dalla sua abitazione e per potere in caso di bisogno recarsi rapidamente al proprio domicilio), sia di effettuare prestazioni di lavoro straordinario in giorni diversi da quelli usuali. La predetta decisione non appare censurabile per nessuno dei due aspetti suaccennati.

Infatti, alla dirigenza dei reparti di esercizio è indispensabile proporre agenti

in possesso delle migliori qualità attitudinali e professionali, in quanto gli inerenti compiti comportano la responsabilità diretta dell'efficienza degli impianti, anche per quanto attiene alla garanzia della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario. Tali compiti richiedono, pertanto, sia per le normali attività, sia, soprattutto, per il pronto intervento nelle frequenti situazioni di emergenza, una incondizionata disponibilità di orari per le esigenze di servizio, non consentita da vincoli di altra natura, sia pure giustificati, come quelli evidenziati dal Lacagnina.

Si fa, inoltre, presente che, qualora in luogo della scelta selettiva fosse stata seguita la graduatoria invocata dallo stesso Lacagnina (e cioè il ruolo riflettente la sola anzianità di grado), l'incarico in argomento sarebbe comunque spettato ad altro dipendente.

Si precisa infine che le mansioni di capo reparto, contrariamente a quanto apparso sugli articoli della stampa, non costituiscono assolutamente avanzamento di grado né danno luogo ad automatici benefici di carriera e che, pertanto, il capo ufficio lavori, nell'adottare il provvedimento contestato, è stato indotto ad una doverosa maggiore attenzione per le esigenze di servizio e ad una umana considerazione del particolare vincolo familiare dell'agente, proprio dalla consapevolezza di non arrecargli alcun concreto pregiudizio.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

ZANFAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che in data 6 aprile 1981 il dottor Franz Savastano, notaio in Andora (Savona), inoltrò al Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al Consiglio nazionale del notariato, nonché all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Genova e all'ufficio del registro di Albenga (Savona), un esposto sull'imposta di registro e sulla tassazione di terreni non agricoli e fabbricati rurali, con

il quale si contestava in fatto e in diritto la legittimità della circolare numero 72129 in data 24 luglio 1980 dell'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari per il Lazio, circolare fatta propria dal compartimento di Genova con cui si ordinava agli uffici dipendenti di applicare agli atti di trasferimento di terreni (in genere) e di fabbricati rurali l'imposta di registro del 15 per cento previsto dall'articolo 1-bis della tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in base a motivi quanto mai discutibili :

1) se il Ministro ritenga che il compartimento del Lazio abbia male interpretato la legge, modificando quindi la norma fiscale;

2) se il Ministro possa consentire ai capi compartimentali codeste storture che danneggiano i cittadini e i liberi professionisti,

3) perché né il Ministro, né la segreteria o gli uffici del Gabinetto o anche gli uffici finanziari non abbiano ritenuto di compiere l'elementare dovere di rispondere al notaio Franz Savastano. (4-09360)

RISPOSTA. — La questione sollevata dal notaio Savastano è stata oggetto di attento esame da parte della competente Direzione generale delle tasse, a seguito della quale la medesima ha ritenuto di condividere le tesi sostenute dal menzionato notaio. Sono state quindi impartite le opportune disposizioni agli uffici dipendenti.

Ciò premesso, occorre precisare che tutte le circolari emanate dai dipendenti uffici possono essere sempre modificate o revocate dal Ministero, in virtù del generale potere di vigilanza proprio dell'Amministrazione centrale nei confronti dei medesimi uffici. Non è da escludere che in sede di applicazione ai casi concreti la normativa fiscale comporti interpretazioni contrastanti, per cui la stessa legge fiscale prevede una serie di rimedi (tra i quali appunto rientra quello di cui si è avvalso il notaio Savastano) in favore dei

contribuenti che si ritengano lesi da provvedimenti emanati dagli uffici finanziari.

Riguardo all'ultimo punto evidenziato dall'interrogante, è da dire che l'atteggiamento dell'Amministrazione non può considerarsi intenzionale, ma dovuto alla materiale impossibilità di corrispondere direttamente con tutti gli innumerevoli contributi che quotidianamente inviano istanze, quesiti, eccetera agli uffici finanziari.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

ZANFORLIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

richiamata la precedente interrogazione a risposta scritta (n. 4-06126) e la risposta ottenuta relativamente ai « consiglieri-censori » presso la succursale di Rovigo della Banca d'Italia;

premessi che:

la scelta dei censori presso le sedi e le succursali della Banca d'Italia viene fatta in considerazione dei requisiti personali dei candidati e che tali requisiti si rinvergono nell'essere professionisti affermati e stimati per serietà e moralità e bene introdotti negli ambienti economici e sociali della zona locale;

l'esigenza o meno di eventuali rapporti di parentela o affinità non rientra fra i requisiti necessari per ricoprire l'incarico, né lo statuto della Banca d'Italia prevede incompatibilità con i legami di parentela;

i consiglieri presso le succursali sono scelti tra le persone che hanno profonda conoscenza dell'economia locale, analogamente a quelli per l'amministrazione delle sedi e che anche per questi non ostano incompatibilità secondo lo statuto della Banca d'Italia per eventuali rapporti di parentela o affinità;

detti consiglieri sono rieleggibili, cioè la loro nomina può essere ripetuta da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia;

a norma del regolamento generale della Banca d'Italia l'indicazione e la segnalazione dei requisiti e della persona da nominare all'incarico di censore o di consigliere competono al direttore della sede o della succursale della Banca d'Italia;

presso la succursale di Rovigo, uno di questi censori è stato nominato nel 1948, un secondo è stato nominato nel 1958 e che da quella data sono sempre rieletti, un terzo è stato nominato nel 1975, che fra i tre esistono legami di parentela e gli stessi possiedono i requisiti di estimazione personale e professionale richiesti;

i consiglieri della succursale di Rovigo sono stati scelti in analogia ai criteri dell'articolo 30 dello statuto della Banca d'Italia in ragione della loro profonda conoscenza della economia locale —

se per i consiglieri con funzioni di censori presso la succursale di Rovigo, ostino ragioni od esigenze particolari per cui un criterio di avvicendamento delle persone che rivestono tale incarico non possa consentire la cooptazione di altre persone in possesso degli stessi requisiti di capacità e onorabilità onde trasparisca che l'anzianità pluridecennale o i legami di parentela non sono criteri preferenziali per lo svolgimento di tali funzioni presso la predetta succursale;

se, per i consiglieri che assistono la direzione della succursale di Rovigo, il requisito di profonda conoscenza della economia locale possa essere integrato e rafforzato con la nomina anche di persone prescelte dai settori dell'agricoltura e del commercio, dato che i consiglieri attualmente in carica sembrano provenire esclusivamente dal settore delle libere professioni e dell'industria, considerata in particolare l'elevata presenza dell'agricoltura nel sistema produttivo della provincia di Rovigo. (4-14358)

RISPOSTA. — Lo statuto della Banca d'Italia non prevede l'istituto della cooptazione dei consiglieri, nel senso indicato dall'articolo 2386 del codice civile per le

società per azioni. La sostituzione dei consiglieri con funzione di censore, come già precisato nella risposta fornita alla precedente interrogazione (n. 406126), è di competenza del consiglio superiore della banca che provvede alla nomina degli stessi su una doppia lista di nomi proposta dal governatore (articolo 20, punto 12 e articolo 34, secondo comma dello statuto).

Nel deliberare le nomine dei consiglieri della succursale di Rovigo, il consiglio superiore si è attenuto esclusivamente ai requisiti personali e professionali dei candidati, senza tener conto dei rapporti di parentela e affinità fra gli stessi intercorrenti, rapporti che, per altro, non costituiscono, ai sensi delle disposizioni statutarie, condizioni di incompatibilità.

Come già indicato nella ricordata risposta alla precedente interrogazione, lo articolo 34 dello statuto prevede che il numero dei consiglieri delle succursali della banca possa variare da quattro a dieci e che sia elevabile fino a quattordici per le succursali site in capoluoghi di regione. Nella succursale di Rovigo hanno ricoperto e ricoprono tali cariche persone provviste di una profonda conoscenza della economia locale, in analogia a quanto richiesto dall'articolo 30 dello statuto della banca per l'amministrazione delle sedi.

Nel corso del tempo, vi sono stati vari avvicendamenti che hanno portato nel giro di circa un decennio ad un significativo mutamento della compagine dei consiglieri, con l'ingresso di esponenti del settore industriale, assicurativo, edile e delle libere professioni. D'altronde le doti di esperienza e competenza dei consiglieri da più lungo tempo in carica sono state riconosciute dai diversi direttori che si sono avvicendati nella succursale.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, si precisa che l'esigenza rappresentata dall'interrogante è già presente alla Banca d'Italia, atteso che nella compagine dei consiglieri della succursale di Rovigo è compreso un esponente del settore del commercio. Si soggiunge, inoltre, che il

direttore della succursale, cui spetta, ai sensi dell'articolo 262 lettera e) del regolamento generale della banca, la indicazione del numero e delle persone idonee a ricoprire le cariche in argomento, ha di recente inserito nella rosa dei candidati un nominativo particolarmente qualificato per la sua conoscenza dell'agricoltura della provincia.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

ZANFORLIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che:

il senatore Sega in data 9 aprile 1981 ha presentato una interrogazione con risposta scritta (n. 4-01909) ampiamente ripresa dalla stampa, per sapere se rispondeva al vero che « l'intendente di finanza di Rovigo, dottor Picone, pur disponendo nella stessa sede dell'Intendenza di un ampio alloggio di servizio permanentemente riscaldato, risiede stabilmente a Bologna e raggiunge il proprio ufficio osservando (diversamente dal resto degli impiegati) orari particolari (arrivo alle ore 9,30 e partenza alle ore 12,30) ed effettuando solo qualcuno dei tre previsti rientri settimanali e solo dalle ore 14 alle ore 15,30 in concomitanza con i rispettivi treni Rovigo-Bologna e viceversa; che per raggiungere la sede dell'Intendenza dalla stazione ferroviaria e viceversa, egli si serve dell'auto con autista dell'amministrazione; che, nonostante, osservi detti orari, gli vengono liquidate circa 60 ore mensili di lavoro straordinario; che gli è stata liquidata l'indennità di trasferimento prevista solo per i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato che effettivamente trasferiscono la residenza loro e delle rispettive famiglie.

Per sapere, inoltre, se rispondono al vero le reiterate denunce e proteste delle organizzazioni sindacali per atteggiamenti vessatori, umilianti e militareschi nei confronti del personale degli uffici dipendenti, nonché per comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori e delle loro organiz-

zazioni, quali trasferimenti punitivi, censure immotivate, interventi contro le assemblee, rifiuto di permessi sindacali.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di ristabilire un corretto funzionamento degli uffici finanziari della provincia di Rovigo in coerenza con le esigenze di rigore, efficienza e lotta all'evasione costantemente proclamate dal Governo »;

copia delle conclusioni della inchiesta ministeriale, disposta dal Ministero, venne trasmessa in data 13 maggio 1981 dall'ispettore generale amministrativo del Ministero alla procura della Repubblica di Rovigo la quale, dopo gli accertamenti rituali, risultando tutto regolare, concluse con il chiedere, in data 20 maggio 1981, al giudice istruttore l'emissione del decreto di archiviazione;

il giudice istruttore, invece, con ordinanza motivata, disponeva il 17 giugno 1981 per la formale istruzione contro il dottor Picone;

il dottor Picone nel frattempo, nell'intento di non intralciare l'inchiesta giudiziaria, presentò lettera di dimissioni volontarie dall'Ufficio; -

il giudice istruttore del tribunale di Rovigo, in data 9 marzo 1982, ha sentenziato di non doversi procedere contro Picone dottor Ignazio Goffredo in ordine a tutti i reati a lui ascritti perché « i fatti non sussistono ». Le accuse erano: abuso di ufficio, peculato continuato, falsità materiale e ideologica, truffa;

la condotta dell'Intendente di finanza di Rovigo, insomma, è risultata improntata alla serietà sia sul piano del lavoro sia del dovere;

il dottor Picone, a seguito di tale sentenza e aderendo all'invito della direzione generale del personale del Ministero delle finanze, in data 20 aprile 1982, presentò istanza di revoca delle dimissioni volontarie a suo tempo presentate -

le ragioni per le quali, contrariamente al parere espresso dalla direzione generale del personale ed alle assicurazioni

date il 30 giugno 1982 all'interessato, non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di revoca delle dimissioni presentate dal dottor Picone ed abbia invece il 2 luglio 1982 disposto il suo collocamento in quiescenza a far tempo dal 3 luglio 1982.

(4-15422)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 sono state accolte, a far tempo dal 3 luglio 1982, le dimissioni dall'ufficio presentate in data 17 dicembre 1981 dall'intendente di finanza di Rovigo dottor Ignazio Goffredo Picone. Successivamente, però, l'interessato ha prodotto una istanza, con la quale egli, dopo aver precisato che le sue dimissioni erano state dettate dall'intento di potersi meglio difendere nel procedimento penale instaurato nei propri confronti, dichiarava di volerle revocare, essendo stato prosciolto con la più ampia delle formule liberatorie al termine dell'istruttoria del processo penale in parola.

Al riguardo, premesso che agli atti della Direzione generale degli affari generali e del personale non v'è alcun documento ufficiale o meno dal quale risulti che il dottor Picone sarebbe stato invitato a revocare la propria istanza di dimissioni, si precisa che, così come prescritto, la direzione generale stessa ha provveduto a predisporre una relazione di accompagnamento per la predetta istanza di revoca senza, per altro, esprimere in merito ad essa alcun parere. Poiché non si è ravvisata l'opportunità di assecondare la richiesta avanzata dal dottor Picone, resta ferma la cessazione del suo rapporto di impiego a decorrere dalla data del 3 luglio 1982 dianzi indicata.

Per completezza sembra opportuno precisare che nella giurisprudenza amministrativa è pacifico il principio secondo cui la revoca dell'istanza di dimissioni non è operante quando sia proposta — come appunto nel caso in questione — allorché era già intervenuto il provvedimento di accettazione da parte dell'Amministrazione, anche se ancora non regi-

strato alla Corte dei conti o non ancora portato a conoscenza dell'interessato.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

ZANONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere —

premessi che la direzione generale del contenzioso tributario ha emanato la circolare n. 1/39765 del 5 settembre 1981, con la quale, tra l'altro, ha stabilito che i nuovi compensi ai componenti delle commissioni tributarie si debbono intendere al netto dell'IVA per i casi in cui quest'ultima si rende applicabile, imponendo implicitamente ai componenti di commissioni, che non siano dipendenti dello Stato, l'obbligo di fatturazione dei detti compensi come se si riferissero ad attività di lavoro autonomo;

constatato che una tale interpretazione è contraria alla norma di cui al primo comma dell'articolo 47 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la quale prevede che le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sono considerati redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente e perciò non soggetti ad IVA —

in base a quali disposizioni di legge la direzione generale del contenzioso tributario ha emesso la circolare in questione e se non si ritenga opportuno chiarire definitivamente che la natura degli emolumenti corrisposti ai componenti di commissioni tributarie è tale da corrispondere alla previsione legislativa di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente in quanto compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni così come precisò la Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 27 dicembre 1974.

(4-13698)

RISPOSTA. — La circolare cui l'interrogante si riferisce trae lo spunto, per la parte che riguarda, da precedente cir-

colare n. 35 del 1980, nella quale veniva chiarito che a norma dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le prestazioni di servizi rese da soggetti diversi da quelli aventi rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a meno che non siano rese da soggetti che svolgono altra attività di lavoro autonomo soggetta all'IVA. Di conseguenza i corrispettivi per le prestazioni di componente delle commissioni tributarie rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ma solo quando vengono rese da soggetti che esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo.

Ciò premesso si ribadisce che il pensiero dell'Amministrazione è nel senso che le prestazioni in argomento, solo se rese da soggetti aventi rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, configurano attività assimilata a quella di lavoro dipendente di cui all'articolo 47, primo comma, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

ZANONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso:

che il violento nubifragio del 13 giugno 1982 ha colpito la provincia di Mantova in modo particolarmente grave per violenza e vastità;

che i rilevanti danni nel settore agricolo e zootecnico stanno determinando altissime perdite per le aziende produttive della zona;

che nel comune di Mantova tutte le attività sportive verranno bloccate a tempo indeterminato, poiché le attrezzature sportive quali il palazzetto dello sport hanno subito danni per oltre 400 milioni; —

quali misure intenda prendere il Governo per fronteggiare la grave situazione di disagio per le popolazioni e le attività produttive delle zone colpite dai recenti eventi calamitosi. (4-15955)

RISPOSTA. — Il Ministero, appena in possesso delle motivate proposte della regione Lombardia, che sono state integralmente accolte, ha emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il decreto del 6 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1982, n. 271, con il quale, per la provincia di Mantova, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità, oltre che di altri eventi atmosferici avversi, anche della grandinata verificatasi il 13 giugno 1982 nel territorio di numerosi comuni della provincia, compreso quello di Mantova.

Come è noto, a seguito di tale decreto, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Lombardia dovrà provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata legge n. 590 del 1981.

Per quanto riguarda i provvedimenti per riparare i danni alle attrezzature sportive, è stato interessato il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

ZANONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, ha ripartito 136 magistrati, in aumento di organico, escludendo dal provvedimento il tribunale di Trapani;

che il Consiglio superiore della magistratura aveva espresso parere favorevole a che il tribunale suddetto riottenesse un magistrato, il cui posto era stato soppres-

so nel 1981, e a che altro posto in organico venisse attivato;

che i tribunali dei capoluoghi di provincia hanno competenza esclusiva e sono sede unica delle sezioni per le misure di prevenzione, del tribunale della libertà e della Corte d'assise e che, in relazione a ciò, il tribunale di Trapani ha una pendenza ponderosissima;

che è indispensabile potenziare l'attività giudiziaria per rendere più incisiva l'azione contro la criminalità —

se non ritenga opportuno rafforzare l'organico dei magistrati del tribunale di Trapani affinché si possa far fronte in modo adeguato alle vecchie e nuove esigenze. (4-16522)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, in corso di registrazione, l'organico dei magistrati del tribunale di Trapani, è stato aumentato di due giudici, elevando così da 11 a 13 unità la relativa pianta.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

ZARRO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

premessi che la legge 28 novembre 1980, n. 784, detta, con l'articolo 11, norme per la realizzazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno e del paese;

premessi, altresì, che la legge 14 maggio 1981, n. 219, detta, con l'articolo 37, norme per contribuire alla ricostruzione delle aree terremotate della Campania e della Basilicata attraverso la realizzazione di un programma integrativo per la metanizzazione;

sottolineato che il CIPE con deliberazione 16 dicembre 1981 deludeva fortemente le attese di chi auspicava concreti interventi per le aree interne del Mezzogiorno, tenuto conto che esse non veni-

vano dotate di adeguate infrastrutture per l'energia e la forza motrice, capaci di assicurare uno sviluppo sociale, economico e civile degno di questo nome, perché, ad esempio, venivano esclusi completamente l'Alto Sannio, il Miscano ed il Fortore, aree interne della Campania, regione a fortissimo squilibrio territoriale, dalla penetrazione del metanodotto proveniente dall'Algeria che, proprio nel Sannio, devia bruscamente la direttrice di marcia, attraverso l'interno, per puntare verso le aree metropolitane e costiere, già, peraltro, intasate;

ricordato che la regione Campania con deliberazione n. 1509 del 24 febbraio 1982, rispondendo alle forti attese delle popolazioni interessate, individuò un bacino di utenza che allarga alla quasi totalità della popolazione (circa il 90 per cento) della regione Campania l'ipotesi della fruizione del gas, bacino che ricomprende i seguenti comuni del Sannio: Arpaia, Forchia, Paolisi, Moiano, Durazzano, Frasso Telesino, Solopaca, Castelvenere, Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, Pontelandolfo, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Telese, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Foglianise, Paupisi, Ponte, Torrecuso, Vitulano, Dugenta, Amorosi, Apollosa;

tenuto conto che lo stesso piano regionale si presenta riduttivo rispetto alle attese di sviluppo delle aree interne, non provvedendo a servire adeguatamente l'intera globalità dei comprensori del Fortore, del Tammaro, del Miscano e dell'Alto Sannio —

a) le decisioni che prevedibilmente il CIPE assumerà in ordine ai programmi ordinari (*ex lege* 784/80) ed integrativi (*ex lege* 219/81) per la metanizzazione del Mezzogiorno ed, in particolare, per le aree interne della Campania;

b) se le scelte politiche del CIPE garantiranno un salto di qualità nelle precedenti indicazioni soprattutto in ordine alla rinascita economica di tutti i comprensori interni nella globalità della loro condizione di subalternità. (4-15613)

RISPOSTA. — Si richiamano preliminarmente le dichiarazioni rese dal titolare di questo Ministero alla XII Commissione industria della Camera dei deputati rispettivamente il 7 e il 15 luglio 1982 sullo stato di attuazione del piano energetico nazionale.

Ciò premesso, si fa presente che i criteri obiettivi di selezione in base ai quali si stanno formando gli elenchi da sottoporre al CIPE hanno tenuto conto:

di una più equilibrata distribuzione territoriale degli impieghi del gas metano anche in considerazione di una diversificazione che sia più prossima ai livelli delle regioni settentrionali;

delle reali necessità di ogni comune anche in relazione alle esigenze più generali di carattere economico e sociale;

della necessità di consentire una reale fattibilità economico-finanziaria, oltre che tecnica, delle reti di distribuzione cittadine al fine di evitare che tutto il piano venga disatteso ed inattuato.

L'ostacolo più grande che si incontra nella consistente diffusione della metanizzazione è che il margine di economicità delle gestioni, pur tenuto conto delle agevolazioni previste dalla legge n. 784 del 1980 si riduce, in termini finanziari, col decrescere delle dimensioni dei comuni. Per ovviare a tali difficoltà è stata ipotizzata la individuazione — demandando tale compito alle Regioni interessate — di comprensori o bacini di utenza con gestione unitaria di una pluralità di reti cittadine che, realizzando economie di scala, consentirebbero la fattibilità delle opere sia nella fase strutturale che in quella di distribuzione e di gestione del servizio.

La gestione unitaria dei bacini di utenza (pluralità di reti cittadine appartenenti ad una certa area territoriale) che assembla i comuni favoriti a quelli sfavoriti può addirittura creare delle soluzioni associative come già previsto vagamente dall'articolo 11 della citata legge n. 784.

Di seguito si riportano i criteri individuati per selezionare:

a) i comuni che si ritiene di potere e dovere aggiungere a quelli già indicati nella prima fase e nel programma integrativo speciale, in quanto comuni che potranno essere allacciati al metanodotto principale ed alle bretelle e derivazioni programmate o previste, e quindi metanizzabili singolarmente;

b) i comuni che potranno essere allacciati, e quindi metanizzabili, subordinatamente alla loro partecipazione a bacini di utenza a gestione unitaria (ai quali, come si è detto, si ipotizza che possano partecipare anche i comuni metanizzabili singolarmente in base al programma generale).

Requisiti per l'allacciamento dei comuni singoli.

1. La popolazione del comune non deve essere inferiore a tremila abitanti, al 31 dicembre 1980.

2. Il limite di popolazione minima potrà essere ridotto a 1.500 abitanti qualora nel comune esistano consumi di metano per uso extrafamiliare, servibili dalla rete cittadina complessivamente superiori a 500 mila metri cubi l'anno.

3. La condotta di allacciamento dai metanodotti più vicini, esistenti o in progetto, alla periferia urbana, non potrà superare la lunghezza di 0,25 metri per abitante.

Requisiti per la realizzazione di bacini di utenza a gestione unitaria.

1. La gestione delle reti dei comuni del bacino di utenza deve essere affidata ad un operatore unico, in modo da realizzare economie di scala.

2. La popolazione complessiva del bacino non deve essere inferiore a 20 mila abitanti.

3. La popolazione di ogni singolo comune non deve essere inferiore a tremila abitanti, computabili anche come somma

di abitanti di comuni distinti purché non sussista soluzione di continuità fra gli abitanti stessi. Potranno partecipare alla formazione dei comprensori anche i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, purché dotati di consumi di metano extrafamiliari servibili dalla rete cittadina non inferiori a 500 mila metri cubi all'anno; in tal caso la popolazione del comune, ai fini del calcolo dei parametri dell'allacciamento e dell'adduttore, verrà assunta convenzionalmente pari a tremila abitanti.

4. La distanza tra i comuni più lontani del comprensorio non deve superare i 50 chilometri di viabilità.

5. La condotta, o la somma delle condotte di allacciamento dai metanodotti più vicini esistenti o in progetto alla periferia urbana, non potrà superare i 0,50 metri per abitante dei comuni designati come nuove reti.

6. La realizzazione del bacino di utenza non dovrà rendere necessaria la posa di nuovi adduttori secondari in misura superiore a 0,20 metri per abitante dei comuni designati come nuove reti, al netto delle quote imputabili ad eventuali utenze industriali, e sempreché non si rendano necessarie opere di eccezionale impegno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
MARCORA.

ZURLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — fortemente preoccupato per la reazione di protesta e rabbia che l'incredibile misura coercitiva dell'autorità giudiziaria padovana nei confronti dei protagonisti della liberazione del generale Dozier ha suscitato nelle forze dell'ordine, allarmando anche la pubblica opinione — se il Governo sia a conoscenza delle esatte circostanze che hanno determinato la drastica decisione dei magistrati padovani e per co-

noscere le misure adottate o che si intende adottare per ristabilire nelle forze di polizia un clima di serenità e di sicurezza, salvaguardando il loro prestigio e la loro credibilità, e per evitare uno stato di depressione psicologica con conseguente mortificazione dello slancio operativo che simili episodi inevitabilmente producono fra operatori che rischiano la vita nella difesa delle istituzioni democratiche e della libertà dei cittadini.

Per conoscere inoltre — in attesa dell'approvazione della legge sull'istituzione dei cosiddetti tribunali della libertà e della riforma del codice di procedura penale — se il Governo intenda assumere idonee iniziative, anche sul piano legislativo idonee a meglio tutelare la libertà personale dei cittadini costituzionalmente garantita e a rendere meno facili gli ordini o mandati di cattura nei confronti di persone incensurate sulle quali non può gravare il sospetto o timore di fuga o che si trovino in circostanze nelle quali è infondato il timore di inquinamento delle prove. (4-15299)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto dall'interrogante, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo dinanzi all'assemblea del Senato e della Camera il 6 luglio 1982.

Si soggiunge, in relazione all'ultima parte dell'interrogazione che, com'è noto, con la recente legge 12 agosto 1982, n. 532, recante Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva, è stato, fra l'altro, previsto che l'imputato che si trovi in stato di arresto può chiedere che il provvedimento di privazione della libertà sia esaminato, entro il termine di tre giorni, dal tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.